

**PROVINCIA DI ROMA  
DIPARTIMENTO XI<sup>^</sup> - SERVIZIO I<sup>^</sup>  
AREA CENTRI IMPIEGO  
DIRIGENTE : *Dottor Antonio Capitani***

**Ufficio politiche attive del lavoro, comunicazione &  
coordinamento dei Centri per l' Impiego della Provincia di  
Roma**

**RESPONSABILE : *Signora Roberta Tamburri***

***RASSEGNA STAMPA ANNO 2007***  
**relativa al materiale giuridico pubblicato nel mese di  
LUGLIO**

**CURATA dalla *Dott.ssa Silvana Abruzzi***

**Dal mese di aprile 2006 in via sperimentale -e da maggio a  
regime- è possibile effettuare una consultazione immediata degli  
articoli in rassegna.**

PER APRIRE IL COLLEGAMENTO ENTRARE SU [www.informaservizi.it](http://www.informaservizi.it)  
ALLA CASELLA RASSEGNA STAMPA ( IN ALTO A SINISTRA ),  
POSIZIONARSI CON IL MOUSE SULL'INDICE E CLICCARE SUL NUMERO  
DELLA PAGINA RELATIVA ALL'ARTICOLO PRESCELTO.

DOPO AVER VISIONATO IL CONTENUTO DI UN DETERMINATO  
ARTICOLO, SI PUO' TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE  
CLICCANDO A SINISTRA SULLA LINGUETTA "SEGNALIBRI" (BOOKMARKS  
in lingua inglese ) IN POSIZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE  
SECONDO LE VERSIONI DI ACROBAT READER.

SI HA COSI' , SUBITO, UN QUADRO ANALITICO E COMPLETO DI TUTTO  
IL DOCUMENTO, POI SI CLICCHERA' UNA VOLTA SULLA PARTE DEL  
TESTO SULLA QUALE SI DESIDERA ENTRARE.

CHI HA UN MONITOR DOVE NON SONO EVIDENTI I SEGNALIBRI, VADA  
CON IL MOUSE ALLA CORNICE SINISTRA DEL DOCUMENTO FINCHE' IL  
CURSORE NON APPARE COME UNA DOPPIA LINEA VERTICALE, PREMA IL  
TASTO SINISTRO DEL MOUSE DUE VOLTE ED I SEGNALIBRI  
COMPARIRANNO.

**P A R T E A - MATERIALE GIURIDICO INERENTE LE  
COMPETENZE ISTITUZIONALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO  
PUBBLICATO NEL MESE DI LUGLIO**

**P A R T E B - MATERIALE GIURIDICO IN STRETTA ANALOGIA COL CAMPO TEMATICO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICATO NEL MESE DI LUGLIO**  
**P A R T E C - PANORAMICA SULL'EVOLUZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' UOMO DONNA, SULLE PROBLEMATICHE DI GENERE E SULLA LORO TUTELA NEL TERRITORIO INERENTE IL MATERIALE GIURIDICO NEL MESE DI LUGLIO**  
**IN SINERGIA CON L'UFFICIO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'**

Nella nostra Provincia, è stata instaurata una stretta collaborazione sinergica fra il Servizio I<sup>^</sup> -Area Centri Impiego- del Dipartimento XI<sup>^</sup> - LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE- e l'Ufficio delle Consigliere di Parità.

A far data dalla riunione dei Responsabili dei Centri per l'Impiego di mercoledì 9 novembre 2005, alla PARTE A, inerente le competenze istituzionali dei Centri per l'Impiego, ed alla PARTE B, inerente il materiale legislativo in stretta analogia con il campo tematico dei Servizi per l'Impiego, si aggiunge la PARTE C, dedicata alle Pari Opportunità uomo-donna nel lavoro, che ogni mese vi proporrà segnalazioni, estratti e recensioni di articoli e pubblicazioni specifiche.

**CHI SONO LE CONSIGLIERE DI PARITA'**

Le Consigliere di Parità sono organismi istituiti nel 1986, perfezionati successivamente con la legge 125/91, e, solamente di recente, tramite il Dlgs 196 del 2000, potenziati e dotati degli strumenti operativi necessari per svolgere funzioni di promozione e controllo sull'attuazione concreta dei principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del lavoro.

Le Consigliere, di livello provinciale, regionale e nazionale, che costituiscono tutte insieme la rete delle Consigliere di Parità, sono pubblici ufficiali ed hanno il compito, nell'ambito del territorio di competenza,, di intervenire sui casi segnalati che ravvisano una qualunque discriminazione di genere, in applicazione dei principi costituzionali nazionali e delle norme giuridiche europee, quali le direttive sulle parità di trattamento. L'istituto è gratuito.

Le Consigliere possono agire in giudizio, avvalendosi di esperti legali, supportando eventuali ricorsi promossi dagli interessati dinanzi al Giudice del Lavoro o al Tar, e sostenendo le relative spese tramite l'apposito fondo a disposizione.

Difficoltà all'ingresso nel mondo del lavoro, demansionamento, trasferimenti ingiustificati, attribuzione di compiti esorbitanti,

atteggiamenti vessatori, quali molestie o aggressioni sessuali, impossibilità ad accedere alla formazione, a seguito di un periodo di maternità ?

In questi casi la lavoratrice o il lavoratore possono rivolgersi alle Consigliere per vedere tutelati i loro diritti.

Tra gli altri compiti istituzionali affidati alle Consigliere si segnalano la tutela ed assistenza ai soggetti (pubblici e privati) che operano nel mercato del lavoro nonché la promozione di politiche attive di pari opportunità sul territorio.

Per saperne di più

**CERCA SUL SITO DELLA PROVINCIA DI ROMA**

( [www.provincia.roma.it](http://www.provincia.roma.it)) prima alla sezione CHI SIAMO, poi su ALTRI UFFICI, infine su LA CONSIGLIERA DI PARITA'

La Consigliera di Parità Effettiva : Franca Cipriani

e-mail : [f.cipriani@provincia.roma.it](mailto:f.cipriani@provincia.roma.it)

La Consigliera Supplente : Daniela Belotti

e-mail : [d.belotti@provincia.roma.it](mailto:d.belotti@provincia.roma.it)

Ufficio delle Consigliere di Parità

Via Nomentana n. 54 -00161 Roma -

4° piano, stanza n. 3

Recapiti telefonici : 06 / 6766 8603 - 06 / 6766 8559

Fax: 06 / 6766 8560

Per conoscere le attività delle Consigliere di Parità e per tutte le altre informazioni,

cliccare sul sito: [www.consiglieraparitaroma.it](http://www.consiglieraparitaroma.it)

## Indice generale

### Parte A

#### [N.1 \(parte A\) - pagina 29 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**LAVORO - IN UNA CIRCOLARE IL MINISTERO CHIARISCE I DUBBI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 36 bis**

**SOMMERSO CON SANZIONE FACILE**

**PUNITE ANCHE COLLABORAZIONI NON FORMALIZZATE DEI FAMILIARI**

**IL CUMULO - L' OCCUPAZIONE DI UN CLANDESTINO SCONTA, OLTRE LA PENA CONNESSA AL REATO, IL PAGAMENTO DI ALMENO 3MILA EURO**

Maxisanzione a tutto campo per l'impiego di lavoratori senza valida giustificazione formale.

Con la nota del 4 luglio (prot. n. 25/I/8906) il ministero del Lavoro precisa come debba essere punita quale attività "in nero", oltre a quella del lavoratore subordinato, anche quella dell'autonomo, la prestazione dei co.co.co. e, non ultima, la collaborazione dei familiari.

#### [N.2 \(parte A\) - pagina 30 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**COMPETENZE - CONFLITTO CON LE ENTRATE**

**ANCORA LITE SUI VECCHI DOSSIER**

**LA QUESTIONE - LA CONTROVERSIA CON L'AGENZIA RIGUARDA LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE PER ILLECITI CONTESTATI ENTRO L' 11 AGOSTO 2006**

#### [N.3 \(parte A\) - pagina 32 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

#### **Domande e risposte**

**sui temi del permesso di soggiorno, della cittadinanza e delle pratiche per l'assunzione degli stranieri**

#### [N. 4 \(parte A\) - pagina 33 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

**CASSAZIONE - VERSAMENTO PER I SOLI DIPENDENTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI INPS**

**CONTRIBUTI DI MOBILITA' LEGATI ALLE INDENNITA'**

**NULLA E' DOVUTO PER I LAVORATORI IN LISTA MA PRIVI DEI REQUISITI**

#### **Lo stralcio**

**Cassazione Lavoro, sentenza 20 giugno 2007, n. 14305**

#### [N.5 \(parte A\) - pagina 35 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 12 luglio 2007

**LE MALATTIE INFERIORI AD UN MESE NON PROROGANO LA  
SCADENZA DELL' APPRENDISTATO**

**L' ASSENZA BREVE NON RINVIÀ I TERMINI**

**LA DEROGA - LA REGOLA GENERALE STABILISCE IL  
DIFFERIMENTO DEL RAPPORTO NEL CASO DI EVENTI CHE  
IMPEDISCONO L'ADDESTRAMENTO**

Le malattie di breve durata, che non superano il mese continuativo o per sommatoria, non sospendono il contratto di apprendistato la cui durata non viene, conseguentemente, prorogata di un pari periodo.

Lo ribadisce il ministero del Lavoro rispondendo con la nota n.17/2007 all'istanza di interpello proposta dall' Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Bologna.

[N. 6 \(parte A\) - pagina 36 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRÀ STILATA SU  
MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIÙ TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN  
BIANCO"**

**LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA  
VOLONTÀ DELLA DONNA**

[N. 7 \( parte A\) – pagina 38 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**INTERINALI, TEMPO DI VERIFICHE SULL' ATTIVITÀ  
PREVALENTE**

[N. 8 \( parte A\) – pagina 38 –](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**DOPO LA LEGGE BIAGI – REQUISITI INDISPENSABILI**

**I TEMPORANEI SONO L' ECCEZIONE**

**APPROCCIO RESTRITTIVO - NON BASTA LA RICHIESTA, PER  
AVERE ADDETTI IN AZIENDA DEVONO ESSERE RICONTRATE LE  
CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE**

Per avere in azienda lavoratori somministrati, non sempre basta la sola richiesta all'agenzia per il lavoro.

Affinché quest'ultima possa procedere all'avviamento, devono sussistere le specifiche condizioni richieste dalla legge.

La stessa Cassazione riconosce tuttavia (sentenza n.6820/2005) che la verifica della ricorrenza delle concrete condizioni in cui è consentito procedere alla somministrazione è tutt'altro che agevole.

Soprattutto per la modalità più diffusa, quella a tempo determinato.

[N. 9 \( parte A\) – pagina 39 –](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**SELEZIONE DEL PERSONALE: Domande e risposte**

[N. 10 \(parte A\) - pagina 41 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**MOTIVI FAMILIARI - BASTA UNA CIRCOLARE PER RIPRISTINARE LA PRASSI**

**QUALE PERMESSO PER I 18ENNI**

Sulla tipologia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri che diventano maggiorenni in Italia si infittisce il dibattito.

[N. 11 \(parte A\) - pagina 42 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 LUGLIO 2007

**LAVORO - I REGISTRI PAGA E MATRICOLA DEVONO ESSERE PRESENTI LA' DOVE VIENE EFFETTUATA L' ATTIVITA'**

**I LIBRI SEGUONO IL LAVORATORE**

**MA E' DIFFICILE RISPETTARE L'OBBLIGO NELLE OCCUPAZIONI ITINERANTI**

**LA CONTESTAZIONE - COMMINATA UNA SANZIONE AD UNA COOP PER LA MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DI UN SOCIO-ARTISTA IMPEGNATO IN DISCOTECA**

**LA VIA D'USCITA - PER IL "REPERTORIO" INFORTUNI UNA CIRCOLARE DEL 1959 HA CONSENTITO LA CONSERVAZIONE NELLA SEDE AZIENDALE**

[N.12 \( parte A\) - pagina 43 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 24 luglio 2007

**SARA' ABROGATO IL JOB – ON – CALL, FINORA POCO UTILIZZATO E LA LEGGE BIAGI "TIENE"**

**OCCUPAZIONE - PREVISTO UN AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO D'INSERIMENTO CON INCENTIVI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GIOVANI, DONNE E "OVER 50"**

[N. 13 \( parte A\) – pagina 44 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

**PER L'APPRENDISTATO ARRIVA L'ORA DEL RILANCIO**

**LE MODIFICHE ALLA LEGGE BIAGI**

**SARA' FAVORITO IL PART TIME OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI**

**Modifiche alla legge Biagi :**

**Contratti a termine**

I contratti a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che hanno superato i trentasei mesi andranno firmati presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

**Premi di risultato**

**Più peso alla contrattazione di secondo livello.**

Con il protocollo appena firmato vengono inserite una serie di misure che potenzieranno sul piano economico i premi di risultato.

Sul come e quando bisognerà attendere un decreto del ministero del Lavoro e dell' Economia

### **Straordinari**

Sarà abolita la legge del 1995 che prevede un costo del lavoro maggiore per le ore di lavoro straordinario.

Questo si tradurrà in un alleggerimento dei costi per le imprese ed in buste paga più pesanti per i dipendenti.

Il provvedimento sarà inserito in Finanziaria.

### **Donne**

Avranno una sorta di corsia privilegiata per accedere al Fondo di microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.

Ma soprattutto formazione ad hoc, sgravi ed incentivi mirati.

E poi più servizi per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro.

### [N. 14 \( parte A\) - pagina 46 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

***IMMIGRATI - CON DECRETO DELL'INTERNO***

**SOGGIORNI BREVI, MODELLI IN ARRIVO**

**Presenza da dichiarare**

### **Legge 68/2007**

Il cittadino straniero che entra in Italia per una permanenza, comunque, non superiore a tre mesi, per visita, turismo, affari e studio, non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, ma ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza.

### **L'autocertificazione**

E' atteso a giorni il decreto del ministero dell' Interno che dovrà contenere i criteri per la predisposizione dei modelli di autocertificazione.

Nel modulo, in doppia coppia, lo straniero dichiara i propri dati anagrafici, gli estremi del documento (passaporto), la data di ingresso in Italia, gli estremi del visto di ingresso e l'indirizzo presso il quale avrà il domicilio durante la sua permanenza in Italia.

### [N. 15 \( parte A\) – pagina 47 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

***DAL MINISTERO LA CIRCOLARE CHE ATTUA LA FINANZIARIA***

**INGRESSO AL LAVORO SOLO A PARTIRE DA 16 ANNI**

***NOVITA' DA SETTEMBRE - L' ETA' MINIMA NON PUO' ESSERE INFERIORE A QUELLA IN CUI CESSA L'OBBLIGO SCOLASTICO DI RECENTE ELEVATO A 10 ANNI***

Per l'ammissione al lavoro di minori dal 1° settembre saranno necessari i 16 anni di età e non più i 15, come previsto dalla legge 977/67.

Sia pure con un certo ritardo, il ministero del Lavoro si è pronunciato sull'entrata in vigore dei nuovi requisiti al lavoro minorile previsti dalla finanziaria 2007.

## Parte B

### [N. 1 \( parte B\) - pagina 61 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

**LOTTA AL SOMMERSO - SARANNO PRESENTATI OGGI DAL MINISTERO DEL LAVORO**

**FASE SPERIMENTALE PER GLI INDICI**

**I SETTORI - CONCLUSA LA FASE TEST SU 6MILA IMPRESE GLI INDICATORI VERRANNO APPLICATI NEL COMPARTO AGRICOLO E DELL' EDILIZIA**

### [N. 2 \( parte B\) - pagina 62 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 4 luglio 2007

**SCUOLA - IL PROGETTO DEL MINISTRO FIORONI**

**PREMI AGLI STUDENTI MIGLIORI**

**IN PALIO - BUONI DA 500 a mille euro, tirocini in Italia ed all'estero, viaggi di istruzione e tessere per biblioteche, musei e sedi culturali.**

### [N.3 \( parte B\) - pagina 64 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 5 luglio 2007

**ISTRUZIONE - FIORONI FIRMA IL DECRETO**

**LA SCUOLA ASSUME 60MILA PRECARI**

### [N. 4 \(parte B\) - pagina 65 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**SICUREZZA NEI CANTIERI, CHIUSURE "FUORI MISURA"**

**DOPPIO CRINALE - IL NUOVO ISTITUTO CAUTELATIVO HA NATURA AMMINISTRATIVA MA CONFLIGGE CON LA PROCEDURA DEI RICORSI SULLA TUTELA DELLA SALUTE**

Il disegno di legge sulla sicurezza sul lavoro, inizialmente destinato a conferire la delega al Governo per definire un Testo unico, si è via via arricchito di altre disposizioni che entreranno in vigore da subito.

Tra le principali novità, salvo modifiche alla Camera, figurano:

- il coinvolgimento dell' Inail nell'azione civile in caso di omicidio o lesioni personali colpose;
- la costituzione di banche dati relative ai settori o comparti produttivi per il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il riconoscimento dei poteri di controllo degli organismi paritetici;
- l'esame di congruità del costo della sicurezza nelle gare di appalto;

- l'estensione della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, in caso di omicidio e lesioni gravi o gravissime colpose;
- la modifica all'articolo 1, comma 1192 della legge 296/06, per cui la sospensione in caso di regolarizzazione di lavoratori sommersi non riguarderà anche la sicurezza.

[N.5 \( parte B\) - pagina 66 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**SALVI I DIRITTI ACQUISITI IN CATTEDRE DI MONTAGNA**

Nessun raddoppio di punteggio per i docenti che hanno svolto il servizio nei comuni di montagna.

Sulla controversa vicenda è intervenuto ieri il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, durante il question time alla Camera.

[N. 6 \( parte B\) - pagina 67 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA - AL TRAGUARDO IL VADEMECUM DEL GARANTE**

**PRIVACY E "Pa", INTERNET A REVISIONE CONTINUA UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER OGNI UFFICIO CON AUTONOMIA**

**Impronte al minimo**

**Le linee guida**

Così come per il settore privato, il Garante della privacy ha fissato le regole per il trattamento dei dati dei dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Le linee guida saranno pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale".

**Le assenze per malattia**

Il dipendente deve consegnare al proprio ufficio certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione della data di inizio e di durata della malattia.

Se nel certificato è riportata anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare tali informazioni.

Particolari cautele devono essere adottate dalle amministrazioni pubbliche quando utilizzano dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi o alla guida.

**I dati biometrici**

Non è consentito ricorrere ai dati biometrici (impronte digitali, scansione dell'iride) per controllare l'accesso al lavoro da parte dei dipendenti.

Solo in casi particolari (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo degli aeroporti, archivi contenenti oggetti di valore) l'Authority può autorizzare il ricorso ai sistemi biometrici, uso che deve essere accompagnato da precise garanzie.

[N.7 \(parte B\) - pagina 69 –](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**VERSO IL Cdm - FISSATA LA DISCIPLINA ATTUATIVA PER LE OPERE NON SERIALI**

**DIRITTO D'AUTORE PIU' FORTE NELLE VENDITE SUCCESSIVE**

**DICHIARAZIONE SULLA CESSIONE A CARICO DI PARTI E MEDIATORE**

**In campo la Siae**

**Il diritto**

Dal 2006 è stato introdotto per gli autori di opere d'arte non riproducibili senza danni alla qualità di ottenere un compenso per le vendite successive alla prima; i compensi sono stati fissati secondo una percentuale che diminuisce al crescere del valore.

**L' applicazione**

Il Consiglio dei ministri affronta un regolamento sulla parte applicativa: è prevista una dichiarazione alla Siae da parte di venditore ed acquirente, ma anche dell'intermediario (case d'asta, gallerie).

**La Siae**

Toccherà alla Siae corrispondere i diritti, incrociando i dati delle dichiarazioni con quelle degli autori.

[N.8 \(parte B\) - pagina 70 –](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**SCUOLA - APPLICAZIONE SPERIMENTALE DAL 2007 – 2008**

**IL " PRIMO CICLO" PUNTA SUI NUOVI PROGRAMMI**

**IL CALENDARIO - DEBUTTO IL 10 SETTEMBRE PER LOMBARDIA, MOLISE, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, VENETO E PROVINCIA DI BOLZANO**

[N.9 \(parte B\) - pagina 72 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 luglio 2007

**NEL PROGETTO IN ESAME ALLA CAMERA**

**DdI SULLA SICUREZZA, POTERE DI DIFFIDA AGLI AMMINISTRATIVI**

**LA SITUAZIONE ATTUALE - ORA LA COMPETENZA SPETTA SOLTANTO AL PERSONALE A CUI SONO ATTRIBITE FUNZIONI ISPETTIVE**

**Violazioni interessate**

**Libri paga**

Difetto di tenuta dei libri paga e matricola

Titolare dell'azienda

**Omessa o ritardata denuncia di variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio, la sua residenza oppure la sede dell'azienda.**

#### **Cessazione dell'attività**

- **Omessa o ritardata denuncia della cessazione dell'attività**
- **Omessa o ritardata comunicazione di variazione o della cessazione dell'attività**
- **Omessa o ritardata denuncia di comunicazione del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio**

#### **Infortuni e malattie**

- **Omessa o ritardata denuncia di infortunio sul lavoro**
- **Omessa o ritardata denuncia di malattia professionale**

[N. 10 \( parte B\) - pagina 73 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 23 luglio 2007

### **PENSIONI, SVOLTA IN 20 PUNTI**

### **TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI SI AVVIA UNA NUOVA FASE DI CONCERTAZIONE**

#### **L'ABC DELL' ACCORDO DEL 20 LUGLIO**

#### **A**

##### **ANZIANITA'**

- Con l'accordo raggiunto da Governo e parti sociali, i requisiti per la pensione di anzianità subiscono una rilevante modifica rispetto alle regole attuali.

Dal 1° gennaio 2008 sarà necessario avere 58 anni di età (59 per gli autonomi) e 35 di contributi.

Dal 1° luglio 2009 si entra invece nella fase delle "quote": il requisito sarà una combinazione dell'età anagrafica e dei contributi, con un vincolo però sul primo requisito.

In particolare, dal 1° luglio occorrerà una quota di 95, ma con età di almeno 59 anni (60 per gli autonomi); dal 1° gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età di 61 anni (62 per gli autonomi)

- Per il pensionamento di anzianità occorre, peraltro, il rispetto delle "finestre" di uscita dal lavoro e la pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.

In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della **domanda**.

#### **B**

##### **BONUS**

Si esaurisce al 31 dicembre 2007 il "bonus" che la legge n. 243/2004 riconosceva ai dipendenti che, avendo maturato il diritto al pensionamento di anzianità, vi rinunciassero continuando a lavorare.

Il "bonus" consiste nell'aggiunta in busta paga della quota contributiva destinata all' Ivs, con il corrispondente "congelamento del trattamento pensionistico".

Attualmente l'attenzione è posta alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori (impiegati in attività usuranti, in mobilità) di anticipare la data del pensionamento rispetto alle regole comuni.

## **C**

### **COMMISSIONI**

Parte della riforma è demandata al lavoro di commissioni istituite fra Governo e parti sociali:

- entro settembre 2007 una commissione dovrà definire le attività che possono essere definite "usuranti", considerando fra esse le attività già definite tali nel 1999, i lavoratori notturni, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena, i conducenti di mezzi pubblici pesanti;
- una specifica commissione esaminerà la possibilità di utilizzare quattro finestre di uscita dal lavoro per i lavoratori con alta anzianità contributiva;
- una commissione definirà la detassazione dei premi di risultato;
- una commissione si occuperà dei coefficienti di trasformazione.

## **D**

### **DONNE**

Non dovrebbe essere ritoccata l'età del pensionamento di vecchiaia delle donne, che rimane a 60 anni, particolare attenzione potrebbe essere loro riservata dall'apposita Commissione che si occuperà delle finestre di uscita dal lavoro.

Peraltro, la legge 243/2004 prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, sia confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti ed a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

## **E**

### **ENTI PREVIDENZIALI**

Si continua a prospettare l'ipotesi di razionalizzare l'organizzazione del sistema degli enti previdenziali per aumentarne l'efficacia e ridurre gli oneri di gestione del sistema stesso.

Il governo si impegna a presentare un piano industriale che individui le possibili sinergie fra gli enti relativamente alle sedi, agli acquisti, ai sistemi informatici ed agli uffici legali.

Viene introdotta una sorta di "clausola di salvaguardia" per cui, se dal 2011, il processo di razionalizzazione non producesse il risparmio

ipotizzato (almeno 3,5 miliardi di euro), saranno aumentati dello 0,09% i contributi su tutte le retribuzioni.

## **F FINESTRE**

Sarà esaminata la possibilità di inserire, nei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, sia per uomini che per donne, finestre di uscita verso la pensione.

Anche in questo caso una Commissione composta dal Governo e dalle parti sociali dovrà concludere i lavori entro il prossimo mese di settembre.

Il problema delle finestre, che passeranno a quattro, inerisce quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici.

Lo scopo è di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento.

## **G GRADUAZIONE DEI REQUISITI**

Governo e parti sociali potranno concordare una diversa graduazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed un diverso stanziamento al fondo lavoratori usuranti, a condizione che gli oneri complessivi non superino quelli determinati dall'accordo del 20 luglio e che il fondo abbia una dotazione finanziaria non inferiore a due miliardi di euro.

## **H HELP DESK**

Si preannuncia un periodo infuocato per gli help desk attivi presso gli istituti previdenziali ed il ministero del Lavoro.

Nelle prossime settimane saranno infatti chiamati ad informare i lavoratori sulle novità previste dall'accordo sulla riforma previdenziale.

Il Contact Center Integrato di inps ed Inail fornisce informazioni su aspetti normativi, procedurali e su singole pratiche.

Il servizio è raggiungibile attraverso il numero 803.164 ed è gratuito.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi.

Per l'Inpdap è attivo il numero verde 800.10.50.00

Il risponditore automatico funziona tutti i giorni, 24 ore su 24; gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

## **I INCENTIVI**

L'accordo non prevede l'introduzione di particolari incentivi per la permanenza al lavoro, introduce però l'ipotesi di maggiore detassazione del premio di risultato per la quale verranno stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2008.

## **L**

### **LAVORATORI PARASUBORDINATI**

Viene previsto l'aumento delle aliquote contributive per la gestione separata dei collaboratori differenziando fra lavoratori parasubordinati che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria e lavoratori che sono, invece, altrimenti assicurati.

Per i primi viene previsto dal 1° gennaio 2008 un aumento di un punto all'anno fino a tre punti, per gli altri l'aumento di un punto dal 1° gennaio 2008.

L'aumento contributivo porterà con sé l'equivalente aumento dell'accredito ai fini pensionistici.

## **M**

### **MINIMI PENSIONISTICI**

L'aumento delle pensioni di minor importo è inserito nel provvedimento in corso di discussione in Parlamento ed andrà a riguardare un numero significativo di pensionati (circa 3.100.000) di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne.

Gli importi non saranno corrisposti mensilmente, ma arricchiranno nel 2007 gli assegni di fine anno, diventando, invece, una sorta di quattordicesima mensilità.

L'emendamento governativo prevede, infatti, la corresponsione, nel 2007, con la rata della pensione di novembre o con la tredicesima mensilità, mentre dal 2008 sarà corrisposta con la pensione di luglio.

Gli importi dell'una tantum sono differenziati a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato, che è richiesta in misura lievemente più alta per i lavoratori autonomi.

La somma aggiuntiva spetta a condizione che l'interessato non possieda un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Essendo tale importo pari, per l'anno 2007, ad euro 5.669,82 annui, il limite reddituale che consente di beneficiare della somma aggiuntiva è, per quest'anno, pari a 8.504,73 euro.

## **N**

### **NEGOZIATO**

L'accordo tra Governo e sindacati è stato raggiunto alle 6,30 di venerdì 20 luglio, dopo una trattativa durata otto ore.

La discussione era iniziata durante la campagna elettorale per le politiche del 2006, con l'inclusione dell'abolizione dello "scalone" previsto dalla riforma Maroni nel programma dell'Unione.

Il negoziato vero e proprio è partito nello scorso giugno ed è stato più volte sul punto di fallire.

Un primo tentativo di accordo è saltato nella notte tra il 26 e 27 giugno, quando le parti si sono accordate solamente sull'aumento delle pensioni più basse.

I punti più controversi sono stati la determinazione degli "scalini" e delle "quote" e la definizione del numero di lavoratori in attività usuranti, esclusi dalla riforma.

Sul tavolo anche la richiesta dei sindacati di prevedere incentivi per chi fosse rimasto volontariamente in attività oltre i termini di legge.

Nei giorni scorsi l'accelerazione, dopo il richiamo del governatore di Bankitalia Draghi e le minacce di dimissione del ministro delle Politiche comunitarie Emma Bonino.

## **O**

### **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella determinazione dell'età pensionabile è destinato ad essere molto incisivo anche in futuro.

I sindacati faranno infatti parte di tutte le commissioni che avranno il compito di definire importanti aspetti applicativi della riforma.

## **P**

### **PREMI DI RISULTATO**

Nella prossima legge finanziaria sarà stanziato un importo di 150 milioni di euro per il 2008, al fine di detassare le risorse contrattate per i premi di risultato.

Anche in questo caso sarà istituita una Commissione tra Governo e parti sociali che, entro il 15 settembre 2007, dovrà definire le modalità tecniche di implementazione.

Al momento, infatti, la detassazione è riconosciuta solo per i premi di natura variabile e condizionata da miglioramenti produttivi o aziendali, per la parte che non supera il 3 per cento della retribuzione complessivamente corrisposta nell'anno al lavoratore.

## **Q**

### **QUOTE**

Dal primo luglio 2009 i requisiti per il pensionamento di anzianità dovrebbero essere sostituiti dal meccanismo delle "quote": una combinazione tra l'età anagrafica con gli anni di contribuzione.

Le quote vanno in progressione: si parte da 95 nel 2009 per i lavoratori dipendenti (96 per gli autonomi), per arrivare dal primo gennaio 2013 a quota 97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi.

## **S**

### **SCALONE E SCALINO**

Se fosse rimasta in vigore la legge 243/2004, dal primo gennaio 2008 l'età minima per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti sarebbe passata in un solo colpo da 57 a 60 anni, quella dei lavoratori autonomi a 61, restando fermo il requisito contributivo, minimo, di 35 anni.

L'età non sarebbe stata rilevante solo in presenza di almeno 40 anni di contribuzione.

Lo "scalone" è stato sostituito, nell'accordo raggiunto fra Governo e Parti sociali, con un aumento graduale, ossia con gli "scalini" che ogni 18/24 mesi fanno aumentare i requisiti per il pensionamento di anzianità.

## **T**

### **TASSI E COEFFICIENTI**

Viene rimandato al lavoro dell'apposita commissione uno dei punti più discussi e controversi che più hanno reso travagliato questi ultimi mesi.

La revisione dei coefficienti di trasformazione, la cui applicazione determina la rivalutazione dei contributi versati ai fini del trattamento pensionistico, è stata infatti rinviata al 2010 con la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 335/1995.

Inoltre, i coefficienti saranno applicati automaticamente ogni tre anni.

Nelle more dell'eventuale modifica legislativa proposta dalla commissione che dovrà considerare le dinamiche attuariali e demografiche che incidono sui coefficienti, si applica la normativa vigente, nella quale viene, però, introdotta l'applicazione ogni tre anni dei coefficienti, il cui aggiornamento è effettuato con decreto Interministeriale lavoro-economia.

## **U**

### **USURANTI**

L'ipotesi conclusiva che una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali dovrà elaborare, entro il mese di settembre 2007, parte dall'intenzione di anticipare di tre anni il pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Dovranno essere considerati:

- lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 1999;
- lavoratori considerati notturni secondo i criteri del d.lgs 66/2003;
- lavoratori addetti a linea catena;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti.

## **V**

### **VECCHIAIA**

Il diritto alla pensione di vecchiaia dovrebbe continuare a scattare quando si verificano le seguenti tre condizioni:

- età (65 anni per gli uomini, 60 per le donne)
- contribuzione minima (almeno 20 anni, comunque accreditati, da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, ecc. ). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
  - avevano già tale anzianità
  - o avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
  - o erano stati autorizzati ai versamenti volontari
- cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti.

Quanto sopra è peculiare del regime retributivo, che continua ad applicarsi a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.

Il regime contributivo è, invece, proprio di chi ha cominciato a lavorare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995, e tiene conto della totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.

Con la legge n. 243/2004, a partire dal 2008 l'età pensionabile sarà di 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne.

Un terzo sistema è quello "misto" che si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. In base a questo sistema l'importo della pensione viene calcolato pro-quota tenendo conto degli anni trascorsi nei due regimi.

## **Z**

### **ZERO COSTI**

L'impatto della riforma pensionistica sarà di dieci miliardi di euro in dieci anni, ma i costi delle nuove misure, come spiegato venerdì 20 luglio dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa "saranno pari a zero", cioè coperti interamente all'interno del sistema previdenziale.

Nello specifico, la revisione dello "scalone" costerà 7,1 miliardi ed il fondo per i lavori usuranti 2,9 miliardi.

La copertura verrà principalmente dagli Enti previdenziali (3,5 miliardi) e dall'aumento delle aliquote per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati (3,6 miliardi) e dei subordinati non esclusivi (0,8).

Altre risorse verranno dalla sospensione per un anno dell'indicizzazione delle pensioni superiori a 8 volte il minimo (1,4 miliardi) e dall'armonizzazione di fondi speciali (0,7 miliardi).

#### [N.11 \( parte B\) - pagina 81 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 26 luglio 2007

**LA MANOVRA D'ESTATE - CONFIRMATE DA MONTECITORIO LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ASSEGNI BASSI**

**PENSIONI, AUMENTI A DUE LIVELLI**

**IMPORTI 2007 NEL PAGAMENTO DI NOVEMBRE O CON LA TREDICESIMA**

**IL LIMITE D'ETA' - POTRANNO ACCEDERE ALL' AGEVOLAZIONE GLI ASSISTITI DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 64 ANNI**

**I BENEFICI - LA SOMMA AGGIUNTIVA E L'INCREMENTO PER I SOGGETTI DISAGIATI NON COSTITUISCONO REDDITO AI FINI FISCALI**

#### [N. 12 \(parte B\) - pagina 84 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

**PREVIDENZA - E' ARRIVATA ALLE ULTIME MENSILITA' LA MISURA VARATA CON LA RIFORMA MARONI**

**IL BONUS PENSIONI AL CAPOLINEA**

**CHIUSO AL 30 GIUGNO L'ACCESSO ALL'INCENTIVO PER RESTARE IN AZIENDA**

**FINESTRA DECISIVA - CHI MATURA I REQUISITI NEL TRIMESTRE ATTUALE DEVE ATTENDERE FINO AL NUOVO ANNO PER IL RITIRO**

**Solo per i dipendenti privati**

### **La legge**

Il bonus è stato introdotto dalla riforma Maroni, la legge 243/04, all'articolo 1, commi 12 e seguenti con l'obiettivo "del contenimento degli oneri nel settore pensionistico".

### **Gli interessati**

L'incentivo era riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.

### **Il meccanismo**

Con il bonus, chi sceglieva di rimanere al lavoro rinunciava all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, pari a circa il 33% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori.

### **I requisiti**

Il bonus era diretto a chi aveva maturato o raggiungeva i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2007 sono di 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età (oppure 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età)

### **Dopo il bonus**

L'importo della pensione che spetta dopo aver usufruito del bonus sarà "cristallizzato", vale a dire calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.

Da gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione.

I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

[N. 13 \(parte B\) - pagina 86 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

**NEI NUOVI CORSI DI LAUREA SPAZIO AI DOCENTI DI RUOLO**

### **Le misure**

#### **Numero minimo di docenti**

I corsi del nuovo ordinamento devono poter contare su un minimo di quattro docenti per anno accademico.

Di conseguenza, i corsi di laurea triennale non potranno essere attivati con meno di 12 docenti di ruolo, mentre il tetto minimo per quelli di laurea magistrale è fissato ad 8 docenti.

Dovrà essere coperto almeno il 50% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti di ogni corso di laurea

### **Numero sostenibile di studenti**

Le linee guida fissano anche il numero massimo di studenti considerati sostenibili per quattro tipologie di corso di laurea.

Per le lauree triennali, ad esempio, alcune classi scientifiche (biotecnologie, chimica, fisica, matematica) hanno il tetto a 75 studenti, altre (quelle di ingegneria e farmacia) a 150.

Il livello si alza a 230 per le classi di lettere, geografia ed area economica, ed a 300 per scienze dei servizi giuridici, scienze della comunicazione e sociologia.

Gli atenei sono tenuti a comunicare le situazioni di criticità e ad attuare le contromisure.

L'adozione di queste azioni è soggetta a valutazione ed influisce sulla ripartizione delle risorse.

### **"Taglio" ai corsi di laurea**

Obiettivo dichiarato delle Linee guida è la "riduzione complessiva dell'offerta".

L'attivazione di più corsi nell'ambito della stessa classe di laurea deve essere motivata ed autorizzata dal Cun

### **Trasparenza**

Il documento fissa anche i requisiti minimi dei regolamenti didattici, che devono riportare tutte le caratteristiche degli insegnamenti, le modalità di svolgimento ed i crediti assegnati.

#### [N. 14 \( parte B\) - pagina 88 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

***IMMIGRAZIONE - INGRESSO FUORI DALLE QUOTE PER LA RICERCA SCIENTIFICA***

***PORTE APERTE AGLI STUDENTI STRANIERI***

***NUOVE PROCEDURE - VIA LIBERA AI PROVVEDIMENTI CHE AGGIORNANO LE DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATI***

### **Parte C**

#### [N. 1 \( parte C\) - pagina 96 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

***ASSISTENZA***

***DISABILI, PERMESSO SENZA TETTO A 18 ORE***

#### [N.2 \(parte C\) - pagina 96](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 7 luglio 2007

***WELFARE - LIMITI TRA TRATTAMENTI DI PENSIONE E MALATTIA INDENNITA' LEGATE AL CUMULO***

#### [N. 3 \( parte C\) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

## **FAMIGLIA**

### **AFFIDAMENTI CONDIVISI, ASSEGNI SEPARATI**

*Tribunale di Napoli, Sezione I, sentenza 3 gennaio 2007 n. 25 –  
Presidente Montella*

[N. 4 \(parte C\) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

#### **STRANIERI**

#### **PER I MINORI PIU' ISTANZE DI ASILO**

Quadruplicano le domande di asilo da parte dei minori stranieri non accompagnati.

[N. 5 \(parte C\) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**SUPERATA LA META' DELL' ANNO EUROPEO DELLE PARI  
OPPORTUNITA' SI CONTANO 20 PROPOSTE DI LEGGE - GLI  
INTERVENTI SI CONCENTRANO SULLA SFERA PUBBLICA MA RESTA  
IL NODO RISORSE**

#### **DONNE, LA POLITICA AVANZA (PIANO)**

**CARRIERA IN ROSA - META' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
PREFERISCE ASSUMERE UN UOMO: UN FATTORE DA CONSIDERARE  
PER RISPONDERE CON MISURE EFFICACI**

[N. 6 \(parte C\) - pagina 100 -](#)

**IL CONGEDO - IL CONGEDO "ANTE PARTUM"**

#### **MATERNITA', RITOCOCCO ALLE REGOLE**

**IL CRITERIO - IL DATORE DI LAVORO DEVE CALCOLARE DUE  
MESI A RITROSO SENZA TENER CONTO DELLA DATA PRESUNTA  
DI NASCITA**

Cambiano le regole per la determinazione del periodo di congedo di maternità ante partum delle lavoratrici.

L' Inps, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007 rivede il metodo di calcolo dell'astensione dal lavoro, che spetta alle lavoratrici prima della nascita del bambino, basato sulla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.

[N. 7 \(parte C\) - pagina 100 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**COPPIE DI FATTO - MESSO A PUNTO UN TESTO BASE CHE  
PUNTA A SUPERARE IL DISEGNO DI LEGGE SUI "DICO"**

#### **LA CONVIVENZA PROVA IL CONTRATTO**

**IL "CUS" DEVE ESSERE DICHIARATO A NOTAIO O GIUDICE DI  
PACE**

#### **Confronto fra DICO e CUS**

**Ambito di applicazione ed interessati**

#### **DICO**

Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possono vedere attestata la loro convivenza all'anagrafe.

Se la dichiarazione all'anagrafe non è contestuale, il convivente che l'ha resa deve avvisare l'altro con raccomandata.

### **CUS**

L'unione solidale è un contratto tra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune: va resa al giudice di pace, presso il quale è istituito un Registro, o ad un notaio che poi dovrà trasferirla all'autorità giudiziaria.

## **Salute ed assistenza**

### **DICO**

Ciascun convivente può indicare l'altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere; gli ospedali devono disciplinare le modalità del diritto di accesso del convivente per la visita e l'assistenza.

### **CUS**

In assenza di disposizioni specifiche, ed in caso di incapacità, tutte le decisioni sullo stato di salute ed in generale di carattere sanitario, comprese quelle sulla donazione degli organi, sono assunte dall'altra parte di un'unione solidale.

## **Successioni**

### **DICO**

Trascorsi 9 anni di convivenza, un partner concorre alla successione legittima dell'altro; fatti salvi i diritti dei legittimari gli spettano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza della vita comune.

### **CUS**

La parte di unione solidale concorre all'eredità insieme ai legittimari: quando concorre con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, ha diritto almeno ad un quarto dell'eredità.

## **Lavoro e pensioni**

### **DICO**

Legge e contratti devono disciplinare trasferimenti ed assegnazioni in maniera da favorire la convivenza; la riforma previdenziale dovrà determinare i trattamenti con prestazioni commisurate alla durata della convivenza.

### **CUS**

Durata almeno triennale della convivenza per usufruire di misure di favore sui passaggi di sede; alla parte superstite deve essere assegnato un trattamento conforme alla durata della vita comune ed ai diritti dei figli.

[N. 8 \(parte C\) - pagina 103 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRA' STILATA SU  
MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIU' TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN  
BIANCO"**

**LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA  
VOLONTA' DELLA DONNA**

[N. 9 \( parte C\) – pagina 105 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 15 luglio 2007

**COPPIE DI FATTO - I REGIMI PREVISTI NEL MATRIMONIO E NEL  
DdI SUI CONTRATTI DI UNIONE SOLIDALE**

**NEI "CUS" PATRIMONIO UNICO**

**LA SCELTA PER LA COMUNIONE DEI BENI DEVE ESSERE  
ESPLICITA**

## **Il confronto**

### **Una prospettiva rovesciata**

Nel matrimonio, per instaurare il regime di separazione occorre dichiararlo, altrimenti scatta il regime della comunione.

Nei Cus serve invece un'espressione di volontà delle parti per instaurare la comunione dei beni.

### **L'acquisto di beni**

Nel matrimonio il silenzio dei coniugi vale dunque come assenso alla comunione dei beni.

Si può pattuire di escludere un dato acquisto dal regime di comunione e si può prevedere che certi acquisti cadano in comunione in futuro.

Nei Cus, invece, la scelta della comunione sembrerebbe totalizzante: le parti devono indicare espressamente se vogliono assoggettare alla comunione l'acquisto di un bene effettuato da uno solo dei due.

[N. 10 \( parte C\) - pagina 106 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

**DIRITTO PENALE - MASSIMA SEVERITA' CON I REATI SESSUALI  
SUI MINORI NESSUNA SCUSANTE**

Nessuna scusante per chi compie un atto di violenza sessuale nei confronti di una persona con meno di 14 anni.

Non può invocare l'ignoranza dell'età della parte offesa.

[N. 11 \(parte C\) - pagina 107 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

**CASSAZIONE ED ESPULSIONI - NON BASTA FAR PARTE DI  
UN' ASSOCIAZIONE**

**L' ISCRIZIONE AL CLUB NON SALVA IL GAY**

**BACIO CONTESTATO - POLEMICHE DOPO IL FERMO, DA PARTE DEI  
CARABINIERI, DI DUE OMOSESSUALI PER ATTI OSCENI IN LUOGO  
PUBBLICO DAVANTI AL COLOSSEO**

## **I principi**

### **Cassazione, n. 16417/07**

Ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, venendo al concreto, se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità (...)

E' da ritenere che la semplice iscrizione (nel caso in esame duplice) ad un club di omosessuali non rappresenti una prova sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell'iscritto, la quale pure potrebbe provarsi con il ricorso alla prova orale.

**PROVINCIA DI ROMA  
DIPARTIMENTO XI<sup>^</sup> - SERVIZIO I<sup>^</sup>  
AREA CENTRI IMPIEGO  
DIRIGENTE : *Dottor Antonio Capitani***

**Ufficio politiche attive del lavoro, comunicazione &  
coordinamento dei Centri per l' Impiego della Provincia di  
Roma**

**RESPONSABILE : *Signora Roberta Tamburri***

***RASSEGNA STAMPA ANNO 2007***  
**relativa al materiale giuridico pubblicato nel mese di  
LUGLIO**

**CURATA dalla *Dott.ssa Silvana Abruzzi***

**Dal mese di aprile 2006 in via sperimentale -e da maggio a  
regime- è possibile effettuare una consultazione immediata degli  
articoli in rassegna.**

PER APRIRE IL COLLEGAMENTO ENTRARE SU [www.informaservizi.it](http://www.informaservizi.it)  
ALLA CASELLA RASSEGNA STAMPA ( IN ALTO A SINISTRA ),  
POSIZIONARSI CON IL MOUSE SULL'INDICE E CLICCARE SUL NUMERO  
DELLA PAGINA RELATIVA ALL'ARTICOLO PRESCELTO.

DOPO AVER VISIONATO IL CONTENUTO DI UN DETERMINATO  
ARTICOLO, SI PUO' TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE  
CLICCANDO A SINISTRA SULLA LINGUETTA "SEGNALIBRI" (BOOKMARKS  
in lingua inglese ) IN POSIZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE  
SECONDO LE VERSIONI DI ACROBAT READER.

SI HA COSI' , SUBITO, UN QUADRO ANALITICO E COMPLETO DI TUTTO  
IL DOCUMENTO, POI SI CLICCHERA' UNA VOLTA SULLA PARTE DEL  
TESTO SULLA QUALE SI DESIDERA ENTRARE.

CHI HA UN MONITOR DOVE NON SONO EVIDENTI I SEGNALIBRI, VADA  
CON IL MOUSE ALLA CORNICE SINISTRA DEL DOCUMENTO FINCHE' IL  
CURSORE NON APPARE COME UNA DOPPIA LINEA VERTICALE, PREMA IL  
TASTO SINISTRO DEL MOUSE DUE VOLTE ED I SEGNALIBRI  
COMPARIRANNO.

**P A R T E A - MATERIALE GIURIDICO INERENTE LE  
COMPETENZE ISTITUZIONALI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO  
PUBBLICATO NEL MESE DI LUGLIO**

## Indice

### [N.1 \(parte A\) - pagina 29 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**LAVORO - IN UNA CIRCOLARE IL MINISTERO CHIARISCE I DUBBI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 36 bis**

**SOMMERSO CON SANZIONE FACILE**

**PUNITE ANCHE COLLABORAZIONI NON FORMALIZZATE DEI FAMILIARI**

**IL CUMULO - L' OCCUPAZIONE DI UN CLANDESTINO SCONTA, OLTRE LA PENA CONNESSA AL REATO, IL PAGAMENTO DI ALMENO 3MILA EURO**

Maxisanzione a tutto campo per l'impiego di lavoratori senza valida giustificazione formale.

Con la nota del 4 luglio (prot. n. 25/I/8906) il ministero del Lavoro precisa come debba essere punita quale attività "in nero", oltre a quella del lavoratore subordinato, anche quella dell'autonomo, la prestazione dei co.co.co. e, non ultima, la collaborazione dei familiari.

### [N.2 \( parte A\) - pagina 30 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**COMPETENZE - CONFLITTO CON LE ENTRATE**

**ANCORA LITE SUI VECCHI DOSSIER**

**LA QUESTIONE - LA CONTROVERSIA CON L'AGENZIA RIGUARDA LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE PER ILLECITI CONTESTATI ENTRO L' 11 AGOSTO 2006**

### [N.3 \(parte A\) - pagina 32 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

**Domande e risposte**

**sui temi del permesso di soggiorno, della cittadinanza e delle pratiche per l'assunzione degli stranieri**

### [N. 4 \( parte A\) - pagina 33 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

**CASSAZIONE - VERSAMENTO PER I SOLI DIPENDENTI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI INPS**

**CONTRIBUTI DI MOBILITA' LEGATI ALLE INDENNITA'**

**NULLA E' DOVUTO PER I LAVORATORI IN LISTA MA PRIVI DEI REQUISITI**

**Lo stralcio**

**Cassazione Lavoro, sentenza 20 giugno 2007, n. 14305**

### [N.5 \(parte A\) - pagina 35 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 12 luglio 2007

**LE MALATTIE INFERIORI AD UN MESE NON PROROGANO LA SCADENZA DELL' APPRENDISTATO**

## **L' ASSENZA BREVE NON RINVIA I TERMINI**

**LA DEROGA - LA REGOLA GENERALE STABILISCE IL DIFFERIMENTO DEL RAPPORTO NEL CASO DI EVENTI CHE IMPEDISCONO L'ADDESTRAMENTO**

Le malattie di breve durata, che non superano il mese continuativo o per sommatoria, non sospendono il contratto di apprendistato la cui durata non viene, conseguentemente, prorogata di un pari periodo.

Lo ribadisce il ministero del Lavoro rispondendo con la nota n.17/2007 all'istanza di interpello proposta dall' Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Bologna.

[N. 6 \(parte A\) - pagina 36 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRA' STILATA SU MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIU' TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN BIANCO"**

**LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA VOLONTA' DELLA DONNA**

[N. 7 \( parte A\) – pagina 38 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**INTERINALI, TEMPO DI VERIFICHE SULL' ATTIVITA' PREVALENTE**

[N. 8 \( parte A\) – pagina 38 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**DOPO LA LEGGE BIAGI – REQUISITI INDISPENSABILI**

**I TEMPORANEI SONO L' ECCEZIONE**

**APPROCCIO RESTRITTIVO - NON BASTA LA RICHIESTA, PER AVERE ADDETTI IN AZIENDA DEVONO ESSERE RICONTRATE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE**

Per avere in azienda lavoratori somministrati, non sempre basta la sola richiesta all'agenzia per il lavoro.

Affinché quest'ultima possa procedere all'avviamento, devono sussistere le specifiche condizioni richieste dalla legge.

La stessa Cassazione riconosce tuttavia (sentenza n.6820/2005) che la verifica della ricorrenza delle concrete condizioni in cui è consentito procedere alla somministrazione è tutt'altro che agevole.

Soprattutto per la modalità più diffusa, quella a tempo determinato.

[N. 9 \( parte A\) – pagina 39 –](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**SELEZIONE DEL PERSONALE: Domande e risposte**

[N. 10 \(parte A\) - pagina 41 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

**MOTIVI FAMILIARI - BASTA UNA CIRCOLARE PER RIPRISTINARE LA PRASSI**

**QUALE PERMESSO PER I 18ENNI**

Sulla tipologia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri che diventano maggiorenni in Italia si infittisce il dibattito.

[N. 11 \(parte A\) - pagina 42 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 LUGLIO 2007

**LAVORO - I REGISTRI PAGA E MATRICOLA DEVONO ESSERE PRESENTI LA' DOVE VIENE EFFETTUATA L'ATTIVITA'**

**I LIBRI SEGUONO IL LAVORATORE**

**MA E' DIFFICILE RISPETTARE L'OBLIGO NELLE OCCUPAZIONI ITINERANTI**

**LA CONTESTAZIONE - COMMINATA UNA SANZIONE AD UNA COOP PER LA MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DI UN SOCIO-ARTISTA IMPEGNATO IN DISCOTECA**

**LA VIA D'USCITA - PER IL "REPERTORIO" INFORTUNI UNA CIRCOLARE DEL 1959 HA CONSENTITO LA CONSERVAZIONE NELLA SEDE AZIENDALE**

[N.12 \( parte A\) - pagina 43 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 24 luglio 2007

**SARA' ABROGATO IL JOB - ON - CALL, FINORA POCO UTILIZZATO E LA LEGGE BIAGI "TIENE"**

**OCCUPAZIONE - PREVISTO UN AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO D'INSERIMENTO CON INCENTIVI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GIOVANI, DONNE E "OVER 50"**

[N. 13 \( parte A\) - pagina 44 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

**PER L'APPRENDISTATO ARRIVA L'ORA DEL RILANCIO**

**LE MODIFICHE ALLA LEGGE BIAGI**

**SARA' FAVORITO IL PART TIME OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI**

**Modifiche alla legge Biagi :**

**Contratti a termine**

I contratti a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che hanno superato i trentasei mesi andranno firmati presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

**Premi di risultato**

Più peso alla contrattazione di secondo livello.

Con il protocollo appena firmato vengono inserite una serie di misure che potenzieranno sul piano economico i premi di risultato.

Sul come e quando bisognerà attendere un decreto del ministero del Lavoro e dell' Economia

### **Straordinari**

Sarà abolita la legge del 1995 che prevede un costo del lavoro maggiore per le ore di lavoro straordinario.

Questo si tradurrà in un alleggerimento dei costi per le imprese ed in buste paga più pesanti per i dipendenti.

Il provvedimento sarà inserito in Finanziaria.

### **Donne**

Avranno una sorta di corsia privilegiata per accedere al Fondo di microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.

Ma soprattutto formazione ad hoc, sgravi ed incentivi mirati.

E poi più servizi per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro.

### [N. 14 \( parte A\) - pagina 46 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

### ***IMMIGRATI - CON DECRETO DELL'INTERNO SOGGIORNI BREVI, MODELLI IN ARRIVO Presenza da dichiarare***

#### **Legge 68/2007**

Il cittadino straniero che entra in Italia per una permanenza, comunque, non superiore a tre mesi, per visita, turismo, affari e studio, non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, ma ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza.

#### **L'autocertificazione**

E' atteso a giorni il decreto del ministero dell' Interno che dovrà contenere i criteri per la predisposizione dei modelli di autocertificazione. Nel modulo, in doppia copia, lo straniero dichiara i propri dati anagrafici, gli estremi del documento (passaporto), la data di ingresso in Italia, gli estremi del visto di ingresso e l'indirizzo presso il quale avrà il domicilio durante la sua permanenza in Italia.

### [N. 15 \( parte A\) – pagina 47 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

### ***DAL MINISTERO LA CIRCOLARE CHE ATTUA LA FINANZIARIA INGRESSO AL LAVORO SOLO A PARTIRE DA 16 ANNI NOVITA' DA SETTEMBRE - L'ETA' MINIMA NON PUO' ESSERE INFERIORE A QUELLA IN CUI CESSA L'OBBLIGO SCOLASTICO DI RECENTE ELEVATO A 10 ANNI***

Per l'ammissione al lavoro di minori dal 1° settembre saranno necessari i 16 anni di età e non più i 15, come previsto dalla legge 977/67.

Sia pure con un certo ritardo, il ministero del Lavoro si è pronunciato sull'entrata in vigore dei nuovi requisiti al lavoro minorile previsti dalla finanziaria 2007.

## Articoli riportati

N.1 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**LAVORO - IN UNA CIRCOLARE IL MINISTERO CHIARISCE I DUBBI SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 36 bis**

**SOMMERSO CON SANZIONE FACILE**

**PUNITE ANCHE COLLABORAZIONI NON FORMALIZZATE DEI FAMILIARI**

**IL CUMULO - L' OCCUPAZIONE DI UN CLANDESTINO SCONTA, OLTRE LA PENA CONNESSA AL REATO, IL PAGAMENTO DI ALMENO 3MILA EURO**

Maxisanzione a tutto campo per l'impiego di lavoratori senza valida giustificazione formale.

Con la nota del 4 luglio (prot. n. 25/I/8906) il ministero del Lavoro precisa come debba essere punita quale attività "in nero", oltre a quella del lavoratore subordinato, anche quella dell'autonomo, la prestazione dei co.co.co. e, non ultima, la collaborazione dei familiari.

La nota precisa l'effettiva portata del regime sanzionatorio per il sommerso introdotto dalla legge di conversione del decreto Bersani: l'articolo 36-bis della legge 248/06 prevede, infatti, sanzioni tra i 1.500 ed i 12mila euro, oltre a 150 euro per ogni giornata di impiego effettivo.

Dopo alcune incertezze iniziali, viene cos' ad affermarsi la linea di maggiore rigore per tutti quei rapporti che, all'atto della verifica, non risulteranno "dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria".

E' una soluzione che mette tuttavia a rischio di sanzioni alcuni dei rapporti lavorativi "naturalmente" oggetto di minore formalizzazione, come il lavoro autonomo occasionale e le collaborazioni familiari.

Per evitare le sanzioni, in tali casi, la diligenza dell'impresa potrebbe infatti non bastare.

L'ordinamento prevede che per il lavoratore trovato in nero, oltre alle sanzioni per il sommerso, l'impresa debba procedere alla sua regolarizzazione, ossia all'assunzione.

Ma non sempre ciò è giuridicamente possibile.

Ccsl, per esempio, per l'impiego di lavoratori clandestini (a cui vanno equiparati quelli con permesso scaduto e non rinnovato nei termini) per cui viene chiarito che, ai fini della maxisanzione, a nulla rileva il fatto che il rapporto, illecito, non possa essere sanato con l'assunzione del lavoratore.

In tali casi, oltre alle sanzioni penali della legge 286/1998 (arresto da tre mesi ad un anno ed ammenda di 5 mila euro per lavoratore), è dovuto un importo in via amministrativa non inferiore, nel minimo, a 3mila euro, a cui vanno aggiunti non meno di 150 euro, pari ad una giornata di lavoro effettivo.

L'impossibilità di sanare il rapporto non esclude la maxisanzione neppure per i minori che siano impiegati in difetto dei requisiti di frequenza scolastica e di età (fino al 1° settembre, rispettivamente pari ad 8 e 15 anni).

Per quanto concerne il lavoro domestico, il fatto che venga eseguito a favore di un datore di lavoro non imprenditoriale non esclude che l'impiego di una colf non regolarmente denunciata sia punito nei predetti termini, oltre alle ulteriori sanzioni.

Essendo previsti dalla legge precisi obblighi di formalizzazione (comunicazione ai Centri per l'impiego ed iscrizione nei libri matricola e paga), sarà agevole dimostrare la mancanza di evidenza pubblica anche per i rapporti non denunciati di co.co.co e di associazione in partecipazione.

A parere del Lavoro nessuna questione si pone con riguardo al fatto che anche la collaborazione del familiare possa svolgersi in forma sommersa e che in tale senso debba essere sanzionata.

Restano tuttavia notevoli problemi legati all'adempimento degli obblighi di legge che, non essendo stabilito l'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego, si limitano all'iscrizione nei libri matricola (non sempre dovuta per l'impresa familiare) ed alle denunce all'Inps ed all'Inail.

Alla prova della genuinità della collaborazione lì dove essa sia appena agli inizi e non possa essere ovviamente dimostrata, a prescindere da volontà elusive, dipende la continuità dell'apporto.

Il rischio è che il familiare che ha appena iniziato la propria attività venga considerato (avendone del resto tutti i caratteri) come un "qualunque" lavoratore in nero.

Lo stesso vale per l'autonomo occasionale, artigiano o meno, per cui la legge non richiede all'impresa alcun adempimento formale.

In tali casi sussiste un evidente rischio di maxisanzione anche solo per l'involontario errore di qualifica del rapporto.

N.2 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**COMPETENZE - CONFLITTO CON LE ENTRATE**

**ANCORA LITE SUI VECCHI DOSSIER**

**LA QUESTIONE - LA CONTROVERSIA CON L'AGENZIA RIGUARDA LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE PER ILLECITI CONTESTATI ENTRO L'11 AGOSTO 2006**

Continua il braccio tra il ministero del Lavoro e l'agenzia delle Entrate sulla competenza per le sanzioni sul lavoro nero, per violazioni constatate prima del 12 agosto 2006.

Il ministero del Lavoro, con la lettera circolare del 4 luglio 2007, prot 8906, ribadisce che l'iniziativa tocca all'agenzia delle Entrate, che invece rifiutano questa "responsabilità".

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 30 maggio 2007, n.35, ha illustrato le novità contenute nell'articolo 36-bis della legge 248/2006 sulle sanzioni per l'utilizzo di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

L'articolo 36-bis, che trova sicuramente applicazione per le constatazioni di irregolarità effettuate dal 12 agosto, stabilisce che, "ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo".

Si è dunque posto il problema della competenza per le violazioni constatate prima del 12 agosto e per le quali, a tale data, non erano state ancora irrogate le relative sanzioni.

L'Agenzia ha precisato che in questo caso la competenza ad irrogare la sanzione spetta comunque alla "direzione provinciale del Lavoro, non rilevando al riguardo la provenienza né la data della constatazione".

Tuttavia, il ministero del Lavoro non ha condiviso l'impostazione delle Entrate.

Infatti, secondo la nota del 1° giugno 2007 (protocollo 25/I/ 6980), le violazioni consumate entro l'11 agosto 2006 e non ancora notificate ai trasgressori ricadono integralmente nel regime procedimentale e sanzionatorio in vigore prima dell'entrata in vigore dell'articolo 36-bis.

Il ministero motiva questo convincimento sul principio giuridico del "tempus regit actum", in forza al quale si applicano le norme di carattere sanzionatorio in vigore al momento della commissione del fatto.

Ora il Lavoro conferma l'impostazione, facendo presente agli ispettori che gli illeciti consumati entro l'11 agosto non sono di loro competenza.

Tuttavia, se l'agenzia delle Entrate darà seguito alla propria impostazione, invierà le pratiche alle direzioni provinciali del Lavoro.

A questo punto si creerà un impasse, perché gli uffici del ministero non accetteranno i "dossier" da definire.

In ogni caso, le direzioni provinciali non potrebbero automaticamente irrogare la sanzione, pena una violazione della procedura prevista dall'articolo 14 della legge 689/1981.

Rispetto a questa obiezione l'agenzia delle Entrate, nella circolare 35, ha osservato che "la decorrenza del termine di 90 giorni va individuato non già nel momento della violazione, ma in quello della conclusione del procedimento di accertamento, ovvero quando l'ente od organo competente ad irrogare la sanzione ha a disposizione non soltanto i risultati dell'indagine svolta dai verificatori ma anche i risultati delle ulteriori indagini che esso abbia ritenuto utile compiere (cfr, in particolare, Cassazione, sezione V, n. 8257 del 18 giugno 2001).

Pertanto, secondo l'agenzia delle Entrate le direzioni provinciali del Lavoro potranno legittimamente procedere con la "contestazione", ex articolo 14 della legge 689/1981, entro 90 giorni dalla data in cui avranno a disposizione le pratiche con i risultati delle verifiche svolte.

Ma tenuto conto che i dossier sospesi -in base agli indirizzi forniti dal ministero- non verranno accettati dagli ispettori del lavoro, è ragionevole presupporre che si configurerà la prescrizione del procedimento.

N.3 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

### **Domande e risposte**

## **sui temi del permesso di soggiorno, della cittadinanza e delle pratiche per l'assunzione degli stranieri**

### **Le regole base sulle assunzioni**

**Siamo interessati all'assunzione di un cittadino extracomunitario e vorremmo delucidazioni circa l'iter da seguire per sbloccare la situazione: ci potreste aiutare, fornendoci in modo sintetico le modalità?**

L'assunzione di un cittadino straniero, residente all'estero, è possibile solo dopo l'emanazione del decreto flussi, mentre non è possibile regolarizzare il rapporto di lavoro con un cittadino straniero presente irregolarmente in Italia.

Ad oggi sono state pubblicate in "Gazzetta Ufficiale" solo le quote per lavoro stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, riservate, però, ai cittadini di determinati Paesi.

Infine, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286/1998 prevede l'assunzione in ogni tempo, al di fuori del decreto flussi, di specifiche professionalità

### **Una dichiarazione per soggiorni brevi**

**Mia moglie è di origine cubana ma dallo scorso anno cittadina italiana; ha invitato per tre mesi i suoi genitori (cubani) che sono entrati in Italia con regolare visto, assicurazioni e fideiussione per mantenimento, al posto di frontiera di Malpensa.**

**Da quanto ho potuto capire non sarebbero soggetti a nessun obbligo di permesso di soggiorno né tramite poste né tramite Questura, è corretto?**

Dal 2 giugno 2007, per un soggiorno di uno straniero in Italia, per motivi di turismo, non è più richiesto, ai fini della permanenza, il permesso di soggiorno, ma è sufficiente presentare una dichiarazione di presenza alla polizia di frontiera, o, entro otto giorni lavorativi, alla Questura.

Peraltro, nella fattispecie, trattandosi di familiari di cittadini comunitari non trova applicazione la normativa sull'immigrazione, ma la disciplina del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30.

### **La carta del familiare per coniuge straniero**

**La cittadina extracomunitaria coniugata con un cittadino italiano dovrà richiedere carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione (5 anni iniziali, rinnovabili) o, viceversa, potrà richiedere in questura una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino dell'Unione?**

Il coniuge straniero di un cittadino comunitario (italiano), anche ai sensi degli articoli 10 e 23 del Dlgs 6 febbraio 2007, n. 30, può chiedere alla Questura, competente per territorio di residenza, la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, redatta su un modello conforme a quello stabilito con decreto dal ministero dell'Interno, non ancora emanato.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Cittadinanza: i tempi dopo il matrimonio**

**Mi sono sposata il 3 febbraio 2007 con un ragazzo del Marocco. Dopo aver spedito il Kit postale per ottenere il permesso di soggiorno abbiamo appuntamento in Questura soltanto il 19 settembre.**

**Ammesso che ottenga il permesso di soggiorno in settembre, quando mio marito potrà richiedere la cittadinanza?**

**Dopo sei mesi, a marzo 2008, o dopo tre anni?**

L'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 dispone che il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno sei mesi in Italia ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stata separazione legale o divorzio.

### **Dove va sollecitato il rinnovo lento**

**La mia baby-sitter ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno il 10 febbraio 2007.**

**Ad oggi nulla ha ricevuto dalla Questura, né la Questura locale ha ricevuto la pratica da Roma.**

**Devo partire ad agosto per il mare in Spagna e volendo la mia baby-sitter usufruire delle ferie a dicembre per tornare in patria, mi vedo costretta a lasciarla a Milano ad agosto senza lavoro e con ferie obbligate.**

**E' possibile che cinque mesi non siano sufficienti ad istruire una pratica?**

L'interessata può rivolgersi direttamente alla Questura e chiedere di sbloccare la pratica al Csa di poste e fissare l'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici.

Dal fotosegnalamento i tempi di consegna del permesso di soggiorno sono di circa due mesi.

N. 4 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

**CASSAZIONE - VERSAMENTO PER I SOLI DIPENDENTI  
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI INPS**

**CONTRIBUTI DI MOBILITA' LEGATI ALLE INDENNITA'**

**NULLA E' DOVUTO PER I LAVORATORI IN LISTA MA PRIVI DEI  
REQUISITI**

**Lo stralcio**

## **Cassazione Lavoro, sentenza 20 giugno 2007, n. 14305**

**Ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (per il quale l'impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore), e del combinato disposto dell'articolo 7, primo e secondo comma, e dell'articolo 16, primo comma, della stessa legge (ai sensi dei quali alcune categorie di lavoratori non hanno diritto all'indennità), le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all'indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che invece non hanno diritto ad usufruire dell'indennità stessa.**

Il contributo di "ingresso alla mobilità" è dovuto solo per quei lavoratori che possono, una volta licenziati all'esito di una procedura di mobilità, ricevere dall'Inps l'indennità.

Sulla base di questo principio,, la Cassazione (sentenza n. 14305 del 20 giugno 2007) ha riformato la decisione di appello che ha, di contro, ritenuto che il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps il contributo per tutti i lavoratori collocati in mobilità e quindi anche per quelli che non hanno i requisiti soggettivi per ricevere il trattamento di mobilità.

La Corte giunge alle conclusioni esposte in base ad un'interpretazione delle diverse norme partendo dall'articolo 5 della legge 223/91.

Tale norma prevede che il datore di lavoro è tenuto a versare alla speciale gestione Inps, per ciascun lavoratore in mobilità, un contributo pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore licenziato che è, a sua volta, legato alla misura del trattamento di integrazione salariale percepito o che sarebbe stato percepito dal dipendente nel periodo immediatamente precedente il licenziamento.

Tale somma, che può essere versata in trenta rate mensili, è pari a nove volte il trattamento mensile di mobilità in caso di licenziamento collettivo non preceduto da un periodo di cassa integrazione straordinaria ed è ridotta a tre volte in caso di raggiungimento di un accordo, durante la procedura di informazione e consultazione sindacale.

La funzione del contributo è, secondo la Cassazione, quella di porre parzialmente a carico del datore di lavoro l'onere economico connesso all'erogazione dell'indennità di mobilità da parte dell'Inps.

Ciò in quanto, da un lato il datore di lavoro trae dall'operazione un "oggettivo vantaggio", che risiede nella possibilità di "liberarsi (senza oneri maggiori) della manodopera eccedente" e, dall'altro, in quanto è interesse del sistema prevenire possibili abusi nel ricorso alla procedura di mobilità.

La somma che il datore di lavoro è tenuto a versare è, dunque, legata al trattamento individuale che il singolo lavoratore riceverà dall'Inps.

Tuttavia la durata dell'indennità di mobilità è variabile ed è legata all'età del lavoratore, nonché all'area geografica di riferimento: la durata aumenta nelle

aree che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa per il Mezzogiorno e per i lavoratori con maggiore anzianità anagrafica.

Ciò premesso, ricorda la Corte che, nell'ipotesi più favorevole, quella di un lavoratore con meno di 40 anni, in aree con normali possibilità di lavoro, la durata del trattamento è di 12 mesi.

Orbene, proprio in questa ipotesi (minima), il finanziamento dell'indennità che l'Inps erogherà al lavoratore è per metà a carico del datore di lavoro (l'altra a carico dell'istituto).

La Corte osserva poi che, se il contributo di mobilità è riferito al singolo lavoratore, rapportato al suo trattamento mensile iniziale ed alla metà (cioè sei mesi) della durata minima iniziale di tale indennità (12 mesi), il contributo non è di carattere generale, destinato a finanziare l'intera gestione della mobilità e neppure quella specifica operazione di riduzione di personale.

Al contrario, è un contributo specifico funzionale al singolo trattamento individuale che verrà erogato dall'Inps.

Secondo la Corte dunque il contributo è riferito a ciascuno dei lavoratori posti in mobilità e non alla loro generalità. Quindi sussiste un rapporto diretto tra l'onere economico, posto in capo al datore di lavoro ed il trattamento che viene poi erogato dall'Inps a ciascun lavoratore.

Nessun contributo è, di contro, dovuto per quei lavoratori che, se pur iscritti nelle liste di mobilità, non hanno diritto alla prestazione assicurativa, per carenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento.

Non beneficiano dell'indennità di mobilità: i dirigenti (peraltro esclusi dal campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi), i lavoratori (impiegati, operai e quadri) con meno di dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivo e lavoratori il cui rapporto di lavoro sia a termine o comunque non abbia carattere continuativo.

N.5 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 12 luglio 2007

**LE MALATTIE INFERIORI AD UN MESE NON PROROGANO LA SCADENZA DELL' APPRENDISTATO**

**L' ASSENZA BREVE NON RINVIÀ I TERMINI**

**LA DEROGA - LA REGOLA GENERALE STABILISCE IL DIFFERIMENTO DEL RAPPORTO NEL CASO DI EVENTI CHE IMPEDISCONO L'ADDESTRAMENTO**

Le malattie di breve durata, che non superano il mese continuativo o per sommatoria, non sospendono il contratto di apprendistato la cui durata non viene, conseguentemente, prorogata di un pari periodo.

Lo ribadisce il ministero del Lavoro rispondendo con la nota n.17/2007 all'istanza di interpello proposta dall' Associazione piccole e medie industrie della Provincia di Bologna.

La brevità del periodo consente, quindi, di derogare alla regola generale, che prevede la sospensione del rapporto di apprendistato ed il differimento della scadenza ogni qualvolta si verificano circostanze (per esempio malattia, infortunio o servizio militare) che impediscano temporaneamente quell'addestramento professionale che ne costituisce la finalità essenziale.

Come sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6134 del 12 maggio 2000, infatti, l'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa, al lavoratore, l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

Natura e finalità del rapporto esigono lo svolgimento effettivo e non meramente figurativo delle prestazioni lavorative da parte del dipendente e della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Ne consegue, pertanto, che dal computo del periodo di apprendistato vanno esclusi sia i giorni di sospensione dell'attività produttiva concordati con i sindacati sia i giorni di assenza per malattia del lavoratore.

Ancora la Cassazione, con sentenza n. 11482 del 2002, afferma che affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia dell'attività di insegnamento da parte del datore, essendo consentito a quest'ultimo di modulare la prestazione dell'apprendista e l'addestramento pratico in relazione alle esigenze dell'organizzazione aziendale.

L'interpello 17/2007 argomenta, però, riprendendo quanto già affermato dal ministero del Lavoro con una nota del 24 dicembre 1981, che interruzioni del rapporto di lavoro dovute a malattie di breve durata (inferiore al mese) non pregiudicano l'addestramento e possono, pertanto, essere considerate ininfluenti rispetto al computo del periodo di apprendistato.

Ovviamente, come avverte la nota del 1981, derivando l'interpretazione dalla prassi consolidata, vale il riscontro con la situazione di fatto, per evitare che si verifichino speculazioni contrarie allo spirito della legge.

Se le malattie non possono essere considerate di breve durata interviene la sospensione del contratto che rimarrà fermo per tutta la durata dell'evento e che riprenderà il regolare decorso al termine dell'evento stesso risultando, così, prorogato rispetto al termine iniziale di un periodo pari a quello di sospensione.

I contratti collettivi di lavoro potranno definire la durata massima della malattia ininfluente ai fini della sospensione: in mancanza varrà anche per il futuro il principio stabilito dalla prassi di considerare "breve" il periodo di malattia dell'apprendista di durata inferiore al mese come evento singolo o sommatoria di più eventi.

N. 6 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRA' STILATA SU MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIU' TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN BIANCO"**

## **LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA VOLONTA' DELLA DONNA**

Importanti novità sul versante del contrasto al licenziamento delle lavoratrici madri sono oggetto negli ultimi giorni di provvedimenti legislativi e normativi.

Si tratta della proposta di legge n. 1538-A "Disposizione in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, del prestatore d'opera", approvata in commissione Lavoro alla Camera il 6 luglio ed inviata al Senato.

Il testo prevede all'articolo 1 che "fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2118 del Codice civile, la lettera dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali".

Per contratto di lavoro si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato, i contratti a collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di associazione in partecipazione, contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

La modulistica, che ha validità di 15 giorni dall'emissione, riporta un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data, spazi da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione della lavoratrice o lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia del contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile al controllo del provvedimento.

La legge rappresenta un indispensabile strumento nelle prassi, peraltro non rare, in cui nel momento dell'assunzione, per rendere facile il licenziamento della lavoratrice in caso di maternità, si procede a far firmare, su foglio bianco, le dimissioni coatte "volontarie".

Sempre su questo tema, con la circolare del 4 giugno 2007, n. 7001, il ministero del Lavoro fornisce alcune precisazioni in merito alla corretta procedura per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Durante tale periodo, ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 151/2001, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l'eventuale richiesta deve essere convalidata dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro.

La disposizione, attuativa del dettato Costituzionale, fondandosi su una presunzione di non spontaneità delle dimissioni, ha lo scopo di assicurare, proprio mediante l'istituto della convalida, che siano frutto di una libera scelta ed in mancanza di convalida le dimissioni devono considerarsi affette da nullità assoluta, inidonee all'estinzione del rapporto di lavoro, con conseguente diritto dell'interessata alla conservazione del posto ed al risarcimento dei danni ex articolo 1223 del Codice civile.

Per questo motivo il dicastero precisa che le Direzioni provinciali devono accertare, tramite colloquio con la lavoratrice, l'effettiva volontà, e solo in

questo modo potrà escludersi che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro sia stata frutto di una coartazione datoriale.

Diverse modalità di verifica, che, senza l'osservanza della descritta procedura, si limitano al semplice esame del documento in sé (che peraltro si presta a frequenti elusioni come nel caso delle dimissioni cosiddette in bianco) non possono ritenersi sufficienti all'accertamento della autentica volontà della lavoratrice o del lavoratore.

A supporto della Legge che sta seguendo l'iter parlamentare, come contrasto alla cattiva prassi discriminatoria del licenziamento della lavoratrice madre, la circolare ministeriale interviene su una legislazione operante a tutela dei diritti nell'eccezione più ampia.

Infatti, deve considerarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio.

N. 7 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

### **INTERINALI, TEMPO DI VERIFICHE SULL' ATTIVITA' PREVALENTE**

Tempo di esami, per le agenzie di somministrazione ed intermediazione del lavoro.

La circolare del 5 luglio scorso (n.20/2007) ricorda infatti che entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio relativo alla fine del primo biennio dall'autorizzazione, ogni agenzia dovrà inviare al ministero del Lavoro una dichiarazione (firmata dal legale rappresentante) che attesti come la medesima attività sia rimasta oggetto sociale prevalente.

Per il primo biennio le verifiche sono attivate, per ragioni di approvazione e deposito, solo dopo il 30 giugno 2007.

N. 8 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

### **DOPO LA LEGGE BIAGI – REQUISITI INDISPENSABILI I TEMPORANEI SONO L' ECCEZIONE**

#### **APPROCCIO RESTRITTIVO - NON BASTA LA RICHIESTA, PER AVERE ADDETTI IN AZIENDA DEVONO ESSERE RICONTRATE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE**

Per avere in azienda lavoratori somministrati, non sempre basta la sola richiesta all'agenzia per il lavoro.

Affinché quest'ultima possa procedere all'avviamento, devono sussistere le specifiche condizioni richieste dalla legge.

La stessa Cassazione riconosce tuttavia (sentenza n.6820/2005) che la verifica della ricorrenza delle concrete condizioni in cui è consentito procedere alla somministrazione è tutt'altro che agevole.

Soprattutto per la modalità più diffusa, quella a tempo determinato.

La Suprema Corte ha osservato come, in questi casi, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (le stesse del Dlgs n.268/2001) potendo essere riferibili all'ordinaria attività dell'impresa utilizzatrice, appaiano a priori scarsamente selettive. Del resto, seppure chiamati di rado ad

occuparsene, i giudici hanno confermato come la riforma Biagi non abbia affatto liberalizzato il ricorso al lavoro somministrato.

Che il corretto approccio alla materia sia quello restrittivo è del resto univocamente ribadito dalle sedi di merito, tanto che il Tribunale di Padova, con pronuncia del 13 ottobre 2006, n.317, ha precisato che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo deve necessariamente contenere la specifica indicazione dei motivi del ricorso da parte dell'impresa utilizzatrice.

La quale costituisce comunque una eccezione alla regola del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A rendere valida la somministrazione non vale perciò la mera ripetizione delle causali contenute nel Ccnl che costituiscono comunque clausole di ordine generale, ma devono essere puntualizzate in relazione ad ogni singolo contratto di fornitura, cioè con l'indicazione dell'effettiva, concreta e verificabile situazione aziendale che giustifica il ricorso al lavoro temporaneo.

N. 9 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

## **SELEZIONE DEL PERSONALE: Domande e risposte**

### **L'obiettivo della selezione**

#### **In che cosa consiste l'attività di ricerca e selezione del personale ?**

In base all'art.2, Dlgs 276/2003, si tratta dell'attività di consulenza finalizzata alla risoluzione di specifiche esigenze dell'organizzazione dell'azienda committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una posizione lavorativa.

### **L'intermediario fa la banca dati**

#### **L'attività di selezione e ricerca del personale si differenzia da quella di intermediazione ?**

Sì, perché quest'ultima si propone unicamente quale "oggettiva" attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, comprensiva, tra l'altro, della raccolta di "curricula" dei potenziali lavoratori e costituzione di una banca dati.

### **La "fornitura" di manodopera**

#### **Cosa deve intendersi per somministrazione di manodopera ?**

La fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato o a termine, a favore di un'impresa utilizzatrice, che la impiegherà sotto la propria direzione e controllo. I lavoratori somministrati rimangono però dipendenti dell'agenzia per il lavoro.

### **Chi può svolgere il colloquio**

#### **Quali sono i soggetti che possono svolgere i colloqui preassuntivi e la selezione dei lavoratori ?**

Oltre allo stesso datore di lavoro, che intende assumere il lavoratore, ed ai servizi pubblici per l'impiego, si tratta delle agenzie per il lavoro, a cui sia stata

commissionata la ricerca di candidati o quelle che cureranno la somministrazione diretta degli stessi direttamente presso le aziende.

### **Non è ammessa l'interposizione**

**Un' azienda può ricercare e selezionare un lavoratore per poi poterlo impiegare quale lavoratore somministrato, facendolo assumere da una agenzia per il lavoro ?**

Se l'assunzione e l'avviamento da parte dell'agenzia costituiscono una mera interposizione da parte dell'agenzia, rispetto al rapporto sostanziale, e ciò al fine di eludere obblighi di legge o contratto collettivo, tale situazione non risulta ammessa dalle previsioni del Dlgs 276/2003.

### **I confini delle "indagini" lecite**

**Quale tipo di informazioni possono essere richieste dalle agenzie per il lavoro nel corso di colloqui e valutazioni selettive ?**

E' vietato alle agenzie per il lavoro ed agli altri autorizzati, procedere a qualsiasi indagine e preselezione, anche se con il consenso del lavoratore, basata su convinzioni personali e sull'appartenenza politica, la religione, l'orientamento sessuale, l'origine etnica e le altre discriminanti, di cui all'articolo 10, Dlgs 276/2003.

### **All' agenzia niente compensi extra**

**Le agenzie per il lavoro possono chiedere compensi al lavoratore per la propria attività ?**

No, i compensi direttamente o indirettamente richiesti e percepiti sono vietati, salvo per i soggetti altamente specializzati, se così prevedono i contratti collettivi.

### **Vietate le inserzioni anonime**

**E' consentito offrire posti di lavoro con inserzioni su giornali o a mezzo internet senza che sia chiaro chi sarà il datore di lavoro ?**

No, sono vietate le comunicazioni, attraverso qualunque mezzo di informazione, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, e intermediazione in genere, effettuate in forma anonima, mentre è ammesso il solo riferimento alle agenzie per il lavoro ed agli altri soggetti autorizzati.

### **Le tutele del posto somministrato**

**Come viene garantito dall'ordinamento il lavoratore somministrato ?**

Sono molte le previsioni di agenzia previste, non solo dalla legge, ma anche dalle stesse agenzie per il lavoro che si vincolano sempre più spesso a codici etici interni.

In ogni caso, prima di iniziare a lavorare, il somministrato deve verificare, tra l'altro, la completezza dell'informativa obbligatoria fornita dall'agenzia ( articolo 21, Dlgs 276/2003) e che gli siano impartite le informazioni e la formazione sulla sicurezza.

## **Quando si diventa dipendente**

### **In quali casi il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti un dipendente dell' utilizzatore ?**

Nel caso in cui sia stato avviato senza la conclusione per iscritto di un contratto di somministrazione tra agenzia ed impresa.

Nell'ipotesi in cui, per somministrazioni a tempo determinato, il contratto di lavoro non contenga indicazione del termine, egli deve essere considerato dipendente a tempo indeterminato dell'agenzia per il lavoro (Dlgs 368/2001).

N. 10 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 16 luglio 2007

### ***MOTIVI FAMILIARI - BASTA UNA CIRCOLARE PER RIPRISTINARE LA PRASSI***

#### **QUALE PERMESSO PER I 18ENNI**

Sulla tipologia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri che diventano maggiorenni in Italia si infittisce il dibattito.

Lo stesso ministro Amato è appena intervenuto sulla questione, affermando che "va cambiata la legge Bossi-Fini che ha ecceduto nell'ancorare all'esistenza immediata del lavoro la presenza nel nostro paese dei figli".

La tipologia del permesso di soggiorno da rilasciare ai minori è disciplinata dagli articoli 31 e 32 del Dlgs 25 luglio 1998, n.286, che dispongono rispettivamente, il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi familiari, fino al 18 anno di età; poi, al compimento della maggiore età, la Questura "può" rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per studio, di attesa occupazione, di lavoro.

Fino al 25 luglio 2005, tante Questure, considerato che il fatto di essere divenuto maggiorenne non pone lo straniero in condizioni di essere economicamente autosufficiente, hanno proceduto al rilascio di permessi di soggiorni per "motivi familiari".

E' stato poi il ministero dell'Interno, il 26 luglio 2005, in risposta a numerosi quesiti degli Uffici Immigrazione, ad invertire rotta, chiarendo che "al compimento della maggiore età, le Questure potranno rilasciare, o un permesso per studio, ovvero per lavoro, oppure per attesa occupazione".

A questo punto, basterebbe correggere (o abrogare) la circolare del ministero dell'Interno, del 26 luglio 2005, per consentire agli uffici periferici (le Questure) di applicare la prassi ante luglio 2005, senza dover attendere l'approvazione di una legge (il Ddl delega di riforma Amato-Ferrero), i cui tempi sono tuttora incerti.

N. 11 (parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 LUGLIO 2007

**LAVORO - I REGISTRI PAGA E MATRICOLA DEVONO ESSERE PRESENTI LA' DOVE VIENE EFFETTUATA L' ATTIVITA'**

**I LIBRI SEGUONO IL LAVORATORE**

**MA E' DIFFICILE RISPETTARE L'OBBLIGO NELLE OCCUPAZIONI ITINERANTI**

**LA CONTESTAZIONE - COMMUNATA UNA SANZIONE AD UNA COOP PER LA MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DI UN SOCIO-ARTISTA IMPEGNATO IN DISCOTECA**

**LA VIA D'USCITA - PER IL "REPERTORIO" INFORTUNI UNA CIRCOLARE DEL 1959 HA CONSENTITO LA CONSERVAZIONE NELLA SEDE AZIENDALE**

Il musicista socio di una cooperativa che si esibisce nei locali è tenuto ad avere con sé i libri paga e matricola.

E' la conseguenza di un'interpretazione letterale della norma ad opera della direzione provinciale del Lavoro di Modena, che ha contestato ad una cooperativa che organizza spettacoli la mancata esibizione dei libri sul luogo di lavoro, comminando una sanzione di 4mila euro.

La decisione è destinata a far discutere visto che lo stesso principio può estendersi anche ad altre realtà aziendali caratterizzate dall'attività itinerante.

La questione nasce dall' articolo 20 del Dpr 1124/1965: si stabilisce che il libro di paga e quello di matricola debbono essere presenti nel luogo in cui si esegue il lavoro.

L'articolo 1, comma 1178 della legge 296/2006 ha inasprito il regime sanzionatorio ed ha previsto un'ammenda da 4mila a 12mila euro nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri.

La norma della Finanziaria 2007 è stata oggetto di due chiarimenti da parte della direzione generale per l' Attività ispettiva del ministero del Lavoro: il primo con la lettera circolare del 29 marzo 2007 prot. 4024 ed il secondo con la lettera circolare del 22 maggio 2007 prot. 6366

Il ministero, tra l'altro, ha affermato che l'obbligo di istituire e di esibire il libro paga, in relazione alle moderne modalità di gestione della retribuzione, deve intendersi riferito al libro presenze ed ha ribadito la previsione normativa in base alla quale l'azienda non può, neppure temporaneamente, rimuovere i libri obbligatori dal luogo di lavoro, pena l'applicazione di una sanzione da 125 a 770 euro.

Sulla base di questo quadro giuridico ed amministrativo, il 12 giugno una cooperativa si è vista notificare una sanzione di 4mila euro dalla direzione provinciale del Lavoro di Modena.

La cooperativa allestisce spettacoli musicali che di volta in volta i soci lavoratori (artisti) svolgono nei locali dei clienti che ne fanno richiesta.

In occasione di un accesso ispettivo presso un locale pubblico che fruiva della prestazione della cooperativa, il personale della Direzione provinciale del Lavoro, oltre a verificare i libri dell'azienda ispezionata,

ne ha richiesta l'esibizione anche all'artista il quale ne era (ovviamente) sprovvisto: da qui la sanzione.

Questo evento riporta alla ribalta il problema delle attività itineranti che interessano anche altri settori economici, come le imprese di pulizia, la vigilanza privata, i trasportatori e gli addetti alla manutenzione in genere.

Si tratta di attività per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo in cui viene svolto il lavoro.

Comprende una platea di soggetti molto numerosa ed i datori di lavoro sono chiamati a rispettare il precetto normativo con non poche difficoltà.

Il dubbio che emerge è se il lavoratore sia davvero tenuto ad esibire i libri obbligatori visto che il vincolo ricade sul datore di lavoro.

Inoltre, non sembra possibile che lo stesso lavoratore possa essere chiamato, in questi casi, a ricoprire il ruolo del datore di lavoro essendo privo di qualsiasi rappresentanza aziendale.

In effetti, il problema dei lavori itineranti è stato già oggetto di interesse da parte del ministero del Lavoro quasi cinquanta anni fa nella circolare 537/1959 con riferimento alla tenuta del libro infortuni.

All'epoca, il ministero precisò che per alcune attività non stabili (tra cui venivano citati i cantieri edili e stradali ed i lavori all'aperto nonché i trasporti), in considerazione delle difficoltà della tenuta del registro in ogni singolo posto di lavoro, questo può (tale indirizzo interpretativo è ancora in vigore) essere conservato nella sede della direzione della impresa.

Al fine di evitare un inutile contenzioso è necessario, dunque, che venga adottata anche per i libri paga e matricola un'analoga previsione interpretativa soprattutto ora che, in seguito all'introduzione della comunicazione anticipata, questi libri sono destinati ad essere eliminati.

N.12 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 24 luglio 2007

**SARA' ABROGATO IL JOB – ON – CALL, FINORA POCO UTILIZZATO E LA LEGGE BIAGI "TIENE"**

**OCCUPAZIONE - PREVISTO UN AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO D'INSERIMENTO CON INCENTIVI ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO GIOVANI, DONNE E "OVER 50"**

La riforma del welfare fa salva la legge Biagi.

Il protocollo prevede l'abrogazione del lavoro a chiamata (job on call), mentre la preannunciata cancellazione della disciplina sulla somministrazione di manodopera (staff on leasing) è lasciata al confronto con le parti sociali.

Tra gli istituti della legge Biagi, il documento del Governo si concentra su uno ancora poco utilizzato, il lavoro a chiamata: un lavoratore si mette a disposizione dell'azienda che può utilizzarlo in qualsiasi momento per svolgere "prestazioni di carattere discontinuo od intermittente", in cambio di un' indennità di disponibilità", oltre alla retribuzione per il lavoro svolto.

Novità parziale per la somministrazione di lavoro, che corrisponde alla fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato (staff leasing) o a termine (ex interinale) da parte delle Agenzie interinali.

Nella bozza in entrata è prevista una formulazione che prevedeva l'abrogazione del contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato, consentendo però la possibilità per le agenzie interinali di assumere lavoratori a tempo indeterminato.

Nella stesura finale del protocollo, invece, si lascia "inalterata (ed anzi favorendola con incentivi da determinare)" la facoltà delle Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato, rimandando il tutto alla costituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali.

Quanto all'apprendistato -introdotto dalla legge Biagi al posto dei contratti di formazione- è prevista una revisione per superare l'attuale frammentazione legislativa che si è creata a livello regionale per definire standard comuni a livello nazionale.

Un giudizio "parzialmente positivo" per l'impatto delle misure sulla legge Biagi viene espresso da Confindustria, che tira un respiro di sollievo per lo scampato pericolo di un intervento di più ampia portata.

Novità anche per il contratto di inserimento: con la nuova formulazione, il contratto di reinserimento è rivolto a giovani under 30, donne ed ex lavoratori over 50, con sgravi fiscali e contributivi per imprese.

Ma il capitolo di mercato del lavoro più caldo è quello dei contratti a tempo determinato, disciplinati dal Dlgs 368/2001 in recepimento della direttiva 70/99 che aveva liberalizzato fortemente questo istituto.

Il protocollo prevede che qualora venga superato il tetto dei 36 mesi -comprensivo di proroghe e rinnovi- "ogni eventuale contratto successivo dovrà essere stipulato presso la direzione provinciale del lavoro", con l'assistenza di un rappresentante sindacale (al quale il lavoratore conferisca il mandato).

In caso di mancato rispetto della procedura, "il nuovo contratto si trasforma in tempo indeterminato".

Sui contratti a termine, per Confindustria con il protocollo non viene meno la flessibilità.

E' critica la Cgil, che premeva per la trasformazione automatica, in caso di superamento del tetto di 36 mesi, senza ulteriori scappatoie.

N. 13 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

**PER L'APPRENDISTATO ARRIVA L'ORA DEL RILANCIO**

**LE MODIFICHE ALLA LEGGE BIAGI**

**SARA' FAVORITO IL PART TIME OLTRE LE 24 ORE SETTIMANALI**

**Modifiche alla legge Biagi :**

**Contratti a termine**

I contratti a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore che hanno superato i trentasei mesi andranno firmati presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, altrimenti il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

## **Premi di risultato**

Più peso alla contrattazione di secondo livello.

Con il protocollo appena firmato vengono inserite una serie di misure che potenzieranno sul piano economico i premi di risultato.

Sul come e quando bisognerà attendere un decreto del ministero del Lavoro e dell' Economia

## **Straordinari**

Sarà abolita la legge del 1995 che prevede un costo del lavoro maggiore per le ore di lavoro straordinario.

Questo si tradurrà in un alleggerimento dei costi per le imprese ed in buste paga più pesanti per i dipendenti.

Il provvedimento sarà inserito in Finanziaria.

## **Donne**

Avranno una sorta di corsia privilegiata per accedere al Fondo di microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani.

Ma soprattutto formazione ad hoc, sgravi ed incentivi mirati.

E poi più servizi per facilitare la conciliazione famiglia-lavoro.

L'impianto della legge Biagi non è stato stravolto dal Protocollo su previdenza, lavoro e competitività.

A dieci anni dall'entrata in vigore della Treu e a poco più di tre dalla Biagi, da più parti erano stati invocati interventi per migliorare l'applicazione della flessibilità al mercato del lavoro.

Bisogna ricordare che oggi l'occupazione a tempo indeterminato è intorno all'87%, contro il 13% di occupazione flessibile, ma anche che in un'economia che ha ritmi di crescita molto bassi come la nostra, l'aumento degli occupati è stato portato in larga misura dalla flessibilità. Traducendo in numeri, gli occupati negli ultimi cinque anni sono un milione e 384mila in più.

L'apprendistato, lo strumento che la legge Biagi aveva pesantemente riformato, delegando alle Regioni molta autonomia, riempie uno dei capitoli più importanti.

L'autonomia regionale ha di fatto prodotto una situazione di stallo perché poche sono le Regioni che hanno regolato questo strumento.

La conseguenza è stato un vuoto legislativo in una fase in cui, dopo l'abolizione dei contratti di formazione lavoro, l'apprendistato è rimasto l'unico contratto a causa mista (lavoro e formazione).

Nonostante siano ancora in fase di elaborazione i dati ufficiali, dall' Isfol parlano di un incremento di questo contratto, "forse dovuto anche all'innalzamento del limite di età che è stato fissato a 29 anni", commenta Marco Centra, responsabile dell'area mercato del lavoro dell'istituto.

Pur senza fornire indicazioni molto precise sul nuovo accordo Stato-Regioni, il Governo appare intenzionato a riaccentrare le competenze sull'apprendistato ed a rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva.

In Italia ci sono oggi circa tre milioni e 30mila lavoratori a tempo parziale che rappresentano il 15% degli occupati.

Il Protocollo intende promuovere questo strumento soprattutto per aumentare l'occupazione femminile.

Saranno favoriti i part-time lunghi, quelli più strutturati, sopra le 24 ore settimanali, ed anche per questo sono previsti aumenti contributivi per quelli con orario inferiore alle 12 ore.

"Manca però una proposta migliorativa dell'offerta dei servizi alle famiglie che, questa sì, sarebbe determinante per l'occupazione femminile", osserva Centra.

Il mantenimento dello staff leasing ha rappresentato la "vittoria" delle agenzie del lavoro.

Nel 2006 c'erano 1.660 contratti di somministrazione a tempo indeterminato, in crescita del 30% rispetto al 2005.

Pur osservando che l'incidenza di questo strumento rimane davvero molto bassa, il Governo ha deciso di non abolirlo, ma di costituire un tavolo di confronto con le parti sociali.

Sarà invece abolito il lavoro a chiamata che oggi interessa qualche centinaia di lavoratori.

Sul lavoro a progetto, infine, saranno contrastate tutte quelle forme di lavoro che hanno un orario, una sede fissa e vengono svolte con un solo committente.

Come hanno anticipato i provvedimenti del ministro del Lavoro Cesare Damiano sui call center, il Governo dice basta ai camuffamenti del lavoro subordinato.

N. 14 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

## ***IMMIGRATI - CON DECRETO DELL'INTERNO*** **SOGGIORNI BREVI, MODELLI IN ARRIVO**

### **Presenza da dichiarare**

#### **Legge 68/2007**

Il cittadino straniero che entra in Italia per una permanenza, comunque, non superiore a tre mesi, per visita, turismo, affari e studio, non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, ma ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza.

#### **L'autocertificazione**

E' atteso a giorni il decreto del ministero dell' Interno che dovrà contenere i criteri per la predisposizione dei modelli di autocertificazione. Nel modulo, in doppia copia, lo straniero dichiara i propri dati anagrafici, gli estremi del documento (passaporto), la data di ingresso in Italia, gli estremi del visto di ingresso e l'indirizzo presso il quale avrà il domicilio durante la sua permanenza in Italia.

Se la permanenza in Italia dei turisti stranieri extracomunitari supera gli otto giorni, deve essere comunicata, con una semplice autocertificazione, all' Autorità di pubblica sicurezza.

E' atteso a giorni il decreto ministeriale con i criteri per la dichiarazione, previsti dalla legge 28 maggio 2007, n. 68, in vigore dallo scorso 2

giugno 2007 che modifica le norme in materia di soggiorno degli stranieri.

Il cittadino straniero che entra in Italia per una permanenza, comunque, non superiore a tre mesi, per visita, turismo, affari e studio, non deve chiedere il rilascio del permesso di soggiorno, ma ha l'obbligo di dichiarare la sua presenza.

Il 4 giugno scorso, il ministero dell' Interno, con un telegramma urgentissimo, ha infatti comunicato alle autorità che "lo straniero deve dichiarare la sua presenza sul territorio nazionale all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso, in caso di provenienza da Paesi diversi da quelli dell'area Schengen, ovvero, al Questore della provincia in cui si trova, in caso di provenienza da uno di tali Paesi.

Tale dichiarazione di presenza dovrà essere effettuata secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell' Interno".

La dichiarazione di presenza consiste, appunto, in un'autocertificazione, da fare in doppia copia, nella quale lo straniero dichiara i propri dati anagrafici, gli estremi del documento (passaporto), la data di ingresso in Italia, gli estremi del visto di ingresso e l'indirizzo presso il quale avrà il domicilio durante la sua permanenza in Italia.

L' Autorità di pubblica sicurezza trattiene una copia, mentre restituisce l'altra copia allo straniero debitamente datata e timbrata.

E' importante che il cittadino straniero non si dimentichi di dichiarare la sua presenza in Italia.

Chi non la presenta nei termini previsti dalla legge può essere espulso, a meno che il ritardo non sia giustificato da cause di forza maggiore.

I permessi di soggiorno di breve durata rimangono di durata limitata: non è possibile, entro la scadenza dei tre mesi, ottenere una proroga del soggiorno per svolgere un'altra attività.

La dichiarazione di presenza è necessaria allo straniero ai fini della conversione del permesso di soggiorno in motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 286/1998, e per la richiesta di cittadinanza italiana.

Il ministero dell' Interno con la circolare n. 32 del 13 giugno 2007 ha, infatti, precisato che la dichiarazione di presenza costituisce titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

N. 15 ( parte A)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

**DAL MINISTERO LA CIRCOLARE CHE ATTUA LA FINANZIARIA  
INGRESSO AL LAVORO SOLO A PARTIRE DA 16 ANNI  
NOVITA' DA SETTEMBRE - L' ETA' MINIMA NON PUO' ESSERE  
INFERIORE A QUELLA IN CUI CESSA L'OBBLIGO SCOLASTICO DI  
RECENTE ELEVATO A 10 ANNI**

Per l'ammissione al lavoro di minori dal 1° settembre saranno necessari i 16 anni di età e non più i 15, come previsto dalla legge 977/67.

Sia pure con un certo ritardo, il ministero del Lavoro si è pronunciato sull'entrata in vigore dei nuovi requisiti al lavoro minorile previsti dalla finanziaria 2007.

La nota del 20 luglio (prot. 25/1/9799), aderendo ai più attenti indirizzi di numerosi Uffici del Lavoro sul territorio, risolve però solo in parte i problemi sollevati dall'introduzione della nuova disciplina dell'istruzione scolastica obbligatoria, che il comma 622 dell'articolo unico della legge 296/06 ha determinato.

Infatti, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione dovrà essere impartita per almeno 10 anni, al fine di conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore od una qualifica professionale.

Parallelamente, la legge di bilancio innalza l'età minima di ammissione al lavoro a 16 anni.

Se quanto al requisito scolastico di frequenza non vi è stato fin dall'inizio dubbio che non potesse operare che con il nuovo anno, per l'età, dato il tenore letterale della norma, pareva fosse accolta la tesi che portava la maggiore età dei 16 anni fin dall'entrata in vigore della Finanziaria, ossia dal 1° gennaio scorso.

E' un'opzione valida ma poco esigibile da parte di quelle aziende che comunque avevano fatto affidamento sulla validità del lavoro dei quindicenni.

E' apparso prevalente il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore a quella in cui cessa l'obbligo scolastico.

Anzi, proprio il comma 622 evidenzia l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'accesso al lavoro del minore.

Dal prossimo settembre, perciò, solo i sedicenni che abbiano completato il proprio ciclo di istruzione per 10 anni potranno venire assunti dalle aziende.

E ciò a qualsiasi titolo -quindi anche per i rapporti di lavoro autonomo- dato che la legge di riferimento sul lavoro minorile (la 677/67) nulla precisa al riguardo.

Tra i problemi non risolti dalla circolare ministeriale c'è la questione di che cosa accadrà dal 1° settembre prossimo per quei rapporti di lavoro con minori per cui già all'origine era stato previsto un termine ulteriore rispetto a tale data.

Si pensi, per esempio, all'apprendistato del quindicenne iniziato anche prima del 2007.

La mancanza della previsione di una disciplina transitoria da parte del comma 622 rende correttamente percorribile la sola soluzione di un recesso "per legge", non solo dei rapporti di lavoro con quindicenni, ma anche di quelli con quei sedicenni che non possono vantare una frequenza scolastica decennale.

**PROVINCIA DI ROMA**  
**DIPARTIMENTO XI<sup>^</sup> - SERVIZIO I<sup>^</sup>**  
**AREA CENTRI IMPIEGO**  
**DIRIGENTE : *Dottor Antonio Capitani***

**Ufficio politiche attive del lavoro, comunicazione & coordinamento dei Centri per l' Impiego della Provincia di Roma**

**RESPONSABILE : *Signora Roberta Tamburri***

***RASSEGNA STAMPA ANNO 2007***  
**relativa al materiale giuridico pubblicato nel mese di**  
**LUGLIO**

**CURATA dalla *Dott.ssa Silvana Abruzzi***

**Dal mese di aprile 2006 in via sperimentale -e da maggio a regime- è possibile effettuare una consultazione immediata degli articoli in rassegna.**

PER APRIRE IL COLLEGAMENTO ENTRARE SU [www.informaservizi.it](http://www.informaservizi.it) ALLA CASELLA RASSEGNA STAMPA ( IN ALTO A SINISTRA ), POSIZIONARSI CON IL MOUSE SULL'INDICE E CLICCARE SUL NUMERO DELLA PAGINA RELATIVA ALL'ARTICOLO PRESCELTO.

DOPO AVER VISIONATO IL CONTENUTO DI UN DETERMINATO ARTICOLO, SI PUO' TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE CLICCANDO A SINISTRA SULLA LINGUETTA "SEGNALIBRI" (BOOKMARKS in lingua inglese ) IN POSIZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE SECONDO LE VERSIONI DI ACROBAT READER.

SI HA COSI' , SUBITO, UN QUADRO ANALITICO E COMPLETO DI TUTTO IL DOCUMENTO, POI SI CLICCHERA' UNA VOLTA SULLA PARTE DEL TESTO SULLA QUALE SI DESIDERA ENTRARE.

CHI HA UN MONITOR DOVE NON SONO EVIDENTI I SEGNALIBRI, VADA CON IL MOUSE ALLA CORNICE SINISTRA DEL DOCUMENTO FINCHE' IL CURSORE NON APPARE COME UNA DOPPIA LINEA VERTICALE, PREMA IL TASTO SINISTRO DEL MOUSE DUE VOLTE ED I SEGNALIBRI COMPARIRANNO.

**P A R T E B - MATERIALE GIURIDICO IN STRETTA ANALOGIA COL CAMPO TEMATICO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO PUBBLICATO NEL MESE DI LUGLIO**

## Indice

### [N. 1 \( parte B\) - pagina 61 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

**LOTTA AL SOMMERSO - SARANNO PRESENTATI OGGI DAL MINISTERO DEL LAVORO**

**FASE SPERIMENTALE PER GLI INDICI**

***I SETTORI - CONCLUSA LA FASE TEST SU 6MILA IMPRESE GLI INDICATORI VERRANNO APPLICATI NEL COMPARTO AGRICOLO E DELL'EDILIZIA***

### [N. 2 \( parte B\) - pagina 62 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 4 luglio 2007

**SCUOLA - IL PROGETTO DEL MINISTRO FIORONI**

**PREMI AGLI STUDENTI MIGLIORI**

***IN PALIO - BUONI DA 500 a mille euro, tirocini in Italia ed all'estero, viaggi di istruzione e tessere per biblioteche, musei e sedi culturali.***

### [N.3 \( parte B\) - pagina 64 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 5 luglio 2007

**ISTRUZIONE - FIORONI FIRMA IL DECRETO**

**LA SCUOLA ASSUME 60MILA PRECARI**

### [N. 4 \(parte B\) - pagina 65 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**SICUREZZA NEI CANTIERI, CHIUSURE "FUORI MISURA"**

***DOPPIO CRINALE - IL NUOVO ISTITUTO CAUTELATIVO HA NATURA AMMINISTRATIVA MA CONFLIGGE CON LA PROCEDURA DEI RICORSI SULLA TUTELA DELLA SALUTE***

Il disegno di legge sulla sicurezza sul lavoro, inizialmente destinato a conferire la delega al Governo per definire un Testo unico, si è via via arricchito di altre disposizioni che entreranno in vigore da subito.

Tra le principali novità, salvo modifiche alla Camera, figurano:

- il coinvolgimento dell' Inail nell'azione civile in caso di omicidio o lesioni personali colpose;
- la costituzione di banche dati relative ai settori o comparti produttivi per il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il riconoscimento dei poteri di controllo degli organismi paritetici;
- l'esame di congruità del costo della sicurezza nelle gare di appalto;
- l'estensione della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, in caso di omicidio e lesioni gravi o gravissime colpose;
- la modifica all'articolo 1, comma 1192 della legge 296/06, per cui la sospensione in caso di regolarizzazione di lavoratori sommersi non riguarderà anche la sicurezza.

[N.5 \( parte B\) - pagina 66 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

## **SALVI I DIRITTI ACQUISITI IN CATTEDRE DI MONTAGNA**

Nessun raddoppio di punteggio per i docenti che hanno svolto il servizio nei comuni di montagna.

Sulla controversa vicenda è intervenuto ieri il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, durante il question time alla Camera.

[N. 6 \( parte B\) - pagina 67 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

## **TUTELA DELLA RISERVATEZZA - AL TRAGUARDO IL VADEMECUM DEL GARANTE**

### **PRIVACY E "Pa", INTERNET A REVISIONE CONTINUA UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER OGNI UFFICIO CON AUTONOMIA**

#### **Impronte al minimo**

#### **Le linee guida**

Così come per il settore privato, il Garante della privacy ha fissato le regole per il trattamento dei dati dei dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Le linee guida saranno pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale".

#### **Le assenze per malattia**

Il dipendente deve consegnare al proprio ufficio certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione della data di inizio e di durata della malattia.

Se nel certificato è riportata anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare tali informazioni.

Particolari cautele devono essere adottate dalle amministrazioni pubbliche quando utilizzano dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi o alla guida.

#### **I dati biometrici**

Non è consentito ricorrere ai dati biometrici (impronte digitali, scansione dell'iride) per controllare l'accesso al lavoro da parte dei dipendenti.

Solo in casi particolari (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo degli aeroporti, archivi contenenti oggetti di valore) l'Authority può autorizzare il ricorso ai sistemi biometrici, uso che deve essere accompagnato da precise garanzie.

[N.7 \(parte B\) - pagina 69 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

## **VERSO IL Cdm - FISSATA LA DISCIPLINA ATTUATIVA PER LE OPERE NON SERIALI**

### **DIRITTO D'AUTORE PIU' FORTE NELLE VENDITE SUCCESSIVE**

## **DICHIARAZIONE SULLA CESSIONE A CARICO DI PARTI E MEDIATORE**

### **In campo la Siae**

#### **Il diritto**

Dal 2006 è stato introdotto per gli autori di opere d'arte non riproducibili senza danni alla qualità di ottenere un compenso per le vendite successive alla prima; i compensi sono stati fissati secondo una percentuale che diminuisce al crescere del valore.

#### **L' applicazione**

Il Consiglio dei ministri affronta un regolamento sulla parte applicativa: è prevista una dichiarazione alla Siae da parte di venditore ed acquirente, ma anche dell'intermediario (case d'asta, gallerie).

#### **La Siae**

Toccherà alla Siae corrispondere i diritti, incrociando i dati delle dichiarazioni con quelle degli autori.

#### [N.8 \(parte B\) - pagina 70 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

#### **SCUOLA - APPLICAZIONE SPERIMENTALE DAL 2007 - 2008**

#### **IL " PRIMO CICLO" PUNTA SUI NUOVI PROGRAMMI**

**IL CALENDARIO - DEBUTTO IL 10 SETTEMBRE PER LOMBARDIA, MOLISE, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, VENETO E PROVINCIA DI BOLZANO**

#### [N.9 \(parte B\) - pagina 72 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 luglio 2007

#### **NEL PROGETTO IN ESAME ALLA CAMERA**

#### **DdI SULLA SICUREZZA, POTERE DI DIFFIDA AGLI AMMINISTRATIVI**

**LA SITUAZIONE ATTUALE - ORA LA COMPETENZA SPETTA SOLTANTO AL PERSONALE A CUI SONO ATTRIBITE FUNZIONI ISPETTIVE**

### **Violazioni interessate**

#### **Libri paga**

Difetto di tenuta dei libri paga e matricola

#### **Titolare dell'azienda**

Omessa o ritardata denuncia di variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio, la sua residenza oppure la sede dell'azienda.

#### **Cessazione dell' attività**

- Omessa o ritardata denuncia della cessazione dell' attività
- Omessa o ritardata comunicazione di variazione o della cessazione dell' attività
- Omessa o ritardata denuncia di comunicazione del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio

## **Infortuni e malattie**

- Omessa o ritardata denuncia di infortunio sul lavoro
- Omessa o ritardata denuncia di malattia professionale

[N. 10 \( parte B\) - pagina 73 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 23 luglio 2007

## **PENSIONI, SVOLTA IN 20 PUNTI**

### **TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI SI AVVIA UNA NUOVA FASE DI CONCERTAZIONE**

#### **L'ABC DELL' ACCORDO DEL 20 LUGLIO**

##### **A**

### **ANZIANITA'**

- Con l'accordo raggiunto da Governo e parti sociali, i requisiti per la pensione di anzianità subiscono una rilevante modifica rispetto alle regole attuali.

Dal 1° gennaio 2008 sarà necessario avere 58 anni di età (59 per gli autonomi) e 35 di contributi.

Dal 1° luglio 2009 si entra invece nella fase delle "quote": il requisito sarà una combinazione dell'età anagrafica e dei contributi, con un vincolo però sul primo requisito.

In particolare, dal 1° luglio occorrerà una quota di 95, ma con età di almeno 59 anni (60 per gli autonomi); dal 1° gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età di 61 anni (62 per gli autonomi)

- Per il pensionamento di anzianità occorre, peraltro, il rispetto delle "finestre" di uscita dal lavoro e la pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.

In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

##### **B**

### **BONUS**

Si esaurisce al 31 dicembre 2007 il "bonus" che la legge n. 243/2004 riconosceva ai dipendenti che, avendo maturato il diritto al pensionamento di anzianità, vi rinunciassero continuando a lavorare.

Il "bonus" consiste nell'aggiunta in busta paga della quota contributiva destinata all' Ivs, con il corrispondente "congelamento del trattamento pensionistico".

Attualmente l'attenzione è posta alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori (impiegati in attività usuranti, in mobilità) di anticipare la data del pensionamento rispetto alle regole comuni.

##### **C**

### **COMMISSIONI**

Parte della riforma è demandata al lavoro di commissioni istituite fra Governo e parti sociali:

- entro settembre 2007 una commissione dovrà definire le attività che possono essere definite "usuranti", considerando fra esse le attività già definite tali nel 1999, i lavoratori notturni, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena, i conducenti di mezzi pubblici pesanti;
- una specifica commissione esaminerà la possibilità di utilizzare quattro finestre di uscita dal lavoro per i lavoratori con alta anzianità contributiva;
- una commissione definirà la detassazione dei premi di risultato;
- una commissione si occuperà dei coefficienti di trasformazione.

## **D DONNE**

Non dovrebbe essere ritoccata l'età del pensionamento di vecchiaia delle donne, che rimane a 60 anni, particolare attenzione potrebbe essere loro riservata dall'apposita Commissione che si occuperà delle finestre di uscita dal lavoro.

Peraltro, la legge 243/2004 prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, sia confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti ed a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

## **E ENTI PREVIDENZIALI**

Si continua a prospettare l'ipotesi di razionalizzare l'organizzazione del sistema degli enti previdenziali per aumentarne l'efficacia e ridurre gli oneri di gestione del sistema stesso.

Il governo si impegna a presentare un piano industriale che individui le possibili sinergie fra gli enti relativamente alle sedi, agli acquisti, ai sistemi informatici ed agli uffici legali.

Viene introdotta una sorta di "clausola di salvaguardia" per cui, se dal 2011, il processo di razionalizzazione non producesse il risparmio ipotizzato (almeno 3,5 miliardi di euro), saranno aumentati dello 0,09% i contributi su tutte le retribuzioni.

## **F FINESTRE**

Sarà esaminata la possibilità di inserire, nei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, sia per uomini che per donne, finestre di uscita verso la pensione.

Anche in questo caso una Commissione composta dal Governo e dalle parti sociali dovrà concludere i lavori entro il prossimo mese di settembre.

Il problema delle finestre, che passeranno a quattro, inerisce quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici. Lo scopo è di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento.

## **G**

### **GRADUAZIONE DEI REQUISITI**

Governo e parti sociali potranno concordare una diversa graduazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed un diverso stanziamento al fondo lavoratori usuranti, a condizione che gli oneri complessivi non superino quelli determinati dall'accordo del 20 luglio e che il fondo abbia una dotazione finanziaria non inferiore a due miliardi di euro.

## **H**

### **HELP DESK**

Si preannuncia un periodo infuocato per gli help desk attivi presso gli istituti previdenziali ed il ministero del Lavoro.

Nelle prossime settimane saranno infatti chiamati ad informare i lavoratori sulle novità previste dall'accordo sulla riforma previdenziale.

Il Contact Center Integrato di inps ed Inail fornisce informazioni su aspetti normativi, procedurali e su singole pratiche.

Il servizio è raggiungibile attraverso il numero 803.164 ed è gratuito.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi.

Per l'Inpdap è attivo il numero verde 800.10.50.00

Il risponditore automatico funziona tutti i giorni, 24 ore su 24; gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

## **I**

### **INCENTIVI**

L'accordo non prevede l'introduzione di particolari incentivi per la permanenza al lavoro, introduce però l'ipotesi di maggiore detassazione del premio di risultato per la quale verranno stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2008.

## **L**

### **LAVORATORI PARASUBORDINATI**

Viene previsto l'aumento delle aliquote contributive per la gestione separata dei collaboratori differenziando fra lavoratori parasubordinati che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria e lavoratori che sono, invece, altrimenti assicurati.

Per i primi viene previsto dal 1° gennaio 2008 un aumento di un punto all'anno fino a tre punti, per gli altri l'aumento di un punto dal 1° gennaio 2008.

L'aumento contributivo porterà con sé l'equivalente aumento dell'accredito ai fini pensionistici.

## **M**

### **MINIMI PENSIONISTICI**

L'aumento delle pensioni di minor importo è inserito nel provvedimento in corso di discussione in Parlamento ed andrà a riguardare un numero significativo di pensionati (circa 3.100.000) di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne.

Gli importi non saranno corrisposti mensilmente, ma arricchiranno nel 2007 gli assegni di fine anno, diventando, invece, una sorta di quattordicesima mensilità.

L'emendamento governativo prevede, infatti, la corresponsione, nel 2007, con la rata della pensione di novembre o con la tredicesima mensilità, mentre dal 2008 sarà corrisposta con la pensione di luglio.

Gli importi dell'una tantum sono differenziati a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato, che è richiesta in misura lievemente più alta per i lavoratori autonomi.

La somma aggiuntiva spetta a condizione che l'interessato non posseda un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Essendo tale importo pari, per l'anno 2007, ad euro 5.669,82 annui, il limite reddituale che consente di beneficiare della somma aggiuntiva è, per quest'anno, pari a 8.504,73 euro.

## **N**

### **NEGOZIATO**

L'accordo tra Governo e sindacati è stato raggiunto alle 6,30 di venerdì 20 luglio, dopo una trattativa durata otto ore.

La discussione era iniziata durante la campagna elettorale per le politiche del 2006, con l'inclusione dell'abolizione dello "scalone" previsto dalla riforma Maroni nel programma dell'Unione.

Il negoziato vero e proprio è partito nello scorso giugno ed è stato più volte sul punto di fallire.

Un primo tentativo di accordo è saltato nella notte tra il 26 e 27 giugno, quando le parti si sono accordate solamente sull'aumento delle pensioni più basse.

I punti più controversi sono stati la determinazione degli "scalini" e delle "quote" e la definizione del numero di lavoratori in attività usuranti, esclusi dalla riforma.

Sul tavolo anche la richiesta dei sindacati di prevedere incentivi per chi fosse rimasto volontariamente in attività oltre i termini di legge.

Nei giorni scorsi l'accelerazione, dopo il richiamo del governatore di Bankitalia Draghi e le minacce di dimissione del ministro delle Politiche comunitarie Emma Bonino.

## **O**

## **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella determinazione dell'età pensionabile è destinato ad essere molto incisivo anche in futuro.

I sindacati faranno infatti parte di tutte le commissioni che avranno il compito di definire importanti aspetti applicativi della riforma.

## **P**

### **PREMI DI RISULTATO**

Nella prossima legge finanziaria sarà stanziato un importo di 150 milioni di euro per il 2008, al fine di detassare le risorse contrattate per i premi di risultato.

Anche in questo caso sarà istituita una Commissione tra Governo e parti sociali che, entro il 15 settembre 2007, dovrà definire le modalità tecniche di implementazione.

Al momento, infatti, la detassazione è riconosciuta solo per i premi di natura variabile e condizionata da miglioramenti produttivi o aziendali, per la parte che non supera il 3 per cento della retribuzione complessivamente corrisposta nell'anno al lavoratore.

## **Q**

### **QUOTE**

Dal primo luglio 2009 i requisiti per il pensionamento di anzianità dovrebbero essere sostituiti dal meccanismo delle "quote": una combinazione tra l'età anagrafica con gli anni di contribuzione.

Le quote vanno in progressione: si parte da 95 nel 2009 per i lavoratori dipendenti (96 per gli autonomi), per arrivare dal primo gennaio 2013 a quota 97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi.

## **S**

### **SCALONE E SCALINO**

Se fosse rimasta in vigore la legge 243/2004, dal primo gennaio 2008 l'età minima per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti sarebbe passata in un solo colpo da 57 a 60 anni, quella dei lavoratori autonomi a 61, restando fermo il requisito contributivo, minimo, di 35 anni.

L'età non sarebbe stata rilevante solo in presenza di almeno 40 anni di contribuzione.

Lo "scalone" è stato sostituito, nell'accordo raggiunto fra Governo e Parti sociali, con un aumento graduale, ossia con gli "scalini" che ogni 18/24 mesi fanno aumentare i requisiti per il pensionamento di anzianità.

## **T**

### **TASSI E COEFFICIENTI**

Viene rimandato al lavoro dell'apposita commissione uno dei punti più discussi e controversi che più hanno reso travagliato questi ultimi mesi.

La revisione dei coefficienti di trasformazione, la cui applicazione determina la rivalutazione dei contributi versati ai fini del trattamento pensionistico, è stata infatti rinviata al 2010 con la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 335/1995.

Inoltre, i coefficienti saranno applicati automaticamente ogni tre anni.

Nelle more dell'eventuale modifica legislativa proposta dalla commissione che dovrà considerare le dinamiche attuariali e demografiche che incidono sui coefficienti, si applica la normativa vigente, nella quale viene, però, introdotta l'applicazione ogni tre anni dei coefficienti, il cui aggiornamento è effettuato con decreto Interministeriale lavoro-economia.

## **U**

### **USURANTI**

L'ipotesi conclusiva che una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali dovrà elaborare, entro il mese di settembre 2007, parte dall'intenzione di anticipare di tre anni il pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Dovranno essere considerati:

- lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 1999;
- lavoratori considerati notturni secondo i criteri del d.lgs 66/2003;
- lavoratori addetti a linea catena;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti.

## **V**

### **VECCHIAIA**

Il diritto alla pensione di vecchiaia dovrebbe continuare a scattare quando si verificano le seguenti tre condizioni:

- età (65 anni per gli uomini, 60 per le donne)
- contribuzione minima (almeno 20 anni, comunque accreditati, da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, ecc. ). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
  - avevano già tale anzianità
  - o avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
  - o erano stati autorizzati ai versamenti volontari
- cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti.

Quanto sopra è peculiare del regime retributivo, che continua ad applicarsi a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.

Il regime contributivo è, invece, proprio di chi ha cominciato a lavorare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995, e tiene conto della totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.

Con la legge n. 243/2004, a partire dal 2008 l'età pensionabile sarà di 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne.

Un terzo sistema è quello "misto" che si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. In base a questo sistema l'importo della pensione viene calcolato pro-quota tenendo conto degli anni trascorsi nei due regimi.

## **Z**

### **ZERO COSTI**

L'impatto della riforma pensionistica sarà di dieci miliardi di euro in dieci anni, ma i costi delle nuove misure, come spiegato venerdì 20 luglio dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa "saranno pari a zero", cioè coperti interamente all'interno del sistema previdenziale.

Nello specifico, la revisione dello "scalone" costerà 7,1 miliardi ed il fondo per i lavori usuranti 2,9 miliardi.

La copertura verrà principalmente dagli Enti previdenziali (3,5 miliardi) e dall'aumento delle aliquote per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati (3,6 miliardi) e dei subordinati non esclusivi (0,8).

Altre risorse verranno dalla sospensione per un anno dell'indicizzazione delle pensioni superiori a 8 volte il minimo (1,4 miliardi) e dall'armonizzazione di fondi speciali (0,7 miliardi).

#### [N.11 \( parte B\) - pagina 81 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 26 luglio 2007

**LA MANOVRA D'ESTATE - CONFERMATE DA MONTECITORIO LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ASSEGNI BASSI**

**PENSIONI, AUMENTI A DUE LIVELLI**

**IMPORTI 2007 NEL PAGAMENTO DI NOVEMBRE O CON LA TREDICESIMA**

**IL LIMITE D'ETA' - POTRANNO ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE GLI ASSISTITI DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 64 ANNI**

**I BENEFICI - LA SOMMA AGGIUNTIVA E L'INCREMENTO PER I SOGGETTI DISAGIATI NON COSTITUISCONO REDDITO AI FINI FISCALI**

#### [N. 12 \(parte B\) - pagina 84 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

**PREVIDENZA - E' ARRIVATA ALLE ULTIME MENSILITA' LA MISURA VARATA CON LA RIFORMA MARONI**

**IL BONUS PENSIONI AL CAPOLINEA**

**CHIUSO AL 30 GIUGNO L'ACCESSO ALL'INCENTIVO PER RESTARE IN AZIENDA**

**FINESTRA DECISIVA - CHI MATURA I REQUISITI NEL TRIMESTRE ATTUALE DEVE ATTENDERE FINO AL NUOVO ANNO PER IL RITIRO**

**Solo per i dipendenti privati**

### **La legge**

Il bonus è stato introdotto dalla riforma Maroni, la legge 243/04, all'articolo 1, commi 12 e seguenti con l'obiettivo "del contenimento degli oneri nel settore pensionistico".

## **Gli interessati**

L'incentivo era riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.

## **Il meccanismo**

Con il bonus, chi sceglieva di rimanere al lavoro rinunciava all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, pari a circa il 33% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori.

## **I requisiti**

Il bonus era diretto a chi aveva maturato o raggiungeva i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2007 sono di 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età (oppure 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età)

## **Dopo il bonus**

L'importo della pensione che spetta dopo aver usufruito del bonus sarà "cristallizzato", vale a dire calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.

Da gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione.

I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

[N. 13 \( parte B\) - pagina 86 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

## **NEI NUOVI CORSI DI LAUREA SPAZIO AI DOCENTI DI RUOLO**

### **Le misure**

#### **Numero minimo di docenti**

I corsi del nuovo ordinamento devono poter contare su un minimo di quattro docenti per anno accademico.

Di conseguenza, i corsi di laurea triennale non potranno essere attivati con meno di 12 docenti di ruolo, mentre il tetto minimo per quelli di laurea magistrale è fissato ad 8 docenti.

Dovrà essere coperto almeno il 50% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti di ogni corso di laurea

#### **Numero sostenibile di studenti**

Le linee guida fissano anche il numero massimo di studenti considerati sostenibili per quattro tipologie di corso di laurea.

Per le lauree triennali, ad esempio, alcune classi scientifiche (biotecnologie, chimica, fisica, matematica) hanno il tetto a 75 studenti, altre (quelle di ingegneria e farmacia) a 150.

Il livello si alza a 230 per le classi di lettere, geografia ed area economica, ed a 300 per scienze dei servizi giuridici, scienze della comunicazione e sociologia.

Gli atenei sono tenuti a comunicare le situazioni di criticità e ad attuare le contromisure.

L'adozione di queste azioni è soggetta a valutazione ed influisce sulla ripartizione delle risorse.

### **"Taglio" ai corsi di laurea**

Obiettivo dichiarato delle Linee guida è la "riduzione complessiva dell'offerta".

L'attivazione di più corsi nell'ambito della stessa classe di laurea deve essere motivata ed autorizzata dal Cun

### **Trasparenza**

Il documento fissa anche i requisiti minimi dei regolamenti didattici, che devono riportare tutte le caratteristiche degli insegnamenti, le modalità di svolgimento ed i crediti assegnati.

### [N. 14 \( parte B\) - pagina 88 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

***IMMIGRAZIONE - INGRESSO FUORI DALLE QUOTE PER LA RICERCA SCIENTIFICA***

***PORTE APERTE AGLI STUDENTI STRANIERI***

***NUOVE PROCEDURE - VIA LIBERA AI PROVVEDIMENTI CHE AGGIORNANO LE DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATI***

### **Articoli riportati**

N. 1 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

***LOTTA AL SOMMERSO - SARANNO PRESENTATI OGGI DAL MINISTERO DEL LAVORO***

***FASE SPERIMENTALE PER GLI INDICI***

***I SETTORI - CONCLUSA LA FASE TEST SU 6MILA IMPRESE GLI INDICATORI VERRANNO APPLICATI NEL COMPARTO AGRICOLO E DELL'EDILIZIA***

### **Parametri**

#### **La tabella di marcia**

Gli indicatori di congruità, previsti dalla manovra Finanziaria 2007, dovrebbero essere attivi ma in fase sperimentale già nella seconda metà del mese di settembre.

Si partirà dal settore dell'agricoltura e dell'edilizia

#### **La struttura**

I parametri per verificare la congruità delle aziende saranno diversi per settore e per zone di produzione.

Verrà calcolata la variabile delle ore lavorate (fatturato/ore di lavoro).

E' più complesso determinare la qualità della produzione di beni e servizi: sarà frutto di una funzione matematica.

Testati su 6mila aziende, con un occhio particolare al settore dell'agricoltura e dell'edilizia, gli indici di congruità (Ico) lasciano la fase di progettazione e verifica di funzionalità per trasformarsi in indicatori ufficiali di riferimento per la lotta al lavoro sommerso.

Saranno presentati oggi pomeriggio a Bari, in occasione del convegno nazionale sulle "Politiche del Governo per la lotta al lavoro nero".

Nel corso dei lavori sarà anche presentata la Cabina nazionale di regia sul lavoro nero, l'organo istituzionale di coordinamento e promozione delle politiche di vigilanza e contrasto definito dalla Finanziaria 2007.

Sempre previsto dalla manovra (articolo unico, commi 1173-1174) è il capitolo degli indici di congruità.

L'obiettivo dei neonati indicatori sarà quello di promuovere la regolarità contributiva come requisito per la concessione di benefici ed incentivi.

Gli indicatori, che potrebbero essere operativi già dal prossimo settembre, andranno a misurare il rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie per la relativa produzione; verrà inoltre individuato lo scostamento percentuale dell'indice da considerare tollerabile sempre tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

Dalle prime anticipazioni, gli indicatori saranno articolati per categorie di imprese e per territorio e riguarderanno i settori in cui risultano più elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Partendo dal presupposto che l'indicatore è frutto di un rapporto (quantità/qualità) la metodologia che ne consegue fa riferimento a modelli matematici.

La quantità in ore di lavoro si stima in modo agevole: l'indicatore in questo caso è elementare, si tratta cioè di contare le ore lavorate.

La qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti è invece un concetto più complesso che deve fare riferimento alle specifiche caratteristiche produttive e tecniche dell'impresa in questione.

E' per questo motivo che la metodologia adottata prevede un doppio livello di realizzazione.

Da una parte si avrà un indice nazionale di congruità (Inz), dato dal rapporto tra fatturato ed ore di lavoro, quantificato su basi statistiche a livello nazionale, per settore produttivo e classe dimensionale; dall'altra, la costruzione di una "funzione lavoro", una variabile dipendente, che mette in relazione attraverso tecniche di "regressione multipla" la quantità di lavoro impiegata con alcune variabili contabili e strutturali delle imprese (ricavi, tipologie contrattuali, tra gli altri).

Si partirà con l'applicazione nel settore dell'edilizia, anche perché si tratta di un comparto che fornisce una serie di riferimenti condivisi in un Avviso comune, e dall'agricoltura.

N. 2 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 4 luglio 2007

## **SCUOLA - IL PROGETTO DEL MINISTRO FIORONI**

### **PREMI AGLI STUDENTI MIGLIORI**

***IN PALIO - BUONI DA 500 a mille euro, tirocini in Italia ed all'estero, viaggi di istruzione e tessere per biblioteche, musei e sedi culturali.***

Arriva il "Gran premio degli studenti".

Dal prossimo anno scolastico ottenere ottimi voti nel triennio finale delle superiori potrà rendere bene anche in termini economici.

Sono i soldi agli allievi migliori che il ministero della Pubblica istruzione metterà in palio attraverso buoni in euro, viaggi, benefit ed accessi gratuiti a biblioteche e musei.

Ed in futuro potrebbe essere assegnata anche una carta di credito personalizzata.

Ci saranno "supergare" nazionali volute dal ministro Giuseppe Fioroni in applicazione della legge sulla nuova maturità (la n.1/2007) che, all'articolo 2, delega il Governo a valorizzare i risultati di eccellenza.

A disposizione ci sono 5 milioni di euro.

Detto fatto: la bozza del decreto legislativo è già pronta.

Sono sette articoli per i quali Fioroni spera di ottenere al breve la prima approvazione dal Consiglio dei ministri.

#### **PREMI**

La bozza di decreto contiene la lista dei premi previsti.

Prima di tutto, si tratta di benefici di tipo economico attraverso l'attribuzione diretta di un buono allo studente.

Il testo non indica cifre, ma il valore potrebbe oscillare tra i 500 ed i mille euro.

E' prevista anche la possibilità di concedere carte di credito personalizzate, dove accumulare i premi conquistati nel corso del triennio finale ma è un'opzione che, nell'immediato, appare poco probabile.

Non solo soldi.

Viale Trastevere punta soprattutto all'attivazione di servizi, come l'ammissione a tirocini formativi in Italia ed all'estero, viaggi di istruzione e tessere per accedere gratuitamente a biblioteche, musei e sedi culturali.

#### **LA PARTECIPAZIONE**

La valorizzazione riguarderà tutti gli studenti delle ultima tre classi della secondaria superiore, statale e paritaria.

L'eccellenza sarà valorizzata secondo le specifiche materie assegnate ed attribuita anche ad aree pluri-disciplinari ed a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

Saranno valutate sia le prestazioni individuali che i lavori di gruppo.

L'intento del ministro è di garantire la massima partecipazione agli studenti, al di là del tipo di scuola frequentata.

L'individuazione delle eccellenze avverrà attraverso la promozione di meccanismi di competizione.

Per esempio, saranno organizzate "olimpiadi" e gare, selezioni che, a partire dal singolo istituto, porteranno al livello nazionale.

E l'assegnazione dell'eccellenza potrà arrivare anche da soggetti privati accreditati.

Per valutare le varie iniziative, la bozza prevede la presenza di autorità scientifiche riconosciute: università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali.

### **IL PROGRAMMA**

Sarà un programma annuale proposto dal ministero a far scattare la competizione ad inizio di anno scolastico: un programma con informazioni dettagliate sul calendario e sui contenuti delle iniziative proposte.

Verrà definito anche in base alle indicazioni fornite dall'Invalsi (Istituto nazionale di valutazione), tenendo conto di particolari esigenze di intervento formativo e di specifici settori, con riferimento allo sviluppo della cultura scientifica e dell'area tecnica e professionale.

Il conseguimento dell'eccellenza darà diritto, in ogni caso, ad una certificazione ad hoc, indispensabile per aggiudicarsi i premi.

Infine, gli elenchi degli studenti che conquisteranno le eccellenze saranno disponibili per le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.

N.3 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 5 luglio 2007

### **ISTRUZIONE - FIORONI FIRMA IL DECRETO**

#### **LA SCUOLA ASSUME 60MILA PRECARI**

Sarà la carica dei 60mila. Entro il 31 luglio 50mila docenti e 10mila Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari) saranno assunti nella scuola.

Il decreto (n.56), firmato dal ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, è stato diffuso ieri.

Le nomine arrivano come prima applicazione della Finanziaria 2007 che fissa il piano pluriennale di assunzioni per il periodo 2007-2009: 150mila nuovi insegnanti e 20mila Ata.

E' prevista l'immissione in ruolo di 6.148 docenti nella scuola dell'infanzia, 12.066 nella primaria, 12.692 nella secondaria di primo grado, 13.422 nella secondaria di II grado, 5.387 sul sostegno e 285 per i posti di personale educativo.

Il 50% dei docenti verrà nominato attingendo alle liste dei vincitori di concorso e la restante metà dalle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti).

Novità in arrivo sui posti ricoperti attraverso passaggi di cattedra.

Riguarda i molti docenti che, pur essendo già in ruolo, risultano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per ottenere un passaggio al grado successivo, per esempio dalle elementari alle medie e si ritrovano in posizione utile per aggiudicarsi la seconda assunzione.

Mentre con il precedente sistema di reclutamento l'assegnazione di un posto a tempo indeterminato veniva attribuito per la cattedra lasciata libera (nell'esempio, quella elementare), da quest'anno avverrà sul posto in arrivo, ossia accanto all'assunzione per il docente che cambia ordine di scuola scatta anche quella per un insegnante precario, ferma restando la disponibilità dei posti.

Il criterio segue l'esigenza di fare spazio a nuove leve giovani, perché proprio nella scuola media ed in quella superiore si concentra la maggiore anzianità dei professori.

L'età media dei docenti italiani è la più elevata in Europa ed oscilla intorno ai 50-52 anni.

Il pacchetto più consistente di posti andrà in Lombardia (7.338).

Seguono la Campania (5.528), il Lazio (4.591), la Sicilia (4.364) ed il Piemonte (3.865).

Pur manifestando apprezzamento per le assunzioni, i sindacati sottolineano che alla scuola resta ancora molto alta la quota di precariato.

N. 4 (parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

**SICUREZZA NEI CANTIERI, CHIUSURE "FUORI MISURA"  
DOPPIO CRINALE - IL NUOVO ISTITUTO CAUTELATIVO HA  
NATURA AMMINISTRATIVA MA CONFLIGGE CON LA PROCEDURA  
DEI RICORSI SULLA TUTELA DELLA SALUTE**

Il disegno di legge sulla sicurezza sul lavoro, inizialmente destinato a conferire la delega al Governo per definire un Testo unico, si è via via arricchito di altre disposizioni che entreranno in vigore da subito.

Tra le principali novità, salvo modifiche alla Camera, figurano:

- il coinvolgimento dell'Inail nell'azione civile in caso di omicidio o lesioni personali colpose;
- la costituzione di banche dati relative ai settori o comparti produttivi per il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il riconoscimento dei poteri di controllo degli organismi paritetici;
- l'esame di congruità del costo della sicurezza nelle gare di appalto;
- l'estensione della responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, in caso di omicidio e lesioni gravi o gravissime colpose;
- la modifica all'articolo 1, comma 1192 della legge 296/06, per cui la sospensione in caso di regolarizzazione di lavoratori sommersi non riguarderà anche la sicurezza.

Inoltre, si modifica l'articolo 36 bis del decreto legge 223/06 (legge 248/06), con la sospensione dei cantieri edili anche per le violazioni "gravi e reiterate" della normativa sulla sicurezza.

Attualmente la sospensione dei lavori viene disposta dall'ispettore del lavoro qualora sia riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati in cantiere ovvero nei casi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale (Dlgs 66/03).

La riapertura è subordinata al ripristino delle condizioni di legalità.

Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa, tanto è vero che il ministero del Lavoro, con la circolare 29/06, ha stabilito che si può

prefigurare la possibilità, in caso di situazioni controverse, di un ricorso di natura gerarchica alle direzioni regionali.

Invece, in materia di sicurezza tutte le violazioni, a parte quelle meramente formali, concretizzano illecito penale di natura contravvenzionale e sono punite con l'arresto o l'ammenda, di entità variabile, a seconda della gravità.

Tuttavia, in base all'articolo 321 del Codice di procedura penale, gli ispettori -di fronte a "gravi e reiterate" violazioni della normativa in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro- già hanno facoltà di sospendere l'attività lavorativa o parte di essa (con sequestro preventivo).

Ora, l'articolo 5 del Ddl ha ampliato il campo di intervento per la sospensione dei lavori anche in caso di "reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", con l'emanazione da parte delle amministrazioni anche di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione alle gare.

Si deve però tener conto che se si conferma la natura amministrativa del provvedimento di sospensione anche in materia di sicurezza, anch'esso sarebbe ricorribile alla direzione regionale del lavoro, configgendo, in tal caso, con quanto stabilito dalla procedura sanzionatoria in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 758/1994); né appare possibile inserirlo in un procedimento di natura penale, in quanto sarebbe incompatibile con l'attuale ordinamento.

Ciò appare ancor più evidente per il fatto che, secondo l'articolo 5, i poteri e gli obblighi di sospensione previsti per gli ispettori del lavoro, seppure limitatamente all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza, sono estesi anche al personale ispettivo delle Asl, nei limiti delle risorse disponibili.

Per questo, il nuovo istituto cautelativo potrebbe anche non essere praticabile in modo uniforme sul territorio nazionale, con i risvolti di incostituzionalità che è facile intuire.

N.5 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 6 luglio 2007

## **SALVI I DIRITTI ACQUISITI IN CATTEDRE DI MONTAGNA**

Nessun raddoppio di punteggio per i docenti che hanno svolto il servizio nei comuni di montagna.

Sulla controversa vicenda è intervenuto ieri il ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, durante il question time alla Camera.

La decisione arriva anche in seguito all'ordinanza n. 3462/2007 (sesta sezione, presidente Gaetano Trotta) del 3 luglio 2007 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dal ministero contro la sospensiva del Tar Lazio che, in pratica, ripristinava il doppio punteggio.

Il ministro ha sottolineato che "sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che avevano ottenuto la nomina in ruolo, negli scorsi anni, anche in virtù del doppio punteggio conseguito".

E, per quanti hanno insegnato in pluriclassi di scuole primarie in zone montane tra il 2003 ed il 2007, "è stata data la possibilità di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato" in occasione dell'attuale rinnovo delle graduatorie.

Da Viale Trastevere proprio ieri il direttore generale Giuseppe Fiori ha spedito una nota agli Uffici scolastici regionali per precisare che, sulla base dell'ordinanza del Consiglio di Stato, restano confermate le disposizioni, emanate il 16 marzo, che annullano la doppia valutazione dall'anno scolastico 2003/2004.

E' un'indicazione che arriva mentre gli uffici stanno mettendo a punto le graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) dei docenti precari, indispensabili per perfezionare le 50mila assunzioni, annunciate mercoledì scorso, e per l'assegnazione dei prossimi contratti di supplenza.

N. 6 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA - AL TRAGUARDO IL VADEMECUM DEL GARANTE**

**PRIVACY E "Pa", INTERNET A REVISIONE CONTINUA  
UN TITOLARE DEL TRATTAMENTO PER OGNI UFFICIO CON AUTONOMIA**

### **Impronte al minimo**

#### **Le linee guida**

Così come per il settore privato, il Garante della privacy ha fissato le regole per il trattamento dei dati dei dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Le linee guida saranno pubblicate sulla "Gazzetta Ufficiale".

#### **Le assenze per malattia**

Il dipendente deve consegnare al proprio ufficio certificati medici privi di diagnosi e con la sola indicazione della data di inizio e di durata della malattia.

Se nel certificato è riportata anche la diagnosi, l'ufficio deve astenersi dall'utilizzare tali informazioni.

Particolari cautele devono essere adottate dalle amministrazioni pubbliche quando utilizzano dati sulla salute dei dipendenti nei casi di visite medico legali, denunce di infortunio all'Inail, abilitazioni al porto d'armi o alla guida.

#### **I dati biometrici**

Non è consentito ricorrere ai dati biometrici (impronte digitali, scansione dell'iride) per controllare l'accesso al lavoro da parte dei dipendenti.

Solo in casi particolari (aree adibite alla sicurezza dello Stato, torri di controllo degli aeroporti, archivi contenenti oggetti di valore) l'Authority può autorizzare il ricorso ai sistemi biometrici, uso che deve essere accompagnato da precise garanzie.

Anche per la Pubblica Amministrazione arriva il vademecum salva-privacy.

Il Garante, così come aveva già fatto per il settore privato, ha predisposto le regole da applicare ai lavoratori impiegati negli uffici pubblici.

Le linee guida saranno prossimamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. In esse si chiede alla pubblica amministrazione di trattare i dati personali dei propri dipendenti, secondo criteri di semplificazione e mettersi nella prospettiva, già in buona parte attuata, di utilizzare le informazioni con strumenti elettronici: la tutela della riservatezza dei dipendenti dovrà essere garantita anche nel passaggio dalla carta alle nuove tecnologie.

Argomenti, quelli del lavoro, su cui il presidente dell'Authority, Francesco Pizzetti, ritornerà nel corso della relazione di bilancio annuale (riferita al 2006), che terrà domani in Parlamento.

### **PRINCIPI GENERALI**

Così come per le aziende private, anche la pubblica amministrazione deve procedere, in via preliminare, all'individuazione al proprio interno del titolare del trattamento dei dati, del responsabile e degli incaricati.

Per quanto riguarda il titolare, le linee guida ribadiscono che più che a singole figure (per esempio il ministro, il direttore generale od il presidente) occorre far riferimento all'amministrazione o ente centrale o locale nel suo complesso.

Qualora la struttura sia articolata e preveda unità organizzative dotate di poteri decisionali autonomi, il titolare o contitolare del trattamento può coincidere con tale realtà.

Per quanto riguarda invece gli incaricati, il documento sottolinea che ad ogni lavoratore deve essere attribuita, per iscritto, la qualifica di incaricato del trattamento insieme con l'elenco delle operazioni che può effettuare sui dati personali.

Questi primi passi, che le amministrazioni devono ormai aver compiuto da tempo, si inseriscono nel quadro più generale che il rispetto della privacy comporta. E che prevede l'utilizzo delle informazioni personali secondo i principi di necessità, liceità e qualità dei dati, l'uso delle notizie sensibili e giudiziarie, solo quando indispensabili, il ricorso all'informativa preventiva da sottoporre agli interessati e la custodia delle notizie in archivi sicuri.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, le linee guida ricordano la necessità che avvenga solo se autorizzato da specifici regolamenti.

In assenza di questi requisiti, dal 28 febbraio scorso, ogni utilizzo è da ritenere illecito.

Anche per la comunicazione dei dati a terzi, il presupposto è l'esistenza di disposizioni legislative o regolamentari che l'autorizzino.

Ma anche in presenza di tale via libera, il Garante raccomanda che nel flusso di dati- la precauzione vale anche nello scambio di informazioni tra responsabili o incaricati del trattamento- non si faccia riferimento, quando non indispensabile, a situazioni personali, specie se riguardanti le condizioni di salute del dipendente.

Una soluzione può essere di utilizzare espressioni generiche o codici numerici.

Medesimo discorso per la diffusione dei dati. Anche in questo caso vale la regola dell'autorizzazione prevista da una normativa ad hoc.

Qualora le amministrazioni diffondano dati su internet, devono assicurarne l'aggiornamento e garantire il diritto all'oblio, cioè spostare, dopo un certo periodo, le informazioni personali su parti del sito dove non siano più rintracciabili da motori di ricerca esterni.

In relazione alle graduatorie dei concorsi infine, vanno diffuse solo le notizie pertinenti- come i nomi dei candidati, gli ammessi alle prove- ma non i recapiti telefonici o i codici fiscali degli interessati.

### **DATI SINDACALI**

I sindacati possono utilizzare i dati dei dipendenti della Pa secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

In riferimento a questi ultimi, il Garante raccomanda di utilizzare l'occasione del rinnovo dei contratti, per verificare la chiarezza delle indicazioni relative alla privacy e per introdurre modalità di accesso ai dati dei pubblici dipendenti, che siano graduate secondo le necessità del sindacato.

Può essere concesso, in prima istanza, un accesso ad informazioni aggregate, riferiti all'intera struttura lavorativa o a gruppi di lavoratori e, successivamente, se si chiedono verifiche più approfondite, permettere alle organizzazioni sindacali di conoscere anche notizie relative a singoli dipendenti.

N.7 (parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**VERSO IL Cdm - FISSATA LA DISCIPLINA ATTUATIVA PER LE OPERE NON SERIALI**

**DIRITTO D'AUTORE PIU' FORTE NELLE VENDITE SUCCESSIVE**

**DICHIARAZIONE SULLA CESSIONE A CARICO DI PARTI E MEDIATORE**

### **In campo la Siae**

#### **Il diritto**

Dal 2006 è stato introdotto per gli autori di opere d'arte non riproducibili senza danni alla qualità di ottenere un compenso per le vendite successive alla prima; i compensi sono stati fissati secondo una percentuale che diminuisce al crescere del valore.

#### **L' applicazione**

Il Consiglio dei ministri affronta un regolamento sulla parte applicativa: è prevista una dichiarazione alla Siae da parte di venditore ed acquirente, ma anche dell'intermediario (case d'asta, gallerie).

#### **La Siae**

Toccherà alla Siae corrispondere i diritti, incrociando i dati delle dichiarazioni con quelle degli autori.

Diritto d' autore rafforzato sulle opere d' arte, almeno su quelle non riproducibili se non a danno della qualità.

E' il caso ad esempio dei quadri, delle incisioni delle stampe, delle sculture, ma anche dei manoscritti o delle copie prodotte in numero limitato e numerate; insomma, si tratta di tutte quelle opere che hanno conservato un carattere di unicità.

Il Consiglio dei ministri di questa settimana esamina infatti un regolamento che completa la disciplina entrata in vigore nel corso del 2006 sul diritto al compenso dell'autore per le vendite successive alla prima di "opere d'arte e manoscritti".

Dopo la prima cessione dell'opera, infatti, sulle vendite successive che hanno visto l'intervento di intermediari come case d'asta, gallerie d'arte e commercianti, all'autore viene riconosciuta un'ulteriore possibilità di soddisfazione economica.

Il regolamento, così, prevede che tocchi all'acquirente, al venditore ed all'intermediario la presentazione alla Siae di una dichiarazione che deve contenere, tra l'altro, il riferimento al prezzo dell'opera ed i dati relativi all'autore.

Se possibile, poi, la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del genere artistico del titolo e la data di creazione.

Quando poi l'opera è anonima o sottoscritta con pseudonimo, la descrizione dovrà essere più accurata e meticolosa, individuando gli elementi distintivi.

La dichiarazione potrà essere redatta anche in via telematica secondo un modello che dovrà essere predisposto dalla Siae.

Toccherà poi alla Siae incrociare i dati contenuti nella dichiarazione, che confluiranno in un elenco specifico consultabile anche via internet, con quelli relativi agli autori (chiamati a segnalare alla Siae le generalità) che faranno parte di un elenco diverso con l'indicazione anche degli eventuali aventi causa.

Ogni tre mesi la Siae comunicherà agli interessati l'ammontare dei compensi che si saranno resi disponibili, secondo parametri diffusi l'anno scorso (per esempio una percentuale del 4% per opere di valore compreso tra 3mila e 50mila euro).

Verrà poi pubblicato sul sito internet istituzionale della Società autori l'elenco delle vendite effettuate nel trimestre precedente, come pure verrà predisposto un elenco degli aventi diritto che non hanno ancora rivendicato un compenso.

Sarà poi la Siae a corrispondere direttamente il compenso maturato ai titolari del diritto una volta trascorsi 60 giorni dalla comunicazione della cifra complessiva.

N.8 (parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**SCUOLA - APPLICAZIONE SPERIMENTALE DAL 2007 – 2008**

**IL " PRIMO CICLO" PUNTA SUI NUOVI PROGRAMMI**

**IL CALENDARIO - DEBUTTO IL 10 SETTEMBRE PER LOMBARDIA, MOLISE, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, VENETO E PROVINCIA DI BOLZANO**

Tutto pronto per il lancio delle nuove Indicazioni nazionali destinate al primo ciclo dell'istruzione, in pratica i programmi per la scuola dell'infanzia, per le elementari e le ex. medie.

Il decreto è all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi) che dovrà esprimere il proprio parere.

Poi, il testo sarà firmato dal titolare di Viale Trastevere, Giuseppe Fioroni.

I sei articoli del provvedimento stabiliscono le regole di applicazione dei nuovi programmi allegati al documento ("Indicazioni per il curricolo" è il titolo della bozza).

Per l'attuazione del documento Fioroni applicherà un modello simile a quello previsto per il Regolamento sul nuovo obbligo: una fase di tipo sperimentale che scatterà per tutte le scuole dal prossimo anno scolastico. Questa fase di attuazione graduale riguarderà anche il 2008/2009.

Le Indicazioni attualmente in vigore sono allegato al decreto legislativo 59/2004 ed hanno un valore transitorio.

Cancellarle per sostituirle significherebbe passare attraverso un altro atto di legge, ma per il ministro ci sono almeno due problemi: tempi stretti e percorso parlamentare ad alto tasso di rischio, soprattutto al Senato.

Ecco perché Fioroni ha deciso di intervenire sui programmi con un decreto ministeriale che, nella forma, lascia intatta la legge Moratti, ma nei fatti ne modifica i contenuti lanciando le nuove Indicazioni attraverso una prima attuazione generalizzata e graduale.

### ***L'ATTUAZIONE***

Dal prossimo anno scolastico, 2007/08, le scuole dovranno elaborare l'offerta formativa avendo come riferimento le Indicazioni, definite "in via sperimentale".

Nel biennio 2007/2008 e 2008/2009 gli istituti dovranno verificare la "congruità" dei contenuti proposti e la loro articolazione per aree, discipline e competenze "anche al fine di eventuali modificazioni ed integrazioni".

Nessuna variazione per quadri orari e classi di concorso.

Per sostenere le innovazioni, saranno attivate azioni di formazione del personale ed un monitoraggio "che consenta di raccogliere al termine di ciascun anno scolastico dati, osservazioni, suggerimenti dei quali si terrà conto per i successivi, necessari, provvedimenti di natura ordinamentale".

### ***I CONTENUTI***

Il decreto si apre con il documento "Cultura, scuola, persona" già presentato il 3 aprile a Roma, con l'intervento del filosofo Edgar Morin.

E' un testo che propone una nuova alleanza tra scienze e lettere.

Vi sono poi i capitoli che passano in rassegna l'organizzazione del curricolo, la scuola dell'infanzia e quella del primo ciclo, con le varie aree, per offrire agli insegnanti la cornice nella quale organizzare i diversi percorsi didattici.

### ***IL CALENDARIO SCOLASTICO***

Intanto, le Regioni hanno messo a punto il calendario scolastico.

Il debutto del nuovo anno scolastico è previsto per il 10 settembre ed i primi a rientrare nelle aule saranno gli alunni di Lombardia, Molise, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Bolzano.

Nel Lazio le lezioni avranno inizio il 12 settembre e si concluderanno il 7 giugno 2008 (con vacanze di Natale dal 23/12/2007 al 6/1/2008 e di Pasqua dal 20 al 25 marzo 2008).

N.9 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 17 luglio 2007

**NEL PROGETTO IN ESAME ALLA CAMERA**

**Ddl SULLA SICUREZZA, POTERE DI DIFFIDA AGLI AMMINISTRATIVI**

**LA SITUAZIONE ATTUALE - ORA LA COMPETENZA SPETTA SOLTANTO AL PERSONALE A CUI SONO ATTRIBUITE FUNZIONI ISPETTIVE**

### **Violazioni interessate**

#### **Libri paga**

Difetto di tenuta dei libri paga e matricola

#### **Titolare dell'azienda**

Omessa o ritardata denuncia di variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio, la sua residenza oppure la sede dell'azienda.

#### **Cessazione dell'attività**

- Omessa o ritardata denuncia della cessazione dell'attività
- Omessa o ritardata comunicazione di variazione o della cessazione dell'attività
- Omessa o ritardata denuncia di comunicazione del codice fiscale del lavoratore assunto o cessato dal servizio

#### **Infortuni e malattie**

- Omessa o ritardata denuncia di infortunio sul lavoro
- Omessa o ritardata denuncia di malattia professionale

Il Ddl "sicurezza", approvato dal Senato ed ora all'esame in commissione alla Camera, introduce novità in materia di lavoro, tra cui l'applicazione del potere di diffida anche da parte del personale amministrativo degli istituti.

Infatti, (articolo 4, comma 6) il personale amministrativo degli istituti previdenziali che, in base all'articolo 13 della legge 689/81, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina previdenziale, applica la procedura di diffida (articolo 13 del decreto legislativo 124/04).

La materia, seppure controversa, non è nuova.

Essa era stata risolta con la nota di interpello del ministero del Lavoro del 9 novembre del 9 novembre 2006, in risposta ad un quesito di Confindustria che lamentava l'impossibilità di sottoporre le violazioni accertate dal personale amministrativo dell'Inail alla procedura di diffida, con conseguente riduzione della sanzione amministrativa.

Il ministero del Lavoro, condividendo l'orientamento espresso anche dall'Inail, ha ribadito che il potere di diffida è attribuito solo al personale ispettivo e che, pertanto, il personale amministrativo non può procedere all'attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo.

Successivamente l'Inail, seppur non legittimando la procedura della diffida, ha dato per scontata la competenza, per il personale

amministrativo, di accertare e contestare le violazioni punite con una sanzione amministrativa in materia contributiva.

L'affermazione, in verità, non appariva conforme alla legge, seppure da altre fonti risultasse che ogni anno vengono accertati e notificati d'ufficio, dal personale amministrativo, oltre 20mila illeciti in materia assicurativa.

Eppure le leggi, sul punto, sembrano abbastanza chiare.

Inizialmente le violazioni in materia assicurativa e previdenziale concretizzavano illecito penale, punito con contravvenzione, ed i funzionari degli istituti, anche ispettivi, pur procedendo per delega all'accertamento, non avevano competenza all'applicazione della sanzione.

Con la depenalizzazione che ha tramutato le violazioni in illeciti amministrativi -articolo 35 della legge 689/81- l'articolo 13 della stessa legge non ha modificato le competenze.

L'articolo 3 del Dl 463/83 (legge 638/83) finalmente ha riconosciuto ai funzionari degli Istituti, ma soltanto a quelli addetti alla vigilanza in materia di previdenza ed assistenza sociale, gli stessi poteri degli ispettori del lavoro, con esclusione di quelli di polizia giudiziaria.

Il riconoscimento, con le limitazioni di cui si è detto, è stato confermato dal comma 2, dell'articolo 6 del decreto legislativo 124704.

Pertanto, se tale è il quadro normativo in cui operano gli organi di vigilanza degli Istituti, non appare ipotizzabile che anche i funzionari amministrativi, formalmente non addetti alla vigilanza, possano legittimamente accertare violazioni punite con la sanzione amministrativa e quindi contestare o notificare illeciti amministrativi.

Il richiamo fatto ora dal comma 6 dell'articolo 5 del Ddl "sicurezza" rischia di essere improprio, in quanto dà per scontato che il personale amministrativo legittimamente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, "accerti d'ufficio le violazioni amministrative in materia previdenziale": tale potere di "controllo" e di "accertamento" l'articolo 3 del Dl 463/83 lo conferisce infatti solo ai funzionari ispettivi e non anche a quelli amministrativi.

A questi ultimi non dovrebbe competere il potere di diffida che, alla fine, è da considerarsi come condizione di procedibilità assoluta ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative sia in materia di lavoro che di previdenza ed assistenza sociale.

N. 10 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 23 luglio 2007

**PENSIONI, SVOLTA IN 20 PUNTI**

**TRA GOVERNO E PARTI SOCIALI SI AVVIA UNA NUOVA  
FASE DI CONCERTAZIONE**

**L' ABC DELL' ACCORDO DEL 20 LUGLIO**

**A**

**ANZIANITA'**

- Con l'accordo raggiunto da Governo e parti sociali, i requisiti per la pensione di anzianità subiscono una rilevante modifica rispetto alle regole attuali.

Dal 1° gennaio 2008 sarà necessario avere 58 anni di età (59 per gli autonomi) e 35 di contributi.

Dal 1° luglio 2009 si entra invece nella fase delle "quote": il requisito sarà una combinazione dell'età anagrafica e dei contributi, con un vincolo però sul primo requisito.

In particolare, dal 1° luglio occorrerà una quota di 95, ma con età di almeno 59 anni (60 per gli autonomi); dal 1° gennaio 2013, la quota sarà di 97, con età di 61 anni (62 per gli autonomi)

- Per il pensionamento di anzianità occorre, peraltro, il rispetto delle "finestre" di uscita dal lavoro e la pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data.

In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

## **B**

### **BONUS**

Si esaurisce al 31 dicembre 2007 il "bonus" che la legge n. 243/2004 riconosceva ai dipendenti che, avendo maturato il diritto al pensionamento di anzianità, vi rinunciassero continuando a lavorare.

Il "bonus" consiste nell'aggiunta in busta paga della quota contributiva destinata all'Isv, con il corrispondente "congelamento del trattamento pensionistico".

Attualmente l'attenzione è posta alla possibilità, per alcune categorie di lavoratori (impiegati in attività usuranti, in mobilità) di anticipare la data del pensionamento rispetto alle regole comuni.

## **C**

### **COMMISSIONI**

Parte della riforma è demandata al lavoro di commissioni istituite fra Governo e parti sociali:

- entro settembre 2007 una commissione dovrà definire le attività che possono essere definite "usuranti", considerando fra esse le attività già definite tali nel 1999, i lavoratori notturni, i lavoratori addetti a produzioni in serie o a catena, i conducenti di mezzi pubblici pesanti;

- una specifica commissione esaminerà la possibilità di utilizzare quattro finestre di uscita dal lavoro per i lavoratori con alta anzianità contributiva;

- una commissione definirà la detassazione dei premi di risultato;

- una commissione si occuperà dei coefficienti di trasformazione.

## **D**

### **DONNE**

Non dovrebbe essere ritoccata l'età del pensionamento di vecchiaia delle donne, che rimane a 60 anni, particolare attenzione potrebbe essere loro

riservata dall' apposita Commissione che si occuperà delle finestre di uscita dal lavoro.

Peraltro, la legge 243/2004 prevede che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, sia confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti ed a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

## **E**

### **ENTI PREVIDENZIALI**

Si continua a prospettare l'ipotesi di razionalizzare l'organizzazione del sistema degli enti previdenziali per aumentarne l'efficacia e ridurre gli oneri di gestione del sistema stesso.

Il governo si impegna a presentare un piano industriale che individui le possibili sinergie fra gli enti relativamente alle sedi, agli acquisti, ai sistemi informatici ed agli uffici legali.

Viene introdotta una sorta di "clausola di salvaguardia" per cui, se dal 2011, il processo di razionalizzazione non producesse il risparmio ipotizzato (almeno 3,5 miliardi di euro), saranno aumentati dello 0,09% i contributi su tutte le retribuzioni.

## **F**

### **FINESTRE**

Sarà esaminata la possibilità di inserire, nei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, sia per uomini che per donne, finestre di uscita verso la pensione.

Anche in questo caso una Commissione composta dal Governo e dalle parti sociali dovrà concludere i lavori entro il prossimo mese di settembre.

Il problema delle finestre, che passeranno a quattro, inerisce quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici.

Lo scopo è di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento.

## **G**

### **GRADUAZIONE DEI REQUISITI**

Governo e parti sociali potranno concordare una diversa graduazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed un diverso stanziamento al fondo lavoratori usuranti, a condizione che gli oneri complessivi non superino quelli determinati dall'accordo del 20 luglio e che il fondo abbia una dotazione finanziaria non inferiore a due miliardi di euro.

## **H**

### **HELP DESK**

Si preannuncia un periodo infuocato per gli help desk attivi presso gli istituti previdenziali ed il ministero del Lavoro.

Nelle prossime settimane saranno infatti chiamati ad informare i lavoratori sulle novità previste dall'accordo sulla riforma previdenziale.

Il Contact Center Integrato di inps ed Inail fornisce informazioni su aspetti normativi, procedurali e su singole pratiche.

Il servizio è raggiungibile attraverso il numero 803.164 ed è gratuito.

Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi.

Per l'Inpdap è attivo il numero verde 800.10.50.00

Il risponditore automatico funziona tutti i giorni, 24 ore su 24; gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00

## **I**

### **INCENTIVI**

L'accordo non prevede l'introduzione di particolari incentivi per la permanenza al lavoro, introduce però l'ipotesi di maggiore detassazione del premio di risultato per la quale verranno stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2008.

## **L**

### **LAVORATORI PARASUBORDINATI**

Viene previsto l'aumento delle aliquote contributive per la gestione separata dei collaboratori differenziando fra lavoratori parasubordinati che non hanno altre forme di previdenza obbligatoria e lavoratori che sono, invece, altrimenti assicurati.

Per i primi viene previsto dal 1° gennaio 2008 un aumento di un punto all'anno fino a tre punti, per gli altri l'aumento di un punto dal 1° gennaio 2008.

L'aumento contributivo porterà con sé l'equivalente aumento dell'accredito ai fini pensionistici.

## **M**

### **MINIMI PENSIONISTICI**

L'aumento delle pensioni di minor importo è inserito nel provvedimento in corso di discussione in Parlamento ed andrà a riguardare un numero significativo di pensionati (circa 3.100.000) di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne.

Gli importi non saranno corrisposti mensilmente, ma arricchiranno nel 2007 gli assegni di fine anno, diventando, invece, una sorta di quattordicesima mensilità.

L'emendamento governativo prevede, infatti, la corresponsione, nel 2007, con la rata della pensione di novembre o con la tredicesima mensilità, mentre dal 2008 sarà corrisposta con la pensione di luglio.

Gli importi dell'una tantum sono differenziati a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato, che è richiesta in misura lievemente più alta per i lavoratori autonomi.

La somma aggiuntiva spetta a condizione che l'interessato non posseda un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Essendo tale importo pari, per l'anno 2007, ad euro 5.669,82 annui, il limite reddituale che consente di beneficiare della somma aggiuntiva è, per quest'anno, pari a 8.504,73 euro.

## **N**

### **NEGOZIATO**

L'accordo tra Governo e sindacati è stato raggiunto alle 6,30 di venerdì 20 luglio, dopo una trattativa durata otto ore.

La discussione era iniziata durante la campagna elettorale per le politiche del 2006, con l'inclusione dell'abolizione dello "scalone" previsto dalla riforma Maroni nel programma dell'Unione.

Il negoziato vero e proprio è partito nello scorso giugno ed è stato più volte sul punto di fallire.

Un primo tentativo di accordo è saltato nella notte tra il 26 e 27 giugno, quando le parti si sono accordate solamente sull'aumento delle pensioni più basse.

I punti più controversi sono stati la determinazione degli "scalini" e delle "quote" e la definizione del numero di lavoratori in attività usuranti, esclusi dalla riforma.

Sul tavolo anche la richiesta dei sindacati di prevedere incentivi per chi fosse rimasto volontariamente in attività oltre i termini di legge.

Nei giorni scorsi l'accelerazione, dopo il richiamo del governatore di Bankitalia Draghi e le minacce di dimissione del ministro delle Politiche comunitarie Emma Bonino.

## **O**

### **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella determinazione dell'età pensionabile è destinato ad essere molto incisivo anche in futuro.

I sindacati faranno infatti parte di tutte le commissioni che avranno il compito di definire importanti aspetti applicativi della riforma.

## **P**

### **PREMI DI RISULTATO**

Nella prossima legge finanziaria sarà stanziato un importo di 150 milioni di euro per il 2008, al fine di detassare le risorse contrattate per i premi di risultato.

Anche in questo caso sarà istituita una Commissione tra Governo e parti sociali che, entro il 15 settembre 2007, dovrà definire le modalità tecniche di implementazione.

Al momento, infatti, la detassazione è riconosciuta solo per i premi di natura variabile e condizionata da miglioramenti produttivi o aziendali, per la parte che non supera il 3 per cento della retribuzione complessivamente corrisposta nell'anno al lavoratore.

## **Q**

### **QUOTE**

Dal primo luglio 2009 i requisiti per il pensionamento di anzianità dovrebbero essere sostituiti dal meccanismo delle "quote": una combinazione tra l'età anagrafica con gli anni di contribuzione.

Le quote vanno in progressione: si parte da 95 nel 2009 per i lavoratori dipendenti (96 per gli autonomi), per arrivare dal primo gennaio 2013 a quota 97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi.

## **S**

### **SCALONE E SCALINO**

Se fosse rimasta in vigore la legge 243/2004, dal primo gennaio 2008 l'età minima per il pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti sarebbe passata in un solo colpo da 57 a 60 anni, quella dei lavoratori autonomi a 61, restando fermo il requisito contributivo, minimo, di 35 anni.

L'età non sarebbe stata rilevante solo in presenza di almeno 40 anni di contribuzione.

Lo "scalone" è stato sostituito, nell'accordo raggiunto fra Governo e Parti sociali, con un aumento graduale, ossia con gli "scalini" che ogni 18/24 mesi fanno aumentare i requisiti per il pensionamento di anzianità.

## **T**

### **TASSI E COEFFICIENTI**

Viene rimandato al lavoro dell'apposita commissione uno dei punti più discussi e controversi che più hanno reso travagliato questi ultimi mesi.

La revisione dei coefficienti di trasformazione, la cui applicazione determina la rivalutazione dei contributi versati ai fini del trattamento pensionistico, è stata infatti rinviata al 2010 con la sostituzione della tabella A allegata alla legge n. 335/1995.

Inoltre, i coefficienti saranno applicati automaticamente ogni tre anni.

Nelle more dell'eventuale modifica legislativa proposta dalla commissione che dovrà considerare le dinamiche attuariali e demografiche che incidono sui coefficienti, si applica la normativa vigente, nella quale viene, però, introdotta l'applicazione ogni tre anni dei coefficienti, il cui aggiornamento è effettuato con decreto Interministeriale lavoro-economia.

## **U**

### **USURANTI**

L'ipotesi conclusiva che una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali dovrà elaborare, entro il mese di settembre 2007, parte dall'intenzione di anticipare di tre anni il pensionamento dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Dovranno essere considerati:

- lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministero del lavoro del 1999;
- lavoratori considerati notturni secondo i criteri del d.lgs 66/2003;
- lavoratori addetti a linea catena;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti.

## **V**

### **VECCHIAIA**

Il diritto alla pensione di vecchiaia dovrebbe continuare a scattare quando si verificano le seguenti tre condizioni:

- età (65 anni per gli uomini, 60 per le donne)
- contribuzione minima (almeno 20 anni, comunque accreditati, da attività lavorativa, da riscatto, figurativa, ecc. ). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992:
  - avevano già tale anzianità
  - o avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
  - o erano stati autorizzati ai versamenti volontari
- cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti.

Quanto sopra è peculiare del regime retributivo, che continua ad applicarsi a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.

Il regime contributivo è, invece, proprio di chi ha cominciato a lavorare dopo la riforma introdotta dalla legge n. 335/1995, e tiene conto della totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.

Con la legge n. 243/2004, a partire dal 2008 l'età pensionabile sarà di 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne.

Un terzo sistema è quello "misto" che si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. In base a questo sistema l'importo della pensione viene calcolato pro-quota tenendo conto degli anni trascorsi nei due regimi.

## **Z**

### **ZERO COSTI**

L'impatto della riforma pensionistica sarà di dieci miliardi di euro in dieci anni, ma i costi delle nuove misure, come spiegato venerdì 20 luglio dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa "saranno pari a zero", cioè coperti interamente all'interno del sistema previdenziale.

Nello specifico, la revisione dello "scalone" costerà 7,1 miliardi ed il fondo per i lavori usuranti 2,9 miliardi.

La copertura verrà principalmente dagli Enti previdenziali (3,5 miliardi) e dall'aumento delle aliquote per la gestione separata dei lavoratori parasubordinati (3,6 miliardi) e dei subordinati non esclusivi (0,8).

Altre risorse verranno dalla sospensione per un anno dell'indicizzazione delle pensioni superiori a 8 volte il minimo (1,4 miliardi) e dall'armonizzazione di fondi speciali (0,7 miliardi).

L'accordo raggiunto alle prime ore dell'alba di venerdì scorso, quello che passerà alla storia per aver mandato in pensione lo "scalone Maroni", non chiude la lunga fase di concertazione tra Governo e parti sociali, ma ne apre una nuova che, questa volta, si svilupperà su un profilo molto concreto di traduzione applicativa delle scelte fatte in materia di finestre pensionistiche, lavori usuranti e coefficienti di trasformazione.

Stiamo parlando delle commissioni tecniche che dovranno molto presto insediarsi per fissare i punti che, poi, entreranno nel disegno di legge finanziaria 2008.

Gli esperti che le comporranno, siano essi di provenienza o nomina sindacale oppure tecnici ministeriali, si conoscono tutti benissimo e sanno che la tenuta parlamentare delle nuove regole dipende in larga parte dal loro lavoro.

### **LE FINESTRE**

L'intesa del 20 luglio introduce finestre di uscita verso la pensione di vecchiaia per uomini e donne.

Finora il ritiro per "raggiunti limiti di età" non aveva vincoli temporali: scattava semplicemente nel momento in cui il lavoratore arrivava a 65 anni (60 se donna) con almeno 20 anni di contributi versati.

I paletti all'uscita potrebbero essere due -è questa una delle scelte affidate agli esperti- ed imporranno ai lavoratori interessati una proroga del pensionamento di diversi mesi.

I risparmi previsti da questa misura -4 miliardi nel decennio 2008/2017- serviranno per compensare altre finestre, quelle che si aprono per chi ha totalizzato 40 anni di contributi.

L'accordo ripristina per questi soggetti 4 momenti di uscita annui (contro i due previsti dalla legge 243/2004) ed ha un costo nel decennio di 3,7 miliardi, cui si aggiungono 300 milioni per la salvaguardia di 5.000 addetti attualmente in mobilità.

La squadra tecnica, da raggiungere entro settembre, dovrà garantire che il nuovo meccanismo delle finestre sarà a saldo finanziario nullo.

### **LAVORI USURANTI**

Sempre entro settembre dovrà essere perfezionata la selezione dei lavoratori esposti a mansioni usuranti o "particolarmente faticose e pesanti" che beneficeranno di una riduzione di tre anni del requisito anagrafico per l'anzianità.

Si tratta di circa 1,4 milioni di lavoratori che hanno svolto per almeno la metà della loro carriera un'attività usurante (oppure 7 anni negli ultimi 10 nel periodo transitorio di applicazione della nuova norma).

## **PREMIO DI RISULTATO**

Sempre una commissione e sempre entro settembre, dovrà definire le modalità tecniche di implementazione della detassazione dei premi di risultato.

Il governo, nella prossima Finanziaria, stanzierà 150 milioni di euro.

## **COEFFICIENTI**

Tempi più lunghi (dicembre 2008) per l'ultima commissione che verrà costituita da governo e parti sociali per ridefinire i coefficienti di trasformazione -che dovevano essere aggiornati già nel 2005- elemento centrale per l'attuazione del regime pensionistico contributivo introdotto dalla riforma Dini (n. 335/95).

I nuovi coefficienti avranno una cadenza di tre anni e non più di dieci ma le parti si impegnano ad una verifica della sostenibilità e dell'equità di questi fattori di calcolo del montante contributivo e dell'importo della pensione ogni dieci anni.

## **SuperInps**

Ultimo ma non meno importante tassello dell'intesa (da questa operazione arriverà un terzo delle risorse per pagare il superamento dello "scalone Maroni") è la razionalizzazione degli enti previdenziali.

Il Governo presenterà il piano industriale entro fine dicembre ed i risparmi previsti sono pari a 3,5 miliardi nel decennio.

In questo caso non è prevista alcuna commissione tecnica bilaterale.

Ma l'impegno al confronto con le organizzazioni sindacali è garantito, nero su bianco nell'accordo firmato alle 5,31 del mattino di venerdì 20 luglio sul tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi.

N.11 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 26 luglio 2007

**LA MANOVRA D'ESTATE - CONFERMATE DA MONTECITORIO LE MISURE DI SOSTEGNO AGLI ASSEGNI BASSI**

**PENSIONI, AUMENTI A DUE LIVELLI**

**IMPORTI 2007 NEL PAGAMENTO DI NOVEMBRE O CON LA TREDICESIMA**

**IL LIMITE D'ETA' - POTRANNO ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE GLI ASSISTITI DI ETA' PARI O SUPERIORE AI 64 ANNI**

**I BENEFICI - LA SOMMA AGGIUNTIVA E L'INCREMENTO PER I SOGGETTI DISAGIATI NON COSTITUISCONO REDDITO AI FINI FISCALI**

## **Il finanziamento**

### **Il fondo**

Dall'anno 2008 verrà istituito dal ministero del Lavoro un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di:

267 milioni di euro per l'anno 2008;

234 milioni di euro per l'anno 2009;

200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Tale fondo risulta a supporto di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi

regimi pensionistici, in particolare la sua costituzione risulterà finalizzata al miglioramento del trattamento pensionistico per i soggetti per i quali si applica il sistema di calcolo contributivo; resta fermo il principio di armonizzazione.

### **Indice di rivalutazione**

L'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps per il 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, nella misura del 100%.

Il decreto 81/2007 del 2 luglio scorso ha confermato gli interventi in materia pensionistica a favore dei pensionati appartenenti alle categorie più basse.

A decorrere dall'anno 2007, è prevista l'erogazione di una somma aggiuntiva all'importo della pensione, di valore variabile in funzione dell'anzianità contributiva e della gestione di appartenenza.

Potranno beneficiare di tale agevolazione i pensionati di età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati dall'Inps (lavoratori dipendenti o autonomi) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Nell'ipotesi del possesso di più trattamenti pensionistici la somma aggiuntiva verrà liquidata dalla gestione che eroga il trattamento principale.

### **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA**

Per i pensionati titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità o inabilità), congiuntamente al possesso di una pensione ai superstiti, si terrà conto ai fini della determinazione della anzianità contributiva solo dell'anzianità maturata nel trattamento diretto.

Per il titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva viene computata al 60% ai fini dell'applicazione della tabella A.

Si ipotizza che solo con un minimo di 25 anni di contribuzione il titolare di una pensione ai superstiti potrà ottenere la somma aggiuntiva equivalente alla prima fascia.

### **REDDITO DI RIFERIMENTO**

La somma aggiuntiva verrà corrisposta dall'Inps a condizione che il pensionato non posseda un reddito complessivo personale superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo stabilito dall'Inps per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, relativo all'anno stesso di erogazione della somma aggiuntiva.

Tale trattamento minimo annuo per l'anno 2007 è pari a 5.669,82 euro; ciò equivale a dire che il soggetto per l'anno 2007 non dovrà possedere redditi individuali superiori ad euro 8.504,73 euro.

Ai fini della determinazione del reddito dovranno essere considerati complessivamente tutti i redditi compresi quelli esenti da imposte soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta

sostitutiva, escludendo dal computo i redditi relativi a casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e somme corrisposte a titolo di competenze arretrate soggette a tassazione separata, assegni per il nucleo familiare o assegni familiari e l'indennità di accompagnamento.

Nell'ipotesi in cui il soggetto posseda un importo di trattamento pensionistico complessivo annuo per l'anno 2007 superiore al limite di 8.504,73 ma inferiore a predetto limite incrementato della somma aggiuntiva (equivalente ad 8.766,73 per l'ipotesi di euro 8.504,73 + euro 262), il soggetto pensionato riceverà una somma aggiuntiva in misura tale comunque da non comportare il superamento del limite stesso.

La somma aggiuntiva verrà erogata rispettivamente:

- nell'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità;
- nell'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno.

Il comma 5 dell'articolo 5 del maxi emendamento prevede, con decorrenza 1° gennaio 2008, un ulteriore incremento della pensione a favore dei soggetti disagiati.

Si definiscono tali i soggetti ai quali già a decorrere dal 1° gennaio 2002 era stato consentito di raggiungere una pensione di ammontare di 516,46 euro mensili:

- individui con età pari o superiore a 70 anni, ridotta fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione ed i titolari di assegni, pensioni sociali e di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

Questi soggetti, per i quali attualmente la maggiorazione sociale è pari ad euro 559,91 con un reddito personale inferiore ad euro 7.268,83, dal 2008 potranno ottenere fino a 580 euro mensili per 13 mensilità a condizione che non conseguano redditi propri d'importo superiore a 7.540 euro.

Per gli anni successivi al 2008, il limite di reddito annuo aumenterà in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dipendenti, rispetto all'anno precedente.

### ***BENEFICI FISCALI***

La somma aggiuntiva e l'incremento delle maggiorazioni per i soggetti disagiati non costituiscono redditi né a fini fiscali né ai fini dell'erogazione di prestazioni assistenziali, ma per le maggiorazioni relative ai soggetti disagiati a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dal reddito opererà solo per la parte eccedente l'importo di euro 156.

Con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità di attuazione di quanto previsto.

Il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procederà, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.

N. 12 (parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

***PREVIDENZA - E' ARRIVATA ALLE ULTIME MENSILITA' LA MISURA VARATA CON LA RIFORMA MARONI***

**IL BONUS PENSIONI AL CAPOLINEA**

***CHIUSO AL 30 GIUGNO L'ACCESSO ALL'INCENTIVO PER RESTARE IN AZIENDA***

***FINESTRA DECISIVA - CHI MATURA I REQUISITI NEL TRIMESTRE ATTUALE DEVE ATTENDERE FINO AL NUOVO ANNO PER IL RITIRO***

**Solo per i dipendenti privati**

### **La legge**

Il bonus è stato introdotto dalla riforma Maroni, la legge 243/04, all'articolo 1, commi 12 e seguenti con l'obiettivo "del contenimento degli oneri nel settore pensionistico".

### **Gli interessati**

L'incentivo era riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato.

### **Il meccanismo**

Con il bonus, chi sceglieva di rimanere al lavoro rinunciava all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, pari a circa il 33% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori.

### **I requisiti**

Il bonus era diretto a chi aveva maturato o raggiungeva i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2007 sono di 35 anni di contribuzione ed almeno 57 anni di età (oppure 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età)

### **Dopo il bonus**

L'importo della pensione che spetta dopo aver usufruito del bonus sarà "cristallizzato", vale a dire calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.

Da gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione.

I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

Stop anticipato al bonus previdenziale, cioè alla possibilità -per i lavoratori dipendenti- di rinunciare all'accredito contributivo e di incassare i relativi contributi.

Chi ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità a partire dal 1° luglio 2007, non può infatti più ottenere l'incentivo al posticipo della pensione.

Quella del superbonus è un'uscita di scena anticipata rispetto alla naturale scadenza del beneficio, che la norma ha fissato al 31 dicembre 2007 (articolo 1, commi 12 e seguenti della legge 243/04).

Va però sottolineato che la riduzione di sei mesi riguarda solo la presentazione di nuove domande e non la fruizione del bonus da parte dei soggetti che attualmente ne stanno usufruendo: essi, infatti, continueranno a percepirlo fino alla fine dell'anno, in quanto l'ultima erogazione possibile dell'incentivo è quella corrispondente alla retribuzione di dicembre 2007, da versare ai lavoratori entro il mese di gennaio 2008.

La collocazione anticipata a riposo del superbonus previdenziale è causata dal collegamento esistente tra questo e la decorrenza della pensione di anzianità contributiva.

L'attuale normativa dispone infatti che il lavoratore dipendente possa andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età.

E' anche previsto che nel 2007 un lavoratore subordinato, con almeno 39 anni di contributi, possa ottenere la pensione di anzianità indipendentemente dall'età.

In realtà la semplice maturazione dei requisiti contributivi (incrociati con quelli di età) previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non sono sufficienti per ottenerne l'immediato pagamento.

L'effettiva decorrenza della pensione è infatti ancorata all'apertura delle cosiddette "finestre di pensionamento"; la legge ne prevede ben quattro distribuite nell'intero anno solare.

Le finestre si aprono in relazione alla maturazione dei requisiti pensionistici; in particolare se tali requisiti sono raggiunti:

- entro il primo trimestre dell'anno (da gennaio a marzo), la finestra si apre il 1° luglio dello stesso anno;
- entro il secondo trimestre dell'anno (da aprile a giugno), la finestra si apre il 1° ottobre dello stesso anno;
- entro il terzo trimestre dell'anno (da luglio a settembre), la finestra si apre il 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno (da ottobre a dicembre), la finestra si apre il 1° aprile dell'anno successivo.

Quindi è opportuno tener presente che il superbonus decorre dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte dell'Ente di previdenza, se contestuale o successiva all'apertura della finestra di accesso, ovvero dal mese di apertura della finestra, se la domanda viene ricevuta entro la fine del mese precedente a quello di apertura della finestra stessa.

Da ciò si deduce che l'opzione può essere esercitata dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti richiesti per la pensione di anzianità entro e non oltre il 30 giugno 2007 ("bonus" dal primo ottobre 2007).

Per le eventuali domande di "bonus" arrivate in azienda dopo il 30 giugno 2007 è necessario prestare attenzione alla decorrenza della

maturazione dei requisiti pensionistici al fine di evitare errori nei pagamenti.

Tuttavia, vale la pena di tenere presente che il datore di lavoro non è tenuto al versamento dei contributi al lavoratore a seguito della ricezione della semplice copia della domanda presentata all'Inps (anche se timbrata dall'Istituto) ovvero della ricevuta di inoltro.

In realtà l'Inps, nel messaggio 35093/04, ha affermato che i datori di lavoro possono procedere all'erogazione del bonus -pagando i contributi al lavoratore in busta paga invece di versarli all'istituto- solo dopo aver ottenuto la certificazione (modello LC8) da parte dell' Istituto previdenziale.

Fino a quel momento i contributi devono essere interamente versati all' Inps.

Ricordiamo che tutti i lavoratori avevano la facoltà di accedere al bonus, anche se assicurati presso un altro ente: è il caso, per esempio, dei giornalisti che versano all'Inpgi e dei lavoratori dello spettacolo che ricevono la pensione dall' Enpals.

N. 13 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 27 luglio 2007

## **NEI NUOVI CORSI DI LAUREA SPAZIO AI DOCENTI DI RUOLO**

### **Le misure**

#### **Numero minimo di docenti**

I corsi del nuovo ordinamento devono poter contare su un minimo di quattro docenti per anno accademico.

Di conseguenza, i corsi di laurea triennale non potranno essere attivati con meno di 12 docenti di ruolo, mentre il tetto minimo per quelli di laurea magistrale è fissato ad 8 docenti.

Dovrà essere coperto almeno il 50% dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti di ogni corso di laurea

#### **Numero sostenibile di studenti**

Le linee guida fissano anche il numero massimo di studenti considerati sostenibili per quattro tipologie di corso di laurea.

Per le lauree triennali, ad esempio, alcune classi scientifiche (biotecnologie, chimica, fisica, matematica) hanno il tetto a 75 studenti, altre (quelle di ingegneria e farmacia) a 150.

Il livello si alza a 230 per le classi di lettere, geografia ed area economica, ed a 300 per scienze dei servizi giuridici, scienze della comunicazione e sociologia.

Gli atenei sono tenuti a comunicare le situazioni di criticità e ad attuare le contromisure.

L'adozione di queste azioni è soggetta a valutazione ed influisce sulla ripartizione delle risorse.

#### **"Taglio" ai corsi di laurea**

Obiettivo dichiarato delle Linee guida è la "riduzione complessiva dell'offerta". L'attivazione di più corsi nell'ambito della stessa classe di laurea deve essere motivata ed autorizzata dal Cun

## Trasparenza

Il documento fissa anche i requisiti minimi dei regolamenti didattici, che devono riportare tutte le caratteristiche degli insegnamenti, le modalità di svolgimento ed i crediti assegnati.

Più trasparenza, più docenti e più regole per frenare l'aumento incontrollato dei corsi.

Il ministero dell'Università punta su queste tre direttive per attuare le nuove classi di laurea e di laurea specialistica, che vedranno la luce dal 2008/2009, e soprattutto per fare in modo che la riforma si traduca in una reale svolta di qualità per gli studenti.

I tre obiettivi sono indicati nel decreto con le Linee guida ed i requisiti minimi che il ministro Fabio Mussi ha firmato ieri, dopo che la scorsa settimana la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui tempi necessari alla ridefinizione dell'offerta.

Le Linee guida integrano, e in parte correggono, le norme contenute nei decreti con cui il 16 marzo scorso era stata ridisegnata l'architettura universitaria.

Per sostenere un corso di laurea, gli atenei dovranno contare su almeno quattro docenti di ruolo per anno di corso (12 docenti per le lauree triennali ed 8 per quelle magistrali), e garantire la copertura di almeno la metà dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti.

Questa regola rende più stringente il tetto minimo dei 90 crediti imposto dai decreti di marzo (articolo 1, comma 9); il riferimento rimane l'impegno didattico minimo di 120 ore fissato dalla legge, ma su queste basi l'ateneo deve impegnarsi a "garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi".

La presenza di un corpo docente significativo, sottolinea il ministero, costituisce un "evidente attestato di qualificazione dell'offerta didattica" che finora non è stata in cima ai pensieri degli atenei, i quali hanno ingaggiato piuttosto una competizione sulla quantità, giocata sull'aumento degli iscritti.

E' una prassi censurata dal ministero, e dimostrata in modo netto dai 5.385 corsi che affolleranno le aule il prossimo anno.

La lotta a questo gigantismo accademico è il fil rouge del provvedimento, che chiede alle università una "riduzione complessiva dell'offerta di corsi", per concentrare le forze su percorsi di studio più solidi.

Per ottenere questo scopo le Linee guida rendono più rigidi anche i criteri dettati dall'articolo 1, comma 2, dei decreti di marzo per istituire corsi diversi nell'ambito della stessa classe di laurea.

Per farlo, l'ateneo deve mostrarne "in maniera chiara e convincente" le ragioni, che saranno vagliate dal Cun.

Allo stesso modo, deve subire una brusca frenata la fantasia spesa dalle università nelle denominazioni dei corsi di laurea.

A rendere economicamente sconveniente questa espansione dei corsi devono poi pesare i criteri di finanziamento, premendo l'acceleratore sulla "incentivazione della qualità".

Ad incidere sul finanziamento sarà anche l'apertura indiscriminata ad un numero eccessivo di studenti.

Per ogni classe di laurea è individuata un'utenza "sostenibile", tra i 75 ed i 300 studenti a seconda dei corsi, e la mancata lotta alle situazioni di "criticità" sarà valutata nella distribuzione degli incentivi e disincentivi economici.

Alla base di questo insieme di regole, che mettono al centro le indagini del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu), c'è il tentativo di guardare allo studente come portatore di diritti, tra i quali si contano anche quelli alla trasparenza sulle caratteristiche dei corsi di laurea, alla possibilità di effettuare scelte davvero autonome sulle attività opzionali ed a vedersi riconosciuta realmente la mobilità tra corsi di laurea.

N. 14 ( parte B)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

***IMMIGRAZIONE - INGRESSO FUORI DALLE QUOTE PER LA RICERCA SCIENTIFICA***

***PORTE APERTE AGLI STUDENTI STRANIERI***

***NUOVE PROCEDURE - VIA LIBERA AI PROVVEDIMENTI CHE AGGIORNANO LE DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATI***

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo, a breve in Gazzetta Ufficiale, di modifica dell'articolo 39 del decreto legislativo n.286/1998 che regola l'accesso degli studenti stranieri all'università, in attuazione della direttiva 2004/114/CE.

In particolare, è consentito allo straniero titolare del permesso di soggiorno per studio, di proseguire gli studi anche con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale aveva fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituto universitario.

Inoltre, il cittadino straniero che abbia fatto ingresso per motivi di studio in un altro Paese dell'Unione europea, potrà entrare in Italia per proseguire tali studi ovvero per integrarli, senza necessità di richiedere il visto di ingresso.

Tale facoltà è consentita nell'ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine, ovvero quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un'altra nazione europea.

Sempre nella seduta di ieri è stata recepita la direttiva 2005/71/CE, relativa all'ammissione di cittadini stranieri per ricerca scientifica.

La normativa europea vuole favorire l'ingresso e la mobilità interna dei ricercatori stranieri, disponendo procedure semplificate per il loro arrivo e soggiorno.

Lo schema di decreto legislativo introduce nel Testo unico sull'immigrazione l'articolo 27 bis che contiene la definizione dei soggetti

beneficiari della norma, intendendo come ricercatore il cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.

Il cittadino straniero deve essere selezionato da un istituto di ricerca, iscritto in un apposito elenco tenuto dal ministero per l'Università e la ricerca.

L'ingresso dei cittadini stranieri a fini di ricerca scientifica non è vincolato dalle quote per lavoro, di cui all'articolo 3, comma 4 del Testo unico.

La normativa comunitaria per facilitare l'accesso dei ricercatori prevede procedure di accreditamento degli istituti di ricerca autorizzati a chiedere l'ingresso dei ricercatori stranieri.

La domanda di ingresso va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso le UTG – Prefetture.

Via libera, infine, anche allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini stranieri od apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Il decreto che si compone di trentaquattro articoli definisce gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale, gli elementi costitutivi dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il contenuto della protezione internazionale, con i diritti connessi ai due status ed il grado di tutela accordato ad entrambi.

Il Consiglio dei Ministri ha poi licenziato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE concernente norme minime per le procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato.

Il metodo seguito per la stesura dello schema di decreto legislativo è stato quello di raffrontare i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2005/85/CE con la normativa italiana di riferimento: la legge 28 febbraio 1990, n. 39, innovata dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dal Dpr n. 303 del 16 settembre 2004 in modo da verificare la compatibilità del sistema nazionale con quello previsto a livello comunitario, anche nell'ottica di mantenere in vigore le disposizioni più favorevoli al richiedente.

Nel dettaglio, la nuova disciplina definisce le garanzie procedurali per il richiedente per quanto riguarda il colloquio personale, l'assistenza da parte di un interprete ed insiste sull'indipendenza delle commissioni che esaminano le domande.

**PROVINCIA DI ROMA  
DIPARTIMENTO XI<sup>^</sup> - SERVIZIO I<sup>^</sup>  
AREA CENTRI IMPIEGO  
DIRIGENTE : *Dottor Antonio Capitani***

**Ufficio politiche attive del lavoro, comunicazione &  
coordinamento dei Centri per l' Impiego della Provincia di  
Roma**

**RESPONSABILE : *Signora Roberta Tamburri***

***RASSEGNA STAMPA ANNO 2007***  
**relativa al materiale giuridico pubblicato nel mese di  
LUGLIO**

**CURATA dalla *Dott.ssa Silvana Abruzzi***

**Dal mese di aprile 2006 in via sperimentale -e da maggio a  
regime- è possibile effettuare una consultazione immediata degli  
articoli in rassegna.**

PER APRIRE IL COLLEGAMENTO ENTRARE SU [www.informaservizi.it](http://www.informaservizi.it)  
ALLA CASELLA RASSEGNA STAMPA ( IN ALTO A SINISTRA ),  
POSIZIONARSI CON IL MOUSE SULL'INDICE E CLICCARE SUL NUMERO  
DELLA PAGINA RELATIVA ALL'ARTICOLO PRESCELTO.

DOPO AVER VISIONATO IL CONTENUTO DI UN DETERMINATO  
ARTICOLO, SI PUO' TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE  
CLICCANDO A SINISTRA SULLA LINGUETTA "SEGNALIBRI" (BOOKMARKS  
in lingua inglese ) IN POSIZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE  
SECONDO LE VERSIONI DI ACROBAT READER.

SI HA COSI' , SUBITO, UN QUADRO ANALITICO E COMPLETO DI TUTTO  
IL DOCUMENTO, POI SI CLICCHERA' UNA VOLTA SULLA PARTE DEL  
TESTO SULLA QUALE SI DESIDERA ENTRARE.

CHI HA UN MONITOR DOVE NON SONO EVIDENTI I SEGNALIBRI, VADA  
CON IL MOUSE ALLA CORNICE SINISTRA DEL DOCUMENTO FINCHE' IL  
CURSORE NON APPARE COME UNA DOPPIA LINEA VERTICALE, PREMA IL  
TASTO SINISTRO DEL MOUSE DUE VOLTE ED I SEGNALIBRI  
COMPARIRANNO.

**P A R T E C - PANORAMICA SULL'EVOLUZIONE DELLE  
PARI OPPORTUNITA' UOMO DONNA, SULLE  
PROBLEMATICHE DI GENERE E SULLA LORO TUTELA NEL  
TERRITORIO INERENTE IL MATERIALE GIURIDICO  
PUBBLICATO NEL MESE DI LUGLIO**

## **IN SINERGIA CON L'UFFICIO DELLE CONSIGLIERE DI PARITA'**

Nella nostra Provincia, è stata instaurata una stretta collaborazione sinergica fra il Servizio I<sup>^</sup> -Area Centri Impiego- del Dipartimento XI<sup>^</sup> -LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE- e l'Ufficio delle Consigliere di Parità.

**A far data dalla riunione dei Responsabili dei Centri per l'Impiego di mercoledì 9 novembre 2005, alla PARTE A, inerente le competenze istituzionali dei Centri per l'Impiego, ed alla PARTE B, inerente il materiale legislativo in stretta analogia con il campo tematico dei Servizi per l'Impiego, si aggiunge la PARTE C, dedicata alle Pari Opportunità uomo-donna nel lavoro, che ogni mese vi proporrà segnalazioni, estratti e recensioni di articoli e pubblicazioni specifiche.**

### **CHI SONO LE CONSIGLIERE DI PARITA'**

Le Consigliere di Parità sono organismi istituiti nel 1986, perfezionati successivamente con la legge 125/91, e, solamente di recente, tramite il Dlgs 196 del 2000, potenziati e dotati degli strumenti operativi necessari per svolgere funzioni di promozione e controllo sull'attuazione concreta dei principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del lavoro.

Le Consigliere, di livello provinciale, regionale e nazionale, che costituiscono tutte insieme la rete delle Consigliere di Parità, sono pubblici ufficiali ed hanno il compito, nell'ambito del territorio di competenza,, di intervenire sui casi segnalati che ravvisano una qualunque discriminazione di genere, in applicazione dei principi costituzionali nazionali e delle norme giuridiche europee, quali le direttive sulle parità di trattamento.

L'istituto è gratuito.

Le Consigliere possono agire in giudizio, avvalendosi di esperti legali, supportando eventuali ricorsi promossi dagli interessati dinanzi al Giudice del Lavoro o al Tar, e sostenendo le relative spese tramite l'apposito fondo a disposizione.

Difficoltà all'ingresso nel mondo del lavoro, demansionamento, trasferimenti ingiustificati, attribuzione di compiti esorbitanti, atteggiamenti vessatori, quali molestie o aggressioni sessuali, impossibilità ad accedere alla formazione, a seguito di un periodo di maternità ?

In questi casi la lavoratrice o il lavoratore possono rivolgersi alle Consigliere per vedere tutelati i loro diritti.

Tra gli altri compiti istituzionali affidati alle Consigliere si segnalano la tutela ed assistenza ai soggetti (pubblici e privati) che operano nel mercato del lavoro nonché la promozione di politiche attive di pari opportunità sul territorio.

Per saperne di più

CERCA SUL SITO DELLA PROVINCIA DI ROMA

( [www.provincia.roma.it](http://www.provincia.roma.it)) prima alla sezione CHI SIAMO,  
poi su ALTRI UFFICI, infine su  
LA CONSIGLIERA DI PARITA'

La Consigliera di Parità Effettiva : Franca Cipriani  
e-mail : [f.cipriani@provincia.roma.it](mailto:f.cipriani@provincia.roma.it)

La Consigliera Supplente : Daniela Belotti  
e-mail : [d.belotti@provincia.roma.it](mailto:d.belotti@provincia.roma.it)

Ufficio delle Consigliere di Parità  
Via Nomentana n. 54 -00161 Roma -  
4° piano, stanza n. 3

Recapiti telefonici : 06 / 6766 8603 - 06 / 6766 8559  
Fax: 06 / 6766 8560

Per conoscere le attività delle Consigliere di Parità e  
per tutte le altre informazioni,  
cliccare sul sito: [www.consiglieraparitaroma.it](http://www.consiglieraparitaroma.it)

## Indice

[N. 1 \( parte C\) - pagina 96 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

**ASSISTENZA**

**DISABILI, PERMESSO SENZA TETTO A 18 ORE**

[N.2 \(parte C\) - pagina 96 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 7 luglio 2007

**WELFARE - LIMITI TRA TRATTAMENTI DI PENSIONE E MALATTIA  
INDENNITA' LEGATE AL CUMULO**

[N. 3 \( parte C\) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

**FAMIGLIA**

**AFFIDAMENTI CONDIVISI, ASSEGNI SEPARATI**

*Tribunale di Napoli, Sezione I, sentenza 3 gennaio 2007 n. 25 –  
Presidente Montella*

[N. 4 \(parte C\) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

**STRANIERI**

**PER I MINORI PIU' ISTANZE DI ASILO**

Quadruplicano le domande di asilo da parte dei minori stranieri non accompagnati.

[N. 5 \( parte C \) - pagina 97 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

**SUPERATA LA META' DELL' ANNO EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITA' SI CONTANO 20 PROPOSTE DI LEGGE - GLI INTERVENTI SI CONCENTRANO SULLA SFERA PUBBLICA MA RESTA IL NODO RISORSE**

**DONNE, LA POLITICA AVANZA (PIANO)**

**CARRIERA IN ROSA - META' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PREFERISCE ASSUMERE UN UOMO: UN FATTORE DA CONSIDERARE PER RISPONDERE CON MISURE EFFICACI**

[N. 6 \( parte C \) - pagina 100 -](#)

**IL CONGEDO - IL CONGEDO "ANTE PARTUM"**

**MATERNITA', RITOCCHO ALLE REGOLE**

**IL CRITERIO - IL DATORE DI LAVORO DEVE CALCOLARE DUE MESI A RITROSO SENZA TENER CONTO DELLA DATA PRESUNTA DI NASCITA**

Cambiano le regole per la determinazione del periodo di congedo di maternità ante partum delle lavoratrici.

L' Inps, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007 rivede il metodo di calcolo dell'astensione dal lavoro, che spetta alle lavoratrici prima della nascita del bambino, basato sulla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.

[N. 7 \(parte C\) - pagina 100 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**COPPIE DI FATTO - MESSO A PUNTO UN TESTO BASE CHE PUNTA A SUPERARE IL DISEGNO DI LEGGE SUI "DICO"**

**LA CONVIVENZA PROVA IL CONTRATTO**

**IL "CUS" DEVE ESSERE DICHIARATO A NOTAIO O GIUDICE DI PACE**

**Confronto fra DICO e CUS**

**Ambito di applicazione ed interessati**

**DICO**

Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possono vedere attestata la loro convivenza all'anagrafe.

Se la dichiarazione all'anagrafe non è contestuale, il convivente che l'ha resa deve avvisare l'altro con raccomandata.

**CUS**

L' unione solidale è un contratto tra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune: va resa al giudice di pace, presso il quale è istituito un Registro, o ad un notaio che poi dovrà trasferirla all' autorità giudiziaria.

### **Salute ed assistenza**

#### **DICO**

Ciascun convivente può indicare l'altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere; gli ospedali devono disciplinare le modalità del diritto di accesso del convivente per la visita e l'assistenza.

#### **CUS**

In assenza di disposizioni specifiche, ed in caso di incapacità, tutte le decisioni sullo stato di salute ed in generale di carattere sanitario, comprese quelle sulla donazione degli organi, sono assunte dall'altra parte di un'unione solidale.

### **Successioni**

#### **DICO**

Trascorsi 9 anni di convivenza, un partner concorre alla successione legittima dell'altro; fatti salvi i diritti dei legittimari gli spettano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza della vita comune.

#### **CUS**

La parte di unione solidale concorre all'eredità insieme ai legittimari: quando concorre con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, ha diritto almeno ad un quarto dell'eredità.

### **Lavoro e pensioni**

#### **DICO**

Legge e contratti devono disciplinare trasferimenti ed assegnazioni in maniera da favorire la convivenza; la riforma previdenziale dovrà determinare i trattamenti con prestazioni commisurate alla durata della convivenza.

#### **CUS**

Durata almeno triennale della convivenza per usufruire di misure di favore sui passaggi di sede; alla parte superstite deve essere assegnato un trattamento conforme alla durata della vita comune ed ai diritti dei figli.

[N. 8 \(parte C\) - pagina 103 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRA' STILATA SU  
MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIU' TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN  
BIANCO"**

**LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA  
VOLONTA' DELLA DONNA**

[N. 9 \( parte C\) – pagina 105 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 15 luglio 2007

***COPPIE DI FATTO - I REGIMI PREVISTI NEL MATRIMONIO E NEL  
DdI SUI CONTRATTI DI UNIONE SOLIDALE***

**NEI "CUS" PATRIMONIO UNICO**

***LA SCELTA PER LA COMUNIONE DEI BENI DEVE ESSERE  
ESPLICITA***

## **Il confronto**

### **Una prospettiva rovesciata**

Nel matrimonio, per instaurare il regime di separazione occorre dichiararlo, altrimenti scatta il regime della comunione.

Nei Cus serve invece un'espressione di volontà delle parti per instaurare la comunione dei beni.

### **L'acquisto di beni**

Nel matrimonio il silenzio dei coniugi vale dunque come assenso alla comunione dei beni.

Si può pattuire di escludere un dato acquisto dal regime di comunione e si può prevedere che certi acquisti cadano in comunione in futuro.

Nei Cus, invece, la scelta della comunione sembrerebbe totalizzante: le parti devono indicare espressamente se vogliono assoggettare alla comunione l'acquisto di un bene effettuato da uno solo dei due.

[N. 10 \( parte C\) - pagina 106 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

***DIRITTO PENALE - MASSIMA SEVERITA' CON I REATI SESSUALI  
SUI MINORI NESSUNA SCUSANTE***

Nessuna scusante per chi compie un atto di violenza sessuale nei confronti di una persona con meno di 14 anni.

Non può invocare l'ignoranza dell'età della parte offesa.

[N. 11 \(parte C\) - pagina 107 -](#)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

***CASSAZIONE ED ESPULSIONI - NON BASTA FAR PARTE DI  
UN' ASSOCIAZIONE***

**L' ISCRIZIONE AL CLUB NON SALVA IL GAY**

***BACIO CONTESTATO - POLEMICHE DOPO IL FERMO, DA PARTE DEI  
CARABINIERI, DI DUE OMOSESSUALI PER ATTI OSCENI IN LUOGO  
PUBBLICO DAVANTI AL COLOSSEO***

## **I principi**

**Cassazione, n. 16417/07**

Ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, venendo al concreto, se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità (...)

E' da ritenere che la semplice iscrizione (nel caso in esame duplice) ad un club di omosessuali non rappresenti una prova

**sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell'iscritto, la quale pure potrebbe provarsi con il ricorso alla prova orale.**

## **Articoli riportati**

N. 1 ( parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 3 luglio 2007

### **ASSISTENZA**

#### **DISABILI, PERMESSO SENZA TETTO A 18 ORE**

La determinazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel mese, da parte dei lavoratori beneficiari dei tre permessi giornalieri mensili previsti dall'articolo 33 comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza ai disabili in condizione di gravità, non deve avere come limite massimo 18 ore.

Lo chiarisce l' Inps con il messaggio 16866/07, rivedendo quanto precisato con il messaggio 15995/07.

N.2 (parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 7 luglio 2007

### **WELFARE - LIMITI TRA TRATTAMENTI DI PENSIONE E MALATTIA INDENNITA' LEGATE AL CUMULO**

L'indennità di malattia rientra nel regime di cumulo pensione nel caso di reddito da lavoro dipendente.

Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 17790/2007. A questo proposito, viene sottolineato che l'indennità di malattia ha la funzione di compensare la perdita della retribuzione causata dall'evento morboso, che rende il soggetto temporaneamente incapace al lavoro. In maniera specifica, bisogna tener conto che la stessa natura sostitutiva della retribuzione.

Di conseguenza, nell'ipotesi in cui venga percepita l'indennità di malattia e contemporaneamente si sia in presenza di trattamenti pensionistici in cumulabili con i redditi da lavoro, deve trovare applicazione il regime di incumulabilità nella misura prevista in presenza di reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto precisa anche che, in caso di percezione dell'indennità in argomento e di assegno ordinario di invalidità, quest'ultimo sarà soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n.335 ed alle trattenute per incumulabilità con reddito da lavoro.

In pratica, i titolari di assegno di invalidità, che percepiscono redditi da lavoro dipendente, di importo superiore a determinati limiti, subiscono le riduzioni di cui alla tabella G, allegata alla legge n.335; cioè si opera una riduzione del 25% dell'importo dell'assegno, qualora il reddito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

La percentuale di riduzione sale al 50%, se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo predetto.

N. 3 ( parte C)  
da "IL SOLE 24 ORE" del 9 luglio 2007

### **FAMIGLIA**

#### **AFFIDAMENTI CONDIVISI, ASSEGNI SEPARATI**

***Tribunale di Napoli, Sezione I, sentenza 3 gennaio 2007 n. 25 –  
Presidente Montella***

Nell'ipotesi in cui venga accolta la domanda di affidamento condiviso di un figlio minore ad entrambi i genitori, i quali decidano di concorrere al mantenimento con una somma mensile da ripartirsi in eguale misura, il giudice, laddove ritenga tale somma palesemente incongrua, può anche disporre a carico di uno dei genitori un assegno mensile di importo superiore.

L'affidamento congiunto, infatti, è compatibile con la previsione di un assegno in favore del genitore con il quale i figli convivono ed a carico dell'altro. (L. Scavonetto)

N. 4 (parte C)  
da "IL SOLE 24 ORE" dell' 11 luglio 2007

### **STRANIERI**

#### **PER I MINORI PIU' ISTANZE DI ASILO**

Quadruplicano le domande di asilo da parte dei minori stranieri non accompagnati.

Da marzo quando è entrata in vigore la direttiva Amato-Mastella -che concede al minore il diritto di asilo attraverso una semplice manifestazione di volontà- le domande sono passate da 21 a 77.

I minori soli in Italia sono 6.500, 446 dei quali sbarcati nei primi sei mesi dell'anno.

Di questi, 143 sono di nazionalità palestinese, 68 iracheni.

I dati sono stati diffusi nel corso di un convegno sul tema dei minori stranieri organizzato a Roma dal ministero dell' Interno.

Nell'incontro si è parlato anche del favor minoris in ambito extra-processuale: ovvero la presunzione, in caso di dubbio, della minore età dello straniero.

N. 5 ( parte C )  
da "IL SOLE 24 ORE" del 13 luglio 2007

***SUPERATA LA META' DELL' ANNO EUROPEO DELLE PARI  
OPPORTUNITA' SI CONTANO 20 PROPOSTE DI LEGGE - GLI  
INTERVENTI SI CONCENTRANO SULLA SFERA PUBBLICA MA RESTA  
IL NODO RISORSE***

#### **DONNE, LA POLITICA AVANZA (PIANO)**

***CARRIERA IN ROSA - META' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
PREFERISCE ASSUMERE UN UOMO: UN FATTORE DA CONSIDERARE  
PER RISPONDERE CON MISURE EFFICACI***

Superata la metà dell'anno europeo delle pari opportunità, proviamo a fare il punto della situazione e vedere che cosa si sta facendo nel nostro Paese per aumentare l'occupazione femminile e per riequilibrare

le opportunità di accesso delle donne a posizioni di vertice nelle istituzioni e nelle imprese.

Gli interventi sono ancora pochi, ma qualche promessa sembra delinearsi. In questa legislatura sono state formulate 20 proposte di legge, 6 al Senato e 14 alla Camera, provenienti ugualmente da maggioranza ed opposizione.

I temi principali sono quattro:

- le pari opportunità di accesso alle cariche elettive;
- l'istituzione di una Commissione parlamentare per le Pari opportunità;
- il supporto delle attività culturali promosse dalle donne e l'istituzione di un' Autorità garante della parità nell'accesso ai massimi sistemi dell'amministrazione pubblica.

Solo due proposte sono approdate alla discussione in Commissione parlamentare ed entrambe riguardano l'accesso alle cariche elettive.

La prima prevede l'alternanza dei candidati per genere nelle liste, pena l'inammissibilità.

La seconda stabilisce che ogni genere non possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi del totale.

Entrambe sono volte a riequilibrare la rappresentanza nel Parlamento, ma solo la prima proposta è dichiaratamente transitoria e perde efficacia quando al termine di una legislatura il numero di deputati o senatori uscenti sia ripartito in modo che nessuno dei due generi rappresenti meno di un terzo delle due assemblee.

Ci sono argomenti a favore e contro la transitorietà delle azioni positive.

Da un lato, la temporaneità della loro applicazione si giustifica con la volontà di rimuovere ostacoli ormai sedimentati all'accesso alla carriera delle donne per permettere loro di affermarsi secondo i propri talenti.

Il perdurare di queste misure si tradurrebbe in una discriminazione al contrario.

Dall'altro lato, come recentemente sostenuto da De La Rica, Dolado e Garcia-Penalosa -On gender wage and participation gaps: The role of family aid and affirmative action policies, 2007, Mimeo, Universidad Carlos III, Madrid- nel caso di discriminazione di genere, differentemente da quella di razza, azioni positive temporanee potrebbero non essere efficaci nel garantire l'uguaglianza.

Se la discriminazione nasce dalla presenza di carichi familiari, strutturalmente presenti nella società, sia pur riguardando in tempi diversi generazioni successive, una volta abbandonate le politiche per le pari opportunità, le convinzioni sul ruolo delle donne nella famiglia potrebbero riportare nuovamente ad un equilibrio con differenziazione per genere.

Nelle proposte di legge, l'attenzione alla presenza femminile in posizioni di prestigio non riguarda solo la politica, ma in generale le istituzioni e l'economia, almeno nella sfera pubblica.

Va in questa direzione l'istituzione di un'Autorità garante della parità negli enti pubblici allo scopo di garantire la parità di accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

La presenza femminile è dominante tra i dipendenti pubblici, ma solo il 7% raggiunge i massimi livelli.

Questo risultato può dipendere da tanti fattori.

L'Autorità, che non istituisce "quote", né tutele privilegiate per le donne, ma ha il compito di far rispettare con fermezza le regole di uguaglianza, potrebbe svolgere un ruolo essenziale per eliminare il fattore "discriminazione" tra le cause dell'attuale ampio divario di genere.

Nessuna proposta coinvolge invece le imprese private, dove non c'è soltanto un problema di scarsa rappresentanza femminile agli alti livelli, ma anche una persistente preferenza accordata al genere maschile nelle assunzioni e questo soprattutto nelle piccole imprese.

I dati recentemente pubblicati dell'Indagine Excelsior di Unioncamere sulle assunzioni previste dalle imprese per il 2007 e sulle segnalazioni del genere ritenuto più adatto allo svolgimento della professione evidenziano che, tra le imprese al di sotto dei 50 dipendenti, ben oltre il 50% preferisce assumere un uomo, circa il 20% una donna, le rimanenti sono indifferenti.

All'aumentare della dimensione dell'impresa questo fenomeno si attutisce, fino alle imprese con oltre 500 dipendenti nel cui gruppo oltre il 75% ritiene uomini e donne ugualmente adatti.

Il basso livello di occupazione femminile può quindi essere correlato alla diffusione della piccola impresa in Italia.

E' un'evidenza poco considerata e di cui invece è opportuno tenere conto nel progettare misure efficaci di pari opportunità.

Che cosa ci possiamo aspettare dai prossimi mesi?

Al momento tutta l'attenzione è focalizzata sull'età di pensionamento delle donne.

Era prevedibile in un Paese come il nostro in cui il welfare pubblico è fortemente sbilanciato verso la spesa pensionistica.

Innalzare l'età di pensionamento delle donne è una misura di riduzione della spesa che non ha impatto sulle differenze di partecipazione e di carriera di uomini e donne.

La loro riduzione è invece un obiettivo dichiarato nel Dpef che promette un piano straordinario per il lavoro delle donne e per l'accesso alle carriere ed all'impresa come elemento strategico per promuovere una crescita equilibrata e rilanciare la competitività del nostro Paese.

Prevede nuovi servizi socio-educativi per l'infanzia, in particolare nuovi asili nido, e promette nuove risorse per il sostegno alle famiglie ed ai figli.

La verifica sulle risorse nei prossimi mesi rivelerà quanto questa direzione sia prioritaria per il Governo.

N. 6 ( parte C)

***IL CONGEDO - IL CONGEDO "ANTE PARTUM"***

**MATERNITA', RITOCOCCO ALLE REGOLE**

***IL CRITERIO - IL DATORE DI LAVORO DEVE CALCOLARE DUE MESI A RITROSO SENZA TENER CONTO DELLA DATA PRESUNTA DI NASCITA***

Cambiano le regole per la determinazione del periodo di congedo di maternità ante partum delle lavoratrici.

L' Inps, adeguandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale con il messaggio n. 18311 del 12 luglio 2007 rivede il metodo di calcolo dell'astensione dal lavoro, che spetta alle lavoratrici prima della nascita del bambino, basato sulla data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza.

L'introduzione dell'innovativo criterio produce i suoi effetti, in particolare, nel caso in cui la data presunta e la data effettiva del parto coincidono.

Seguendo le nuove regole il datore di lavoro, per individuare la data di inizio del periodo di maternità, deve conteggiare (andando indietro nel tempo) due mesi senza includere nel computo il giorno indicato nella certificazione medica, quale data presunta del parto.

L' Inps ipotizza il caso di una lavoratrice per la quale è stata individuata una data presunta del parto fissata al 15 agosto.

In tale circostanza, il periodo di congedo ante partum decorre dal 15 giugno e si protrae a tutto il 14 agosto.

E' opportuno rilevare come, nell'esempio riportato, nel caso in cui la data presunta e quella effettiva del parto coincidano, l'astensione totale dal lavoro per congedo di maternità è pari a cinque mesi ed un giorno.

Infatti, dopo la nascita del bambino, disponendo della data effettiva di parto (che nell'esempio coincide con quella presunta) si può individuare anche il periodo di congedo post partum che, partendo dal giorno successivo alla nascita del bimbo, si estende per i tre mesi successivi, sino al 15 novembre.

Applicando, invece, le precedenti istruzioni, i due mesi precedenti la data presunta del parto dovevano essere conteggiati a ritroso, secondo il calendario comune, partendo dalla data presunta del parto ed includendo nel computo anche tale giorno.

Riprendendo l'esempio precedente, il periodo di congedo ante partum, calcolato con le vecchie regole, andava dal 16 giugno al 16 agosto; se la data presunta e la data effettiva del parto coincidevano, l'astensione complessiva era pari a 5 mesi (16 giugno – 15 novembre).

N. 7 (parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

***COPPIE DI FATTO - MESSO A PUNTO UN TESTO BASE CHE PUNTA A SUPERARE IL DISEGNO DI LEGGE SUI "DICO"***  
**LA CONVIVENZA PROVA IL CONTRATTO**

## **IL "CUS" DEVE ESSERE DICHIARATO A NOTAIO O GIUDICE DI PACE**

### **Confronto fra DICO e CUS Ambito di applicazione ed interessati**

#### **DICO**

Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, possono vedere attestata la loro convivenza all'anagrafe.

Se la dichiarazione all'anagrafe non è contestuale, il convivente che l'ha resa deve avvisare l'altro con raccomandata.

#### **CUS**

L'unione solidale è un contratto tra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune: va resa al giudice di pace, presso il quale è istituito un Registro, o ad un notaio che poi dovrà trasferirla all'autorità giudiziaria.

### **Salute ed assistenza**

#### **DICO**

Ciascun convivente può indicare l'altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere; gli ospedali devono disciplinare le modalità del diritto di accesso del convivente per la visita e l'assistenza.

#### **CUS**

In assenza di disposizioni specifiche, ed in caso di incapacità, tutte le decisioni sullo stato di salute ed in generale di carattere sanitario, comprese quelle sulla donazione degli organi, sono assunte dall'altra parte di un'unione solidale.

### **Successioni**

#### **DICO**

Trascorsi 9 anni di convivenza, un partner concorre alla successione legittima dell'altro; fatti salvi i diritti dei legittimari gli spettano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza della vita comune.

#### **CUS**

La parte di unione solidale concorre all'eredità insieme ai legittimari: quando concorre con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, ha diritto almeno ad un quarto dell'eredità.

### **Lavoro e pensioni**

#### **DICO**

Legge e contratti devono disciplinare trasferimenti ed assegnazioni in maniera da favorire la convivenza; la riforma previdenziale dovrà determinare i trattamenti con prestazioni commisurate alla durata della convivenza.

#### **CUS**

Durata almeno triennale della convivenza per usufruire di misure di favore sui passaggi di sede; alla parte superstite deve essere assegnato un trattamento conforme alla durata della vita comune ed ai diritti dei figli.

Addio ai Dico, dopo 150 giorni di polemiche.

Arrivano i Cus, con lo stesso obiettivo, cioè disciplinare per chi lo voglia le diverse forme di convivenza, ma soluzioni a volte diverse.

Il testo sui contratti di unione solidale, messo a punto dal presidente della commissione Giustizia del Senato, Cesare Salvi, è, per ora, "solo" un punto di partenza, ancora da esaminare in comitato ristretto prima di essere sottoposto alla totalità della commissione per un confronto che non si presenta agevole.

Detto che il perimetro delle persone interessate dalle norme è sostanzialmente identico (due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, con incompatibilità legate a vincoli di parentela, stato e capacità personale o condanne riportate), a differire sono innanzi tutto le modalità per il riconoscimento della convivenza.

Quello di unione solidale è un vero e proprio contratto la cui disciplina e conseguenze vengono inserite in un titolo specifico del Codice civile.

L'intesa deve essere stipulata con dichiarazione congiunta davanti ad un giudice di pace o ad un notaio, che però a sua volta dovrà trasferire all'autorità giudiziaria l'atto a cui ha assistito.

Presso il giudice di pace è poi tenuto un Registro specifico nel quale i contratti, ma anche le loro eventuali e successive variazioni, sono trascritti.

Esclusi i risultati dell'anagrafe, per esempio la residenza comune, come nei Dico, e la possibilità di una dichiarazione disgiunta da comunicare all'altro tramite raccomandata.

Nel Cus, le parti, fatta salva la possibilità di una diversa previsione, sono solidalmente responsabili dei debiti contratti da ciascuno verso terzi nell'ambito dei "bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio".

All'interno del contratto,, nel quale è testimoniato il vincolo all'assistenza reciproca, potranno anche essere previsti i tempi e le modalità della contribuzione di ciascuno.

Inoltre, i contraenti dovranno indicare se intendono assoggettare alle norme sulla comunione i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla conclusione del contratto stesso, anche quando l'acquisto è stato effettuato da una sola delle parti.

I conviventi hanno poi, reciprocamente, gli stessi diritti e doveri che spettano ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza ed alle informazioni di carattere sanitario.

In mancanza di una volontà di segno diverso ed in presenza di uno stato di incapacità di intendere e volere anche temporanea, tutte le decisioni sullo stato di salute, comprese quelle sulla donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte dell'unione.

E' una previsione un po' più articolata di quella dei Dico che, pure affidavano agli ospedali la definizione della modalità e dei tempi di visita ed assistenza nel caso di malattia e ricovero.

Allineati, invece, sono i due provvedimenti sul fronte del lavoro: è sempre previsto che una convivenza di durata almeno triennale dà modo ad

una parte di ottenere avvicinati del posto di lavoro tali da agevolare la vita in comune.

Sul fronte delle successioni, il Cus stabilisce che dopo 9 anni dalla registrazione del contratto di unione, una parte ha diritto a concorrere all'eredità dell'altra, però con una precisazione:

- nel caso di concorso con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, la parte convivente ha diritto ad un quarto dell'eredità.

E' ammesso il diritto di successione quando la parte deceduta era anche titolare del contratto di affitto della casa comune.

Sono molto articolate nei Cus, a differenza che nei Dico, le conseguenze della fine della convivenza e della successiva risoluzione del contratto di unione solidale e risultano quattro i casi individuati:

- l'accordo comune;
- la decisione unilaterale;
- il matrimonio di uno dei contraenti;
- la morte di uno dei contraenti.

Il giudice di pace dovrà sempre essere informato, in maniera da poter aggiornare il Registro delle unioni solidali.

Lo stesso contratto può disporre le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.

In caso di disaccordo sui diritti di natura economica, toccherà al giudice intervenire.

N. 8 (parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 14 luglio 2007

**LAVORO - LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ANDRA' STILATA SU MODULO MINISTERIALE**

**DIMISSIONI, PIU' TUTELE ALLE MADRI**

**SEGNALI DI SVOLTA - SI APPRESTA A SPARIRE IL "FOGLIO IN BIANCO"**

**LA DIREZIONE PROVINCIALE DEVE VERIFICARE L'EFFETTIVA VOLONTA' DELLA DONNA**

Importanti novità sul versante del contrasto al licenziamento delle lavoratrici madri sono oggetto negli ultimi giorni di provvedimenti legislativi e normativi.

Si tratta della proposta di legge n. 1538-A "Disposizione in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, del prestatore d'opera", approvata in commissione Lavoro alla Camera il 6 luglio ed inviata al Senato.

Il testo prevede all'articolo 1 che "fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2118 del Codice civile, la lettera dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contatto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali".

Per contratto di lavoro si intendono tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato, i contratti a collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di associazione in partecipazione, contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

La modulistica, che ha validità di 15 giorni dall'emissione, riporta un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data, spazi da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione della lavoratrice o lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia del contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione ed ogni altro elemento utile al controllo del provvedimento.

La legge rappresenta un indispensabile strumento nelle prassi, peraltro non rare, in cui nel momento dell'assunzione, per rendere facile il licenziamento della lavoratrice in caso di maternità, si procede a far firmare, su foglio bianco, le dimissioni coatte "volontarie".

Sempre su questo tema, con la circolare del 4 giugno 2007, n. 7001, il ministero del Lavoro fornisce alcune precisazioni in merito alla corretta procedura per convalidare le dimissioni della lavoratrice madre presentate in gravidanza o entro un anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Durante tale periodo, ai sensi dell'articolo 55 del Dlgs 151/2001, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l'eventuale richiesta deve essere convalidata dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro.

La disposizione, attuativa del dettato Costituzionale, fondandosi su una presunzione di non spontaneità delle dimissioni, ha lo scopo di assicurare, proprio mediante l'istituto della convalida, che siano frutto di una libera scelta ed in mancanza di convalida le dimissioni devono considerarsi affette da nullità assoluta, inidonee all'estinzione del rapporto di lavoro, con conseguente diritto dell'interessata alla conservazione del posto ed al risarcimento dei danni ex articolo 1223 del Codice civile.

Per questo motivo il dicastero precisa che le Direzioni provinciali devono accertare, tramite colloquio con la lavoratrice, l'effettiva volontà, e solo in questo modo potrà escludersi che la decisione di risolvere il rapporto di lavoro sia stata frutto di una coartazione datoriale.

Diverse modalità di verifica, che, senza l'osservanza della descritta procedura, si limitano al semplice esame del documento in sé (che peraltro si presta a frequenti elusioni come nel caso delle dimissioni cosiddette in bianco) non possono ritenersi sufficienti all'accertamento della autentica volontà della lavoratrice o del lavoratore.

A supporto della Legge che sta seguendo l'iter parlamentare, come contrasto alla cattiva prassi discriminatoria del licenziamento della lavoratrice madre, la circolare ministeriale interviene su una legislazione operante a tutela dei diritti nell'eccezione più ampia.

Infatti, deve considerarsi che il diritto alla conservazione del posto di lavoro opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio.

N. 9 ( parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 15 luglio 2007

***COPPIE DI FATTO - I REGIMI PREVISTI NEL MATRIMONIO E NEL Ddl SUI CONTRATTI DI UNIONE SOLIDALE***

**NEI "CUS" PATRIMONIO UNICO**

***LA SCELTA PER LA COMUNIONE DEI BENI DEVE ESSERE ESPLICITA***

## **Il confronto**

### **Una prospettiva rovesciata**

Nel matrimonio, per instaurare il regime di separazione occorre dichiararlo, altrimenti scatta il regime della comunione.

Nei Cus serve invece un'espressione di volontà delle parti per instaurare la comunione dei beni.

### **L'acquisto di beni**

Nel matrimonio il silenzio dei coniugi vale dunque come assenso alla comunione dei beni.

Si può pattuire di escludere un dato acquisto dal regime di comunione e si può prevedere che certi acquisti cadano in comunione in futuro.

Nei Cus, invece, la scelta della comunione sembrerebbe totalizzante: le parti devono indicare espressamente se vogliono assoggettare alla comunione l'acquisto di un bene effettuato da uno solo dei due.

Anche la lettura del Ddl sui "Contratti di unione solidale" (Cus), così come accadeva per i Dico (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi), dà l'impressione che si tratti più di una bozza per iniziare una discussione che di un testo scritto nei termini di una stesura definitiva: molti sono infatti gli spazi di dubbio e di riflessione che restano ancora aperti e che necessiterebbero di un'espressa presa di posizione del legislatore.

Sempre che questo Ddl abbia un iter parlamentare.

Quanto agli aspetti di ordine meramente patrimoniale, non è affatto chiaro se il contratto di unione solidale debba limitarsi a sancire la nascita dell'unione stessa, oppure se possa disciplinare altri aspetti della vita comune: per esempio, gli acquisti compiuti dai conviventi durante la permanenza del contratto di unione solidale (disciplina che, per alcuni aspetti, è possibile pattuire nel matrimonio "ordinario" oppure la precostituzione di regole per il giorno in cui il contratto di unione si scioglierà (disciplina la cui pattuizione è ancor oggi ritenuta per lo più improbabile con riferimento alla cessazione del matrimonio "ordinario").

Sotto il profilo degli acquisti durante l'unione solidale, la disciplina del Ddl è abbastanza lacunosa: dispone infatti solamente che "nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti".

In altri termini, la prospettiva si rovescia rispetto al diritto comune.

Nel matrimonio "ordinario" il silenzio dei coniugi vale quale assenso all'instaurazione del regime di comunione legale: la regola è che tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, sono automaticamente assoggettati al regime di comunione legale.

Per instaurare il regime di separazione dei beni, vigente il quale non opera la comunione degli acquisti, occorre o dichiararne la scelta all'atto del matrimonio, o stipulare un' apposita convenzione matrimoniale con l'assistenza di un notaio.

Nei contratti di unione solidale, invece, per l'instaurazione del regime di comunione occorrerebbe un'espressa volontà in tal senso dei conviventi: senza questa, gli acquisti profitterebbero ad entrambi i conviventi se da essi compiuti congiuntamente, mentre in caso di acquisto da parte di uno solo dei conviventi, la titolarità del bene spetterebbe solo all'acquirente e non all'altro.

La normativa sui Cus, peraltro, nulla aggiunge a quanto sopra riportato: resta quindi scoperto il dubbio se, nel contratto di unione solidale, sia possibile pattuire regole in deroga alla norma sopra testualmente riportata -ad esempio la possibilità di estendere la comunione agli acquisti gratuiti- oppure apportarvi integrazioni.

Leggendo la norma del Ddl, infatti, la scelta della comunione appare "totalizzante" e riferita a qualsiasi tipo di acquisto.

Nella stessa comunione legale dei beni, invece, non solo è possibile pattuire che un dato acquisto sia escluso dal regime di comunione -che per il resto permane- ma è pure previsto (salvo deroghe espresse): da un lato, che certi acquisti non vengano comunque attratti al regime di comunione (ad esempio gli acquisti di beni "personali" o destinati all'esercizio dell'attività professionale o di impresa); dall'altro lato, che certi acquisti "cadano" in comunione non immediatamente, ma solo in futuro, e cioè al momento in cui la comunione venga meno.

Si pensi al caso del reddito personale di ciascun coniuge: nel momento in cui la comunione si scioglie permane nella disponibilità del coniuge percettore, a meno che venga impiegato in acquisti soggetti al regime di comunione legale.

N. 10 ( parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 25 luglio 2007

### ***DIRITTO PENALE - MASSIMA SEVERITA' CON I REATI SESSUALI SUI MINORI NESSUNA SCUSANTE***

Nessuna scusante per chi compie un atto di violenza sessuale nei confronti di una persona con meno di 14 anni.

Non può invocare l'ignoranza dell'età della parte offesa.

La norma del Codice penale ha superato l'esame di costituzionalità con la sentenza 322, depositata ieri e scritta da Giovanni Maria Flick.

A sollevare la questione era stato il Gup del tribunale di Modena, che aveva sottolineato come venisse introdotta una sorta di presunzione di conoscenza, impedendo al sospettato di provare l'ignoranza non colpevole dell'età oppure il suo convincimento di un'età superiore.

E' una presunzione che sarebbe in aperto contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e non abbastanza giustificata dall'esigenza di tutela assoluta del minore.

Di diverso avviso la Consulta.

La sentenza fa innanzitutto osservare che se venisse cancellata, come vorrebbe il Gup modenese, la norma contestata, l'effetto finale sarebbe quello di fare rientrare l'errore sull'età fra le scusanti anche se commesso in maniera colposa, visto che per i delitti sessuali non è prevista la punibilità a titolo di colpa.

La previsione del Codice è invece in linea con la necessità, messa in evidenza anche da atti internazionali come la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 o la Convenzione di New York del 1989, di proteggere in maniera assoluta un bene come l' "intangibilità sessuale" dei minori che, per loro ridotta maturità psichica, sono incapaci di consapevole determinazione agli atti sessuali.

La scelta del legislatore "tiene conto segnatamente della facilità con la quale, non essendo, in molti casi, l'età infraquattordicenne dell'offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore, potrebbero essere allegate, dall'autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull'età del minore: donde il timore che l'applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunità, ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell'interesse in questione".

Infine la sentenza ricorda che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte stessa, l'ignoranza o l'errore inevitabile non possono essere fondati solo sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore ai 14 anni.

"Il giudizio di inevitabilità postula, infatti, in chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un "impegno" conoscitivo proporzionato alla pregnanza dei valori in giuoco, il quale non può certo esaurirsi nel mero affidamento nelle dichiarazioni del minore: dichiarazioni che, secondo la comune esperienza, possono bene risultare mendaci, specie nel particolare contesto considerato".

N. 11 (parte C)

da "IL SOLE 24 ORE" del 28 luglio 2007

**CASSAZIONE ED ESPULSIONI - NON BASTA FAR PARTE DI UN' ASSOCIAZIONE**

**L' ISCRIZIONE AL CLUB NON SALVA IL GAY**

**BACIO CONTESTATO - POLEMICHE DOPO IL FERMO, DA PARTE DEI CARABINIERI, DI DUE OMOSESSUALI PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO DAVANTI AL COLOSSEO**

### **I principi**

**Cassazione, n. 16417/07**

Ai fini dell'accertamento della ravvisabilità o meno di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, venendo al concreto, se la legislazione senegalese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità (...)

E' da ritenere che la semplice iscrizione (nel caso in esame duplice) ad un club di omosessuali non rappresenti una prova sufficiente a dare dimostrazione di una omosessualità dichiarata dell'iscritto, la quale pure potrebbe provarsi con il ricorso alla prova orale.

Il cittadino straniero può evitare l'espulsione se è omosessuale e questo orientamento può portare a persecuzioni nel Paese nel quale verrebbe inviato l'immigrato.

Però, perché sia possibile evitare il provvedimento occorrono due condizioni.

In primo luogo, le leggi del Paese verso il quale lo straniero verrà espulso devono essere tali da determinare una reale situazione di persecuzione.

Inoltre, lo straniero non può provare il proprio orientamento sessuale solo facendo valere l'iscrizione ad un'associazione o ad un club e questo fermo restando che "l'omosessualità va riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali".

E' un assunto da cui discende che "la libertà sessuale va intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali".

A individuare condizioni e limiti di applicazione della disposizione posta a tutela degli omosessuali dal decreto legislativo 268/98 è la Corte di Cassazione con la sentenza 16417/2007.

La pronuncia, in primo luogo, contiene un riferimento diretto alla omosessualità come condizione dell'uomo degna di tutela (arrivata, peraltro, in una giornata segnata dalle polemiche per il fermo di due gay per atti osceni in luogo pubblico davanti al Colosseo).

A questo, però, si aggiunge una disamina del caso risolto da un giudice di pace di Torino -che aveva accolto il ricorso presentato da un senegalese contro l'espulsione- che consente di individuare i limiti della garanzia offerta dalla legge italiana.

Per la Cassazione, infatti, "per persecuzione si deve intendere una forma radicale e spietata di lotta contro una minoranza", con vessazioni non solo materiali ma anche sul piano giuridico.

Tuttavia, per far scattare la tutela non basta la rilevanza penale attribuita all'omosessualità: il fatto persecutorio si ravvisa, infatti, se la sanzione penale è prevista "con riferimento alla qualità dell'agente" e non necessariamente "anche in relazione alle pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano".

Solo se è reato il fatto in sé dell'omosessualità è possibile parlare di persecuzione.

La prova dell'omosessualità -che consente di accogliere il ricorso- non può, poi, essere raggiunta solo per il fatto che una persona è iscritta ad un'associazione o è socia di un club.

In questo caso l'intento è chiaro: la Cassazione richiede una prova più sicura dell'orientamento sessuale per evitare che le disposizioni derogatorie alle regole generali sulle espulsioni vengano usate in modo strumentale.